

Sentenza  
In data  
**14/7/2009**

N. 1/09 RG Corte Assise

N. 5922/07 RG NR



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Assise di Arezzo composta da:

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>1) Dott. Mauro BILANCETTI</b>  | <b>Presidente</b>           |
| <b>2) Dott. Giovanni FRUGANTI</b> | <b>Giudice Est.</b>         |
| <b>3) FRATINI Natalina</b>        | <b>Giud. Pop. effettivo</b> |
| <b>4) SORDI Walter</b>            | " " "                       |
| <b>5) NASSINI Carlo</b>           | " " "                       |
| <b>6) CANGI Paolo</b>             | " " "                       |
| <b>7) KOZAROVA Jolana</b>         | " " "                       |
| <b>8) BECATTINI Lidia</b>         | " " "                       |

all'udienza del 14/07/2009 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nei confronti di:

**SPACCAROTELLA LUIGI**, nato a Varese il 12/7/1976, residente in Arezzo Via Mons. A. Tafi - ivi domicilio dichiarato -

LIBERO ASSENTE

Difensori di fiducia Avv. Federico Bagattini del Foro di Firenze e Avv. Francesco Molino del Foro di Arezzo.

**PP.CC.: SANDRI Pier Giorgio**, nato a Torino il 3/12/1950;

Depositata  
oggi  
07-09-2009  
IL CANGI  
Comunicato

al P.M.

Avviso ex  
art. 548 cpp  
il \_\_\_\_\_

Estr.  
contum. Notificato  
il \_\_\_\_\_

Appello -  
Ricorso  
di  
il \_\_\_\_\_

Atti al  
Giud.Imp.  
il \_\_\_\_\_

**DELL'UOMO Daniela;** nata a Roma il 29/1/1953;

**SANDRI Cristiano,** nato a Roma il 22/2/1974;

tutti residenti in Roma Via Rodrigo Pereira, 232 -

**DELL'UOMO Daniela anche quale legale rappresentate p.t. della**

**VIS s.r.l.** corrente in Roma via A. Friggeri, 186/188 -

rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Monaco del Foro di Roma.

### **IMPUTATO**

del delitto di cui agli artt. 575 c.p. perché, mentre si trovava, quale componente di una pattuglia di Polizia Stradale, presso l'area di servizio della A1 denominata "Badia al Pino Ovest", esplodendo un colpo di pistola Beretta cal. 9 Parabellum d'ordinanza all'indirizzo della autovettura Renault Megane Scenic tg. CR 499 WN a bordo della quale si trovavano Turchetti Marco, Negri Federico, Putzulu Simone, Sandri Gabriele e Giacca Francesco, mentre questa percorreva la corsia di accelerazione per uscire dall'area di servizio opposta denominata "Badia al Pino Est", attingeva alla base del collo il Predetto Sandri Gabriele cagionandone la morte.

Commesso in Civitella Val di Chiana l'11/11/2007.

### **Conclusioni:**

**P.M.:** richiede la condanna dell'imputato alla pena di anni 14 di reclusione e pene accessorie, partendo dalla pena di anni 21 di reclusione e concesse le circostanze attenuanti generiche.

**Difesa di P.C.:** l'avv. Michele Monaco richiede la condanna dell'imputato così come da conclusioni scritte; produce nota spese.

**Difesa dell'imputato:** l'avv. Federico Bagattini richiede la derubricazione del reato in quello di cui all'art. 589 c.p. con formula di giustizia:

l'avv. Francesco Molino richiede riconoscersi le attenuanti generiche e derubricarsi il reato in quello di cui all'art. 589 c.p. con minimo della pena ed operata la riduzione prevista per il rito abbreviato considerando la richiesta già formulata dinanzi al GUP.

## **§1. svolgimento del processo**

Con decreto di data 16 gennaio 2009, il giudice dell'udienza preliminare in sede disponeva il rinvio a giudizio di Luigi Spaccarotella avanti la Corte di Assise di Arezzo per rispondere del reato di cui in rubrica.

Il dibattimento si articolava alle udienze del 20, 21, 25 e 27 marzo con l'esame dei testi indotti dal p.m. e dalla p.c. già ritualmente costituitasi in udienza preliminare. Alle successive udienze del 28 marzo, 22 e 23 aprile e 6 maggio si procedeva all'esame dei testimoni indotti dalla difesa dell'imputato, nonché dei consulenti tecnici di ciascuna delle parti. Sempre all'udienza del 6 maggio, l'imputato, che dichiarava di non volersi sottoporre all'esame richiesto dal p.m., rendeva dichiarazioni spontanee. All'udienza del 27 maggio il presidente dichiarava chiuso il dibattimento; le successive udienze del 9 e 10 luglio p.m., p.c. e difesa proponevano e illustravano le rispettive conclusioni, come poi sintetizzate nel verbale; all'udienza odierna, infine, dopo brevi repliche, la Corte si ritirava per la decisione.


## **§ 2. esposizione dei fatti**

### **1. la vicenda nel suo complesso**

La minuziosa ricostruzione della vicenda oggetto del processo compiuta attraverso l'istruttoria dibattimentale consente di compendiare in linea di massima i fatti, e salvi gli approfondimenti sui singoli punti, nel modo che segue.

Domenica 11 novembre 2007 un gruppetto di tifosi della squadra di calcio Juventus, partiti con due auto da Roma e diretti a Parma per colà assistere a una partita di campionato, si fermava verso le ore 8.30 all'interno dell'area di servizio di Badia al Pino Est, pochissimi chilometri a sud del casello di Arezzo, per fare colazione.

Mentre costoro - chiaramente riconoscibili come tifosi juventini per via sia delle felpe dello Juve Club Roma che taluno di loro indossava, sia perché leggevano il giornale sportivo Tuttosport, notoriamente gravitante nell'orbita appunto di quella squadra - si trovavano ancora all'interno dell'autogrill, accadeva che tre persone, due ragazzi e una ragazza, che si stavano dirigendo



anch'essi all'interno di quell'esercizio, una volta vistili si fermavano e tornavano invece sui loro passi, suscitando con tale condotta la curiosità di uno degli juventini, tale Antonio Giampaolo<sup>1</sup>, il quale usciva a sua volta dall'autogrill e li seguiva, avendo così modo di notare che salivano a bordo di una vettura Renault Clio, di colore grigio, ripartendo. Notava inoltre il Giampaolo che uno dei tre, prima di salire in auto, parlava al telefono, comunicando con accento marcatamente romano al proprio interlocutore che si trovavano all'autogrill di Badia al Pino, e dicendogli di raggiungerli, che li avrebbero aspettati lì<sup>2</sup>. Rientrato quindi in autogrill, il Giampaolo si intratteneva ancora un poco con gli altri, dopodiché tutti ne uscivano, per riprendere il viaggio.

Nel frattempo la Clio si era fermata poco più avanti, presso le pompe di benzina, per fare rifornimento di carburante, e durante tale operazione era sopraggiunta, a velocità non proprio modesta, una Renault Megane chiara, al cui passaggio il conducente della Clio aveva fatto con la mano un cenno d'intesa<sup>3</sup>. La Megane proseguiva quindi lungo il proprio percorso all'interno dell'area di servizio, scomparendo alla vista dell'addetto alle pompe, e terminata l'operazione di rifornimento il conducente della Clio risaliva in auto e ripartiva.

In mancanza di altre vetture da rifornire, l'addetto Iacopo Cannoni rientrava all'interno del manufatto adibito ad esercizio commerciale "Bonjour", situato proprio di fronte all'area delle pompe, e di lì a poco la sua attenzione veniva richiamata dall'addetta alle pulizie Ana Lucaci, la quale, intenta a pulire i vetri, dall'interno aveva notato un gruppetto di giovani che, rumorosamente, procedeva a piedi, e con una certa decisione, nella zona delle pompe in direzione inversa a quella del percorso delle auto, e quindi verso l'autogrill; uno di costoro, che a dire di essa Lucaci potevano essere quattro e cinque, esortava gli altri a seguirlo<sup>4</sup>. Quanto alla consistenza numerica del gruppetto, hanno riferito

---

<sup>1</sup> sentito in dibattimento, l'unico del gruppetto degli juventini, all'udienza del 25.3;

<sup>2</sup> "noi siamo all'autogrill Badia Al Pino, voi do' state? Venite qua, v'aspettamo qua" udienza 25.3, p. 104 trascr.;

<sup>3</sup> v. dep. Cannoni, udienza 21.3, f. 41 trascr.;

<sup>4</sup> v. udienza 21.3, f. 21 trascr.;



Cannoni e Federico Tiezzi, gestore quest'ultimo dell'esercizio Bonjour e in quel frangente anch'esso al suo interno, potesse trattarsi, nel complesso, di sette/otto, un decina di giovani<sup>5</sup>, alcuni dei quali con ombrelli in mano, e col volto parzialmente coperto dai cappucci delle felpe che indossavano.

Mentre quindi questo gruppo si dirigeva verso l'autogrill, dal locale uscivano i tifosi juventini, che nel vedere procedere quei giovani in assetto sostanzialmente da scontro, schierati in linea e con cori ed espressioni offensive tipiche da stadio, cercavano di portarsi il più rapidamente possibile verso le auto. Il Giampaolo e i tre amici che viaggiavano con lui, in particolare, verso una Mercedes Classe A nera, parcheggiata nell'apposito spazio davanti all'autogrill e più precisamente, prendendo quale direttrice quella ordinaria di marcia sud-nord, verso la fine della colonna dei posti auto posti in verticale e, rispetto al detto autogrill, dall'altro lato della strada interna all'area di servizio, che poi prosegue verso le pompe di benzina.

Vedendoli quindi affrettarsi per salire in auto, i componenti il gruppo antagonista acceleravano a loro volta, mettendosi più decisamente a correre, non riuscendo peraltro a raggiungerli, o meglio riuscendoci non appena però tutti e quattro erano appena saliti, col Giampaolo che aveva azionato il blocco di tutte e quattro le portiere. Gli aggressori cercavano quindi, ma inutilmente, di aprire gli sportelli, e quindi iniziavano a prendersela con la vettura, che colpivano sul lunotto posteriore, sul montante anteriore e sul parabrezza con ombrelli e con una cintura tenuta allacciata, della quale usavano quindi la fibbia come corpo contundente. Pare – per averlo riferito vari testimoni – che sorte meno fortunata sia toccata ad almeno uno degli occupanti dell'altra auto dei tifosi Juventini, che sembra proprio sia stato aggredito, ma sullo specifico punto il Giampaolo è stato piuttosto criptico, essendosi limitato a riferire che nulla sapeva di cosa fosse accaduto agli altri amici, essendo in quel momento troppo preso dalla concitazione della situazione che stava vivendo.

Nonostante esso Giampaolo avesse precedentemente notato nell'area di servizio ovest, proprio di fronte a loro, un'auto della Polizia, e che quindi si sentisse "*relativamente tranquillo*"<sup>6</sup>, la paura per quello che stava accadendo lo

---

<sup>5</sup> v. udienza 21.3, deposizione Cannoni, f. 42, deposizione Tiezzi, f. 56;

<sup>6</sup> v. udienza 25.3, f. 94 trascr.;



aveva in quel frangente come pietrificato, tanto che non riusciva neppure a mettere in moto. Da quell'innaturale torpore si era risvegliato solo allorché, pochi istanti dopo, aveva udito il suono di una sirena, che aveva avuto come effetto anche quello di indurre gli aggressori a desistere dalla loro azione<sup>7</sup> per tornarsene, con la ovvia premura del caso, alle loro auto.

E in effetti, all'interno dell'altra area di servizio, quella di Badia al Pino Ovest, direzione sud, specularmente a quella Est teatro dei fatti dei quali si è finora riferito, c'erano in quel frangente due pattuglie della Polizia Stradale della sottosezione A.d.S. di Battifolle, composte da due unità ciascuna - capopattuglia v. sovr. Maurizio Sciadini e ass. Luigi Spaccarotella l'una, e capopattuglia v. sovr. Luigi Dell'Amico e ass. Massimiliano Meoni l'altra - intente a redigere gli atti conseguenti al controllo e al conseguente sequestro di materiale vario, tra cui due coltelli e materiale propagandistico relativo a manifestazioni di solidarietà con i giovani comunisti combattenti in carcere - effettuato sugli occupanti di un'autovettura. Tale attività veniva svolta nella zona finale dell'area, cioè proprio in prossimità dell'uscita, e quindi - per la riferita specularità tra le due aree - proprio in corrispondenza della zona dell'autogrill dell'area est. Uno dei componenti i due equipaggi di Polizia, Meoni, nell'uscire dal bagno ove si era recato, si accorgeva di ciò che stava accadendo nell'altra area di servizio e subito richiamava l'attenzione dei colleghi<sup>8</sup> portandosi quindi di corsa, seguito da Spaccarotella, verso il guard-rail, ovviamente al fine di avvicinarsi il più possibile per poter essere meglio visto e sentito. In quella fase, tutti e quattro i poliziotti gridavano all'indirizzo degli aggressori, auspicandosi che, rendendosi conto della loro presenza seppure aldilà dell'autostrada, desistessero dal loro agire<sup>9</sup>. Non avendo sortito invece le grida alcun effetto, il sovr. Dall'Amico si determinava ad agire con più energia azionando la sirena della vettura, e nel contempo - o al massimo pochi istanti dopo - lo Spaccarotella estraeva dalla fondina la pistola

---

<sup>7</sup> deposizione Giampaolo: "noi eravamo già tutti dentro la macchina e abbiamo sentito la sirena e gli altri ragazzi fuori, gli altri ragazzi anche loro sentendo la sirena si sono staccati dalla macchina, e mi ricordo perfettamente <oh, rega' la Polizia, le guardie, damose, damose> insomma, e si sono staccati dalla macchina"; udienza 25.3 f. 94 trascr.;

<sup>8</sup> "oh, si danno, si danno", udienza 20.3, f. 23 trascr.;

<sup>9</sup> deposizione Sciadini, udienza 20.3, f. 58 trascr.;



d'ordinanza e sparava un colpo in aria. Sia stato per via della sirena, come pare stando a quanto riferito dal Giampaolo, o sia stato invece per via dello sparo<sup>10</sup>, come già riferito gli aggressori desistevano a quel punto dalla loro azione, tornando di corsa e alla spicciolata verso le loro auto.

Pur nella dedotta difficoltà di evitare di investire taluno degli aggressori, il Giampaolo, dal canto suo, che aveva provvidenzialmente parcheggiato l'auto a retromarcia così da essere pronto alla partenza senza bisogno di fare manovre, cercava quindi di allontanarsi più in fretta possibile, procedendo all'interno dell'area di servizio ad andatura sostenuta e con traiettoria irregolare. Alla scena - gli aggressori in fuga verso le loro auto, le vittime dell'aggressione anch'esse in fuga a bordo della Classe A - assistevano il Cannoni e il Tiezzi, i quali hanno entrambi riferito la circostanza che, quasi all'altezza dell'impianto di rifornimento, nel transitare accanto a uno dei componenti del gruppetto degli aggressori il passeggero che sulla Classe A era accanto al conducente apriva improvvisamente lo sportello, in tal modo colpendolo e facendolo rotolare a terra<sup>11</sup>. Il malcapitato, poi identificato con certezza in Marco Turchetti, il conducente della Megane Scenic, veniva soccorso da uno o due amici, e lentamente, zoppicando, proseguiva il proprio percorso lungo l'area di servizio.

Nel contempo, all'interno dell'altra area di servizio i capopattuglia Sciadini e Dall'Amico erano rimasti presso le loro auto, mentre Meoni e Spaccarotella si erano messi a correre in parallelo agli aggressori in fuga; dopo poche decine di metri Meoni si era peraltro fermato, seguendoli con lo sguardo fino a vederli soffermarsi nei pressi di una Megane Scenic in sosta verso la parte finale di quell'area, Spaccarotella aveva invece proseguito.

Sia Tiezzi che Cannoni riferiscono poi di essere stati richiamati - il Tiezzi quando poco dopo l'investimento era nuovamente uscito dai locali del negozio per accertarsi che non fosse accaduto nulla di veramente grave<sup>12</sup>, il Cannoni mentre era affacciato dopo che aveva seguito il percorso dei fuggitivi fino alla Megane<sup>13</sup>,

---

<sup>10</sup> come dicono in particolare Sciadini, udienza 20.3, ff. 58 e seg. trascr., e Glowacka, udienza 21.2, f. 8 trascr.;

<sup>11</sup> il Giampaolo, sentito espressamente sul punto, si è trincerato dietro una ben poco credibile mancanza di memoria del fatto, udienza 25.3, f. 98 trascr.;

<sup>12</sup> udienza 25.3, f. 59 trascr.;

<sup>13</sup> udienza 25.3, f. 43 trascr.;



che era stata lasciata in sosta in corrispondenza degli ultimi posti auto dell'area, dopo l'edificio all'interno del quale egli si trovava – da un agente di polizia, che dall'altra area di servizio gridava loro di prendere la targa.

Entrambi facevano quanto loro richiesto, recandosi in prossimità della Megane per rilevarne appunto il numero di targa; la situazione che loro si presentava era quella di un'auto ferma con tutti, o quasi tutti, i passeggeri già a bordo, che stava per partire<sup>14</sup>; il tutto pare anche non senza concitazione, tant'è che Tiezzi sentiva uno di costoro, quello che seduto sul sedile posteriore dietro al conducente, dire a quest'ultimo *“svelto svelto che si arrivano”*<sup>15</sup>.

Nel frattempo, dall'altra parte dell'autostrada, l'addetta alle pulizie dei bagni in quell'area, Marzena Glowasca, chiamava al telefono la collega Ana Lucaci, nell'altra area, per richiederle di prendere il numero di targa della vettura delle persone coinvolte nell'aggressione; svolto tale incombenza la Lucaci richiamava la collega, la quale provvedeva a passare l'apparecchio al Dall'Amico che in tal modo riceveva appunto direttamente quell'informazione, che provvedeva a girare a Sciadini. Il quale, dal canto suo, dopo avere osservato la scena in movimento ovviamente nei limiti della relativa visibilità dal punto in cui si trovava, e avere avuto quindi modo di notare che gli aggressori si allontanavano a bordo di due o tre auto, una Renault Scenic, una Renault Clio e forse una Suzuki Swift, stava appunto segnalando la relativa circostanza via radio alla centrale operativa, al fine di consentirne l'intercettazione da parte della pattuglia in servizio più a nord. Da rilevare, inoltre, che su esortazione di Sciadini, in difficoltà quanto alla comunicazione via radio, Dall'Amico aveva a un certo momento spento la sirena; allorché la sirena si era quindi abbassata di tonalità, Sciadini aveva avuto l'impressione di avere udito il rumore di uno sparo<sup>16</sup>.

E di uno sparo parlavano anche Cannoni e Tiezzi, per averlo udito allorché, dopo avere rilevato il numero di targa della Megane, erano tornati all'interno dell'esercizio Bonjour<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> udienza 25.3, deposizione Cannoni, f. 44, deposizione Tiezzi ff. 60 e seg. trascr.;

<sup>15</sup> udienza 25.3, f. 60 trascr.; commenta Tiezzi in dibattimento: *“però io chi volevano arrivare non lo so”*;

<sup>16</sup> udienza 20.3, f. 63 e f. 65 trascr.;

<sup>17</sup> udienza 20.3, f. 45 e f. 62 trascr.;



Quello sparo, un colpo di pistola, attingeva la Renault Megane mentre era in fase di uscita dall'area di servizio; il proiettile, penetrato all'interno dell'abitacolo dalla parte finale del finestrino posteriore sinistro, raggiungeva al collo, trapassandolo, il giovane che si trovava al centro del sedile posteriore, Gabriele Sandri.

I compagni di viaggio si avvedevano subito della gravità dell'accaduto, e chiedevano soccorsi; ormai in autostrada, uscivano al casello di Arezzo, distante solo pochissimi chilometri dall'area di servizio, fermandosi nell'adiacente piazzale del distaccamento della Polstrada, e al loro arrivo colà si precipitava l'ispettore capo Paolo Ugolini il quale, in servizio quella mattina presso il distaccamento, dalle notizie via via ricevute via radio aveva seguito l'evolversi della vicenda<sup>18</sup>. Di lì a pochissimi minuti sopraggiungeva un'autoambulanza con medico a bordo, ma la prontezza dell'intervento non riusciva a evitare che il giovane ferito decedesse.

Tornando idealmente all'interno dell'area di servizio ovest, pochissimo tempo dopo lo sparo l'agente Spaccarotella tornava alle auto di servizio, riferendo ai colleghi che l'auto degli aggressori era una Renault Megane con quattro o cinque persone a bordo, della quale non era però riuscito a prendere la targa<sup>19</sup>; alla domanda del collega e capopattuglia Sciadini se avesse per caso sparato un altro colpo, rispondeva *“si, ho sparato un altro colpo in aria”*. Dopodichè, essendo stato segnalato telefonicamente da taluno che si trovava all'interno dell'area di servizio est l'avvenuto investimento del conducente della Megane, ed essendo stata diramata la relativa circostanza via radio dalla centrale operativa, Sciadini, ritenendo necessaria o quantomeno opportuna la propria presenza colà<sup>20</sup>, lasciava le ultime formalità del controllo in atto ai colleghi Dall'Amico e Meoni, e insieme a Spaccarotella risaliva in auto e si immetteva in autostrada in direzione sud, al fine di fare inversione di marcia all'uscita più vicina, quella di Monte San Savino, distante km. 13 e potersi così recare all'area di servizio ovest. Strada facendo, sentivano via radio che altra pattuglia ancora, quella in servizio a monte, richiedeva l'intervento di un'autoambulanza perché c'era una persona che stava male, e di lì a poco sentivano altra comunicazione ancora con la quale si ribadiva

---

<sup>18</sup> udienza 20.3, f. 85 trascr.;

<sup>19</sup> udienza 20.3, deposizione Meoni, f. 44 trascr.;

<sup>20</sup> *“perché sennò qui va a finire male”*, udienza 20.3, deposizione Sciadini, f. 66 trascr.;

la richiesta di soccorsi, specificando però che c'era una persona ferita. Al che Sciadini chiedeva al collega Spaccarotella se avesse veramente sparato in aria, sentendoselo confermare. Dopo una breve sosta presso l'area di servizio teatro dei fatti, ove i due prendevano contatto col Tiezzi dal quale ricevevano il racconto dell'investimento, accertato che colà apparentemente non c'era più nulla di rilevante e segnalata la relativa circostanza alla centrale operativa si rimettevano in marcia. Una volta poi al casello di Arezzo, si avvedevano della presenza colà della Megane, al che si fermavano e, una volta all'interno dei locali della sottosezione, apprendevano dell'avvenuto decesso del giovane Sandri.

Quanto invece alla pattuglia Dall'Amico-Meoni, terminati in pochi minuti gli ultimi incumbenti relativi al controllo in atto al momento in cui si erano accorti dei tafferugli all'interno dell'altra area di servizio, si era anch'essa reimmessa in autostrada per fare inversione di marcia a Monte San Savino, essendo di servizio lungo la tratta nord. Compiuta l'inversione, Dall'Amico riceveva una telefonata dal collega Dringoli, comunicando di poi al Meoni che dovevano andare al casello perché c'era un ferito grave; ricollegando tale circostanza ai tafferugli ai quali aveva assistito a distanza, Meoni commentava *“allora se le sono date di santa ragione, avranno avuto qualche spranga, qualche cosa”*, e quindi si soffermavano anche loro, lungo il tragitto, presso l'area di servizio est, per accertare eventuali tracce di quanto accaduto. Giunti poi nel piazzale della sottosezione, il collega Dringoli comunicava loro che il giovane era morto, e che a ferirlo mortalmente non erano state sprangate o coltellate ricevute nel corso dei tafferugli, come, incredulo, riteneva Meoni, ma un colpo di pistola *“dei nostri”*<sup>21</sup>.

Al che, ancora incredulo, Meoni risaliva in auto e si portava presso l'area di parcheggio del ponte Romita nella speranza di individuare qualcosa che avesse a fare con quella famosa Mercedes Classe A nera agli occupanti della quale si ostinava caparbiamente ad attribuire l'evento mortale.

---

<sup>21</sup> dice: <guarda è morto per un colpo di pistola, di arma da fuoco>. Dico <no, non è possibile, non è possibile perché non è possibile>. Dice: <no guarda è un colpo dei nostri>. Al che rimango di nuovo ancora basito, dico: <no guarda non è possibile perché sicuramente se mi dici così gli ha sparato il Mercedes, Classe A, quando si sono affiancati, sono sicuro al cento per cento>, e mi indicò anche il collega Dringoli, mi fece vedere dove era il foro del proiettile, lui poi dopo mi disse <guarda, c'è Spaccarotella dentro, dice che ne ha sparati due> dico <no, ne ha sparato uno> dice <no ne ha sparati due>; deposizione Meoni, udienza 20.3 f. 42 trascr;

Una volta poi rientrato presso i locali della sottosezione, richiesto al collega Spaccarotella, in stato di evidente prostrazione, cosa fosse accaduto, si sentiva rispondere che anche quel secondo colpo era stato sparato in aria<sup>22</sup>. In quel medesimo contesto, la stessa circostanza Spaccarotella riferiva, per la terza volta, allo Sciadini<sup>23</sup>.

La pistola dello Spaccarotella, una Beretta mod. 92 FS, cal. 9 Parabellum, veniva quindi presa in consegna dal collega Ugolini, il quale, estratto il caricatore e verificata la mancanza di due dei quindici proiettili in dotazione, provvedeva in serata a consegnarla al sost. com. Alfio Motta, della Squadra Mobile presso la Questura di Arezzo.

## **2. Le prime indagini.**

Il giorno stesso si procedeva a cura del personale della Squadra Mobile presso la Questura di Arezzo ad ispezione dei luoghi, rinvenendo all'interno dell'area di servizio est due ombrelli rotti, uno nei pressi del luogo ove si trovava la Classe A al momento dell'aggressione, e l'altro sullo sterrato antistante la zona di rifornimento, nonché numerosi cappucci di plastica di copertura delle stecche degli ombrelli, due biglie di acciaio del diametro di cm. 1.5 circa, un sasso e un dado di metallo. Sempre nella zona delle pompe, venivano inoltre rinvenuti due coltelli a serramanico e una cintura di cuoio con fibbia scheggiata; riferirà in proposito Cannoni che la presenza di quest'ultimi oggetti l'avevano rilevata direttamente lui e un collega nell'immediatezza dei fatti, uno dei coltelli in particolare su segnalazione di taluno che colà si trovava all'interno di un pullman e che gli aveva riferito che a sbarazzarsene erano stati i giovani in fuga verso le auto.

All'esito delle ricerche effettuate all'interno dell'altra area di servizio, quella ovest, nello sterrato prospiciente la zona in cui si trovavano ferme le auto delle due pattuglie della Polizia, veniva rinvenuto, in serata, il bossolo del primo proiettile, quello esploso da Spaccarotella quando ancora l'aggressione era in atto; nonostante le accurate ricerche, protrattesi per giorni e anche con l'ausilio di un

---

<sup>22</sup> *"quando sono tornato in ufficio, sono entrato dopo in Caserma, ho parcheggiato il veicolo, e c'era il collega Spaccarotella che era in... piangeva, era molto, molto shockato. E gli ho detto <Luigi, ma che è successo? Ma quanti ne hai sparati> e lui mi disse <Due, ma ti giuro in aria, ti giuro in aria>*, deposizione Meoni, udienza 20.3 f. 42 trascr;

<sup>23</sup> udienza 20.3, f. 68 deposizione Meoni, udienza 20.3 f. 42 trascr;

apparato metal-detector, il bossolo del secondo colpo non veniva invece rinvenuto.

Sempre nell'immediatezza, e precisamente alle ore 15.50 di quella stessa domenica 11 novembre<sup>24</sup>, Spaccarotella veniva interrogato dal p.m. in sede, che nel frattempo aveva assunto la direzione delle indagini, alla presenza del difensore e in relazione all'ipotesi di reato di omicidio colposo. Così egli riferiva i fatti:


*“io e i miei colleghi eravamo fermi in autostrada in corsia sud. Rispetto alla piantina che mi state mostrando posso dire che eravamo fermi poco dopo l'area di rifornimento, su una piccola area di parcheggio posta in prossimità della corsia di accelerazione di uscita dell'area medesima. Segno di mio pugno, con matita rossa, tre piccoli quadrati a indicare l'autovettura da noi controllata e, subito dietro, le due autovetture di servizio una delle quali era assegnata alla nostra pattuglia. Ero di pattuglia insieme al vice sovrintendente Sciadini, mentre la seconda pattuglia era composta dal vice sovrintendente Dall'Amico e dall'assistente Meoni. Avevamo sostanzialmente concluso l'intervento relativo al controllo di un'autovettura sospetta, all'esito del quale avevamo proceduto al sequestro di due coltelli e di materiale propagandistico di stampo estremista. In quel momento, si era intorno alle ore 9.15, sentimmo delle urla provenire dall'area di servizio opposta e vidi che in prossimità dell'area di rifornimento un gruppo di giovani a piedi che correva verso l'area di parcheggio immediatamente prospiciente l'autogrill e alcuni di essi se ben ricordo avevano in mano degli oggetti; mi sembrò di vedere una spranga e un ombrello. Il gruppo raggiunse un altro gruppo di persone meno nutrito e li vidi azzuffarsi e colpirsi reciprocamente. Iniziammo a urlare “fermi – che fate” e uno dei colleghi attivò la sirena di una delle auto di servizio nel tentativo di farli smettere. Visto che i due gruppi proseguivano nella colluttazione estrassi l'arma e mi diressi verso una piccola aiuola che contrassegno sulla piantina con una lettera “A” rossa, posta a poca distanza dalle nostre auto e sparai un colpo in aria con il braccio completamente teso verso l'alto, a scopo intimidatorio. Dopo aver sentito il colpo d'arma da fuoco i soggetti coinvolti nella colluttazione si separarono e i componenti del gruppo che avevo visto, armati di corpi contundenti, aggredire il secondo gruppo collocato davanti all'autogrill si dettero alla fuga, a piedi, verso la loro autovettura,*

---

<sup>24</sup> il verbale sarà poi chiuso alle ore 17.00;

*una Renault Megane Scenic grigio metallizzato. Volendo individuare l'autovettura e comunque volendo impedire loro di fuggire mi misi a correre sempre con l'arma in pugno verso l'ingresso dell'area di servizio. Era infatti mia intenzione almeno annotare il numero di targa per poter poi avvisare i miei colleghi in modo che potessero fermare l'autoveicolo lungo l'autostrada. Corsi a piedi percorrendo almeno duecento metri e giunto al punto che ho contrassegnato nella piantina con la lettera "B", rallentai la corsa e in quel momento urlai "fermi - dove andate" e vidi che uno di quei giovani non riusciva ad aprire la macchina e un altro più corpulento faceva un gesto come per lanciargli le chiavi dell'auto e in effetti l'autista a quel punto riuscì ad aprire l'auto e tutti gli altri di gran fretta salirono nell'abitacolo e l'auto partì con una certa fretta. In quella fase, mentre l'auto si trovava nella corsia di accelerazione e non aveva ancora raggiunto la cuspide che segna la fine dell'area di servizio, mentre ancora correvo dalla mia arma è partito un colpo. Avevo il braccio destro teso in posizione perpendicolare all'asse del corpo e forse un po' più alta, avevo alzato il braccio istintivamente non per puntare l'arma ma nella mimica del gesto di chi vuol far fermare una persona che fugge. Preciso che avevo considerato che ove avessi sparato nell'intento di colpire l'autovettura dalla posizione in cui mi trovavo avrei potuto invece colpire una qualsiasi delle autovetture che a quell'ora percorrevano una delle due carreggiate. La distanza era notevole. Non si trattava neppure di uno sparo in aria a scopo intimidatorio perché in tal caso avrei alzato in alto il braccio come avevo già fatto per il primo colpo. Vidi che l'autovettura proseguiva la sua corsa e riuscii a vedere il numero della targa che successivamente mi annotai nella mano. Tornato nei pressi delle auto di servizio avvisai i colleghi di aver visto questa Megane fuggire e lasciammo andare le persone che avevamo perquisito, salimmo sulle nostre auto e andammo verso il casello di Monte San Savino uscendo dalla A/1 e rientrammo in direzione Firenze. Non mi ero affatto accorto di aver colpito l'auto che fuggiva e ovviamente nulla riferii al riguardo ai miei colleghi. Dissi soltanto al collega Sciadini che nel seguire l'auto che fuggiva, mentre correvo, mi era partito un secondo colpo. Entrammo brevemente nell'area di servizio Badia al Pino est e non ci trattenemmo perché avevamo saputo via radio che era stata richiesta un'ambulanza al casello di Arezzo.".*

Il verbale dell'interrogatorio sarà poi acquisito a norma dell'art. 513, c 1, c.p.p., unitamente a quello dell'ulteriore interrogatorio reso il 27 febbraio 2008, a



seguito del rifiuto da parte dell'imputato di sottoporsi all'esame, ritualmente richiesto da tutte le parti.

Ritiene la Corte che la relativa integrale trascrizione sia quantomai utile perché trattasi di dichiarazioni rese a caldo, a pochissime ore dal fatto, circostanza questa non priva di rilevanza, se non altro per l'ovvia considerazione che, a quel momento, molti degli elementi sui quali il p.m. ha fondato l'ipotesi accusatoria, risolvendosi al promovimento dell'azione penale per il delitto di omicidio volontario, non erano ancora emersi, apparendo in proposito ben poco probabile la già avvenuta elaborazione, con addosso tutta la tensione dei fatti ancora caldi e nell'intuibile stato emotivo del momento, di una strategia difensiva non già concentrata sull'essenziale ma così attenta e lungimirante da parare in anticipo quegli elementi che solo in un secondo momento sarebbero poi emersi, e dei quali in quel particolarissimo frangente non solo non vi era ancora traccia, ma non era neppure ragionevolmente ipotizzabile potessero in futuro emergere. Basti pensare alla circostanza – della quale più avanti si riferirà – che solo l'eccezionale clamore avuto dalla vicenda a livello nazionale ha fatto sì che potessero essere raccolte preziose testimonianze, che altrimenti con tutta verosimiglianza sarebbero andate disperse, se non altro perché è tutt'altro che scontato che i testimoni si sarebbero mai resi conto di avere assistito ad uno dei segmenti di una vicenda finita tragicamente, con la morte di un giovane. Elementi che al momento del primissimo interrogatorio non potevano quindi essere noti, che sono emersi successivamente e che poi saranno puntualmente contestati all'imputato nel corso del successivo interrogatorio del 27 febbraio, senza peraltro che il quadro generale di riferimento della di lui versione subisse sostanziali mutamenti.

Sempre nel pomeriggio del giorno 11, il medico legale dott. Angelo Stamile, dell'Università degli Studi di Siena, sopraggiungeva, chiamato dal p.m. precedente, presso il piazzale della sottosezione Polstrada, ove ancora si trovava la Megane con all'interno, riverso sul sedile posteriore, il corpo senza vita del giovane Sandri. Previa autorizzazione del magistrato, il corpo veniva quindi rimosso e portato all'obitorio dell'ospedale Civile di Arezzo, per una prima ispezione esterna. All'esito degli accertamenti radiografici eseguiti alla regione cervicale e toracica<sup>25</sup>, si poteva rilevare la presenza di alcuni non meglio definiti

---

<sup>25</sup> v. foto n. 88 del fascicolo dei rilievi tecnici n. 05461 prodotto dal p.m. all'udienza del 20.3;

“oggetti metallici proiettivamente situati a livello della regione cervicale sinistra, della spalla sinistra e della regione dorsale destra”<sup>26</sup>; procedutosi quindi alle manovre del caso, si accertava posteriormente sulla regione dorsale destra, tra la felpa e la maglietta indossate, di un’ogiva di metallo di colore giallo, sporca di sangue, e, tra la maglietta e la superficie del corpo, un segmento di collana metallica di colore grigio, della lunghezza di cm. 9.6 circa, con ad uno degli estremi un gancio metallico di chiusura in parte divelto, mentre l’altro estremo si presentava irregolarmente interrotto. Quanto alla maglietta e alla felpa indossate, venivano rilevate lacerazioni a margini sfibrati, sul colletto della maglietta, sia a destra che a sinistra, e all’altezza della spalla sinistra quanto invece alla felpa.

All’esame autoptico si procedeva il giorno successivo, alla presenza dei cc. tt. prof. Costantino Ciallella e dott. Edoardo Franchi. Il c. t. del p. m. ne riferirà con relazione di data 19 dicembre 2007<sup>27</sup>. La causa del decesso veniva individuata in una emorragia metaemorragica acutissima conseguente ad una ferita da arma da fuoco prodotta da un proiettile, che aveva attraversato la base del collo, compatibile con l’ogiva del diametro di mm. 9 rinvenuta in sede di ispezione tra la maglietta e la felpa. La ferita – proseguiva il c. t. – era rappresentata da un unico tramite che originava in corrispondenza della cute del lato sinistro della base del collo, da dove si portava in profondità attraversando dapprima la muscolatura sottostante, quindi proseguiva nel fascio vasculo-nervoso del collo lesionando la vena giugulare interna sinistra e l’attigua arteria carotide comune; oltrepassato tale fascio, il tramite attraversava lo spazio compreso tra trachea ed esofago lesionando a tutto spessore la parte postero-laterale destra della trachea stessa, quindi, raggiunto il fascio vasculo-nervoso del lato destro, trapassava la vena giugulare e, senza interessare l’arteria carotide comune omolaterale, proseguiva nei tessuti molli fino a riemergere e terminare a livello della base del collo. Passando quindi alla direzione del proiettile, si affermava che si era trattato di un passaggio da sinistra verso destra e con direzione leggermente obliqua dall’alto verso il basso, e dall’indietro verso l’avanti. In particolare, si avanzava la ragionevole ipotesi che

---

<sup>26</sup> c. t. f. 55 fascicolo dibattimento;

<sup>27</sup> fascicolo per il dibattimento, ff. 53 e ss.;



l'ogiva, trapassati gli indumenti e quindi la felpa e poi la maglietta, avesse poi impattato contro la catenina che il Sandri aveva al collo, deformandola e incuneandola nei tessuti molli fino a romperla, dopodichè, attraversato il collo, ne fosse fuoriuscita sulla parte destra a livello della base, dove aveva incontrato nuovamente la catenina, deformandola e rompendola una seconda volta. Quindi, trapassato il colletto della maglietta ed esaurita l'energia cinetica, il proiettile era quindi caduto laddove era stato trovato, tra la maglietta e la felpa. Queste conclusioni, ritualmente confermate dal c.t. dott. Stamile in dibattimento - e incontestate se non con riferimento al significato da attribuire all'aspetto morfologico del foro di ingresso e alla regolarità del tramite - possono essere quindi date per pacifiche.

Sebbene si abbia a che fare con circostanza assolutamente pacifica tra le parti, e fuori discussione in relazione alla dinamica della vicenda come finora sommariamente esposta, al fine di sgombrare il campo da qualsiasi possibile equivoco o suggestione si ritiene di dover rappresentare sin da ora, nonostante il relativo dato sia emerso solo all'esito della c.t. balistica disposta dal p.m. col rito degli accertamenti irripetibili, e quindi nella pienezza del contraddittorio con i cc.tt. di parte, che gli esami comparativi svolti hanno consentito di verificare che il bossolo in sequestro e il proiettile che ha provocato la morte del giovane Sandri provengono dalla pistola Beretta in dotazione all'odierno imputato Spaccarotella<sup>28</sup>. Il che impone di concludere sullo specifico punto nel senso che ad esso Spaccarotella è certamente riferibile il colpo che ha ferito mortalmente il giovane Sandri.

### **3. Elaborazioni grafiche**

Prima di procedere oltre nella ricostruzione del fatto, valutando la condotta dell'imputato alla luce del complesso degli elementi risultati all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ritiene la Corte che sia necessario arricchire le indicazioni di massima sul contesto che fa da sottofondo alla vicenda con riferimenti ben più precisi. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di inserire nel presente elaborato degli elementi grafici relativi alle due aree di servizio e alle

---

<sup>28</sup> vedasi, in proposito, la documentazione fotografica di cui all'allegato alla parte 1 della c.t., ff. 54/83;



zone di particolare interesse, allorché ciò appaia utile ai fini della migliore comprensione della vicenda nel suo insieme e di singoli segmenti di essa.

Giova, preliminarmente, dare contezza della circostanza che i documenti grafici sono stati realizzati dal c.t. del p.m. prof. Russo, professore ordinario di topografia e cartografia presso l'Università degli Studi di Ferrara, previo rilevamento topografico della zona, operazione questa realizzata con strumentazione di eccezionale precisione e avvalendosi di metodologie estremamente sofisticate<sup>29</sup>. I rilievi topografici, GPS e laser scanner in tal modo ottenuti, unitamente alla fotografia aerea fornita dalla Polizia Scientifica, sono stati poi utilizzati per realizzare una carta topografica bidimensionale in scala 1:1.000<sup>30</sup>, previa georeferenziazione della foto aerea nel sistema di riferimento cartesiano tridimensionale, denominato "Sistema Assoluto" creato ai fini del rilievo topografico. Successivamente, sempre sulla base dei dati in tal modo ottenuti, è stato realizzato il modello tridimensionale della porzione delle due aree verosimilmente interessate allo sparo, con l'aggiunta dei dati altimetrici del terreno, relativi ai piani verticali ortogonali all'asse dell'autostrada e al profilo longitudinale di un tratto della corsia di accelerazione che dall'area Badia al Pino Est immette in autostrada. Sicché sono stati rilevati, e riportati nelle varie tavole allegate alla parte 2 della c.t. del prof. Russo (e del prof. Compagnini), anche i dati relativi al livello delle varie zone delle singole aree.

Viene quindi anzitutto inserita nel corpo del presente elaborato la riproduzione della fotografia aerea di cui alla tav. 1 bis dell'allegato alla parte 2 della c.t. del p.m. il cui ingrandimento è stato collocato a cura del p.m. nell'aula di udienza, in modo tale che i testimoni potessero ivi indicare le posizioni delle quali di volta in volta parlavano; da rilevare, in proposito, che al fine di ottenere dei punti di riferimento dotati di valenza oggettiva, ai testi sono state inoltre esibite le planimetrie delle aree di servizio fornite dalla direzione del 4° tronco della S.p.A. Autostrade per l'Italia, aggiornate al maggio 2007, ove singole sottoaree, e spazi funzionalmente adibiti, sono indicati con sigle. E per raccordare i due sistemi di riferimento, e così ottenere dati dotati appunto di valenza oggettiva in quanto agevolmente ricostruibili a posteriori, si è operato


---

<sup>29</sup> descritte nel dettaglio nella relazione, parte 2, ff. 26 e segg.;

<sup>30</sup> v. tav. 3 allegata all'elaborato dei cc.tt. del p.m., parte 2;

metodologicamente prima mostrando a ciascuno dei testi l'ingrandimento della fotografia aerea, di ovvia maggiore immediatezza quanto a richiamo del ricordo, e quindi individuando i punti di interesse sulle planimetrie, con l'indicazione della sigle che li identificavano.

Per facilitarne la comprensione, anche e soprattutto in rapporto a quanto finora esposto sulla dinamica del fatto nel suo insieme, si ritiene opportuno inserire nella riproduzione della fotografia le specifiche indicazioni relative e ai punti e alle sottoaree alle quali si è fatto particolare riferimento.



Queste poi le sezioni relative a ciascuna delle due aree.

Area Est:



Area Ovest:



Grazie alla elaborazione compiuta con la riferita georeferenziazione, le immagini di cui sopra sono state riportate in scala nella tav. 2, e si è inoltre proceduto alla relativa rappresentazione grafica, con i punti e le strutture di specifico interesse, con la tav. 3; ad esse si è fatto ricorso per la rilevazione delle distanze ogni volta che ciò potesse essere necessario o comunque utile.

### **§ 3. le testimonianze**

#### **1. premessa metodologica.**

La verifica dell'ipotesi accusatoria transita per l'accertamento, quanto più puntuale e meticoloso possibile, delle circostanze di fatto che fanno da corredo alla vicenda nel suo nucleo centrale, e quindi in particolare della condotta tenuta

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

dallo Spaccarotella, alla posizione in cui si trovava al momento in cui ha esploso quel secondo colpo e all'atteggiamento in quel momento assunto; parallelamente, alla condotta tenuta dal gruppetto del quale faceva parte il giovane Sandri durante la fuga verso l'auto, e alla posizione in cui si trovava l'auto al momento di quel secondo colpo.

Gli elementi raccolti, invero di non comune consistenza, sono rappresentati dalle dichiarazioni rese dalle varie persone che hanno assistito alla vicenda, o quantomeno a uno o più segmenti di essa. Si tratta di persone che per lavoro si trovavano all'interno dell'una o dell'altra area di servizio, e delle quali si è peraltro già riferito; degli amici della vittima che quella mattina erano con lui a bordo della Renault Megane; di altre persone che casualmente si trovavano in quel frangente all'interno dell'area di servizio ovest.

Preliminarmente, ritiene la Corte sia doveroso svolgere alcune considerazioni, funzionali alle valutazioni sulla relativa attendibilità, su quelli che con linguaggio mutuato da altre discipline potrebbero essere definiti i dati esterni alle loro deposizioni.

Trattasi in primo luogo di dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, e poi ribadite in dibattimento - talvolta con precisazioni - nei limiti del ricordo tuttora presente, dietro sollecitazione, ove necessario, nella forma della rituale contestazione ex art. 500 c.p.p..

Inoltre, per i testimoni che hanno reso dichiarazioni più incisive e penetranti quanto alla condotta dell'imputato nel contesto spazio-temporale dell'esplosione del secondo colpo, e quindi oggettivamente più rilevanti ai fini della ricostruzione di quel particolare segmento della vicenda, c'è da dar conto della circostanza di fatto che si è proceduto sempre nell'immediatezza - o meglio, nella quasi immediatezza, dato che si ha a che fare con attività compiute nei giorni 14, 15, 19 e 29 novembre - a ispezioni dei luoghi, dei quali è stata ritualmente acquisita al fascicolo per il dibattimento la documentazione fotografica.

Se, ovviamente, per le deposizioni dei colleghi dell'imputato, dei compagni di viaggio della vittima e di coloro che trovandosi per lavoro all'interno dell'area di servizio - come la Glovacka, la Lucaci, il Cannoni e il Tiezzi, e come si vedrà, la teste Anania - già dai primissimi momenti era emerso avessero assistito a un qualche segmento della vicenda, la circostanza che siano stati sentiti dagli



inquirenti già nell'assoluta immediatezza appare ovvia e scontata, tutt'altro che trascurabili appaiono invece le modalità con le quali si è pervenuti all'individuazione degli altri testimoni, e a raccoglierne quindi le relative deposizioni.

Non può certo tacersi, in proposito, la circostanza che – come già accennato in precedenza – l'eccezionale clamore che ha accompagnato a livello nazionale la divulgazione della vicenda, occasionando già nell'immediatezza, e quindi quella stessa domenica, reazioni di vario genere, anche tali da cagionare serie turbative a livello di ordine pubblico, è valsa a smuovere il senso civico di chi si era trovato, suo malgrado, a esserne testimone. Tant'è che Fabio Rossini, in viaggio da Milano a Roma con Fabrizio Galilei e Emanuele Fagioni, al tempo collaboratori di lavoro, una volta rientrato e appreso dal telegiornale cosa era accaduto, ricollegando immediatamente ciò che aveva visto ai fatti dei quali si parlava, ha ritenuto di doversi recare spontaneamente, alle ore 17, presso il commissariato di Villa Glori, in Roma, per riferirne<sup>31</sup>. Fagioni e Galilei, da lui espressamente indicati, sono stati poi sentiti di conserva. Quanto a Keiko Hirokoshi, guida turistica giapponese residente in Firenze, risulta che nei giorni immediatamente successivi ebbe a parlarne, chiedendogli consiglio sul daffare, con un amico appartenente alla Guardia di Finanza, il quale l'ha immediatamente avviata alla più vicina caserma per farle rendere – e siamo ancora al giorno 15 – le primissime dichiarazioni, che, a quel che è dato capire, verranno precisate e specificate agli inquirenti che direttamente si occupavano del caso il giorno 19, in occasione dell'ispezione dei luoghi<sup>32</sup>.

Quanto infine a Marisa Samantha Anania, cassiera al distributore di benzina presso l'area di servizio ovest, è stata anch'essa sentita lo stesso giorno 11, poi sentita nuovamente il giorno 14 e ancora il giorno 24, ed è stata ancora sentita il giorno 29, nel corso dell'ispezione dei luoghi nell'ambito della quale – presa reiteratamente visione dei luoghi nel frattempo, dato che ivi lavorava quotidianamente – correggeva la posizione dalla quale aveva visto Spaccarotella sparare, rispetto a come dichiarato il precedente giorno 24.

---

<sup>31</sup> udienza 27.3, f. 60 trascr.;

<sup>32</sup> udienza 27.3, ff. 141 e seg. trascr.;




Si tratta, quanto quindi ai testimoni nel loro insieme, di persone perlopiù prive di alcun collegamento non solo coi protagonisti della vicenda oggetto del presente processo, ma neppure coi relativi microcosmi di appartenenza, quello delle forze di polizia quanto all'imputato, e quello del tifo organizzato, o comunque dei supporters del mondo del calcio, quanto alla vittima. Persone per le quali il volontario discostamento dalla realtà così come concretamente percepita appare eventualità talmente inverosimile da non apparire neppure meritevole di una qualche seria considerazione, in quanto non supportata da alcun indizio o anche solo sospetto né sul piano della logica comune, né, meno che mai, su quello strettamente fattuale.

Diversa, sul piano strettamente metodologico, la posizione di chi a quei microcosmi invece manifestamente appartiene, per la ovvia maggiore attenzione che per tale motivo si impone all'interprete. È dato notorio - e umanamente ben comprensibile - che i vincoli di colleganza possano indurre a imbarazzi ove si tratti di riferire circostanze che appaiano quantomeno potenzialmente nocive o non favorevoli alla persona rispetto alla quale ci si sente maggiormente vicini, e possano pertanto influire in vario modo sulle dichiarazioni che direttamente la riguardano, potendo indurre mitigazioni, edulcorazioni o omissioni, quando non addirittura falsità. Ma passando dall'analisi astratta e generalissima a quella concreta, quanto ai colleghi dell'imputato si impone, con la chiarezza del caso, evidenziarne l'assoluta linearità di condotta, e l'assenza di qualsiasi tipo di tentennamento, anche quando si è trattato di riferire circostanze per costui oggettivamente imbarazzanti<sup>33</sup>; quanto agli amici della vittima, al netto di un comprensibile risentimento per colui che da loro viene percepito come unico responsabile della morte dell'amico, nella piena consapevolezza dell'assurdità dell'evento e della circostanza che solo il caso ha voluto che il colpo mortale attingesse il giovane Sandri e non uno di loro, e al netto delle ritrosie - sfociate anche in contraddizioni tra loro<sup>34</sup>, - nel riferire su fatti oggettivamente poco commendevoli sia appunto per loro stessi, sia, e soprattutto, per la memoria dell'amico ucciso, quali quelli relativi alle modalità della proditoria e gratuita

---

<sup>33</sup> vedansi, ad esempio, le circostanze relative alle di lui dichiarazioni sul fatto che il secondo colpo era stato esploso in aria come il primo;

<sup>34</sup> vedasi, ad esempio, la circostanza relativa al fatto che erano partiti insieme agli altri amici della Clio, ammessa soltanto dal Turchetti;



aggressione ai tifosi juventini, non vi sono indici di un'adulterazione della realtà anche in relazione a tutte le altre circostanze in fatto che fanno da contorno alla vicenda nel suo complesso.

Passando quindi dal piano dei dati esterni a quello strettamente contenutistico, ogni singola testimonianza è stata analizzata alla ricerca certossina di possibili sbavature, incertezze o contrasti intrinseci o con dati risultanti aliunde, tali da poterne inficiare l'attendibilità; all'esito di tali analisi, e in rapporto ai risultati così conseguiti, sono state sovente avanzate critiche o comunque riserve sulla rispondenza al vero del contenuto delle deposizioni, sovente sospettate di intervenuti inquinamenti per via di condizionamenti mediatici. Anche su questo punto è bene essere chiari: argomenti del genere rientrano nella categoria di quelli buoni per ogni occasione, e appartengono al repertorio della critica generica e aprioristica, e funzionalmente orientata, al contenuto della dichiarazioni che in tal modo si tenta di screditare.

Se il teste è monolitico, fermo su ogni particolare, lo si sospetta di avere una tesi preconfezionata e quindi tendenzialmente falsa, assumendosi magari che è per questo, e solo per questo, che la ripete fedelmente: l'ha imparata a memoria, ché altrimenti, si dice in questi casi, non è possibile che la stessa vicenda venga riferita in più occasioni in termini pressoché identici.

Se al contrario il teste mostra incertezze e indecisioni, non ricorda bene particolari sui quali viene specificamente sentito, ciò viene assunto quale indice di approssimazione, di volontà magari inconsapevole di colmare con la fantasia o con le notizie apprese aliunde – magari dai media, che nella fattispecie concreta molto si sono occupati della vicenda di cui al presente processo – i vuoti di memoria, in tal modo conformandosi ad una realtà fattasi via via strada nel sentire comune. Come dire, cioè, che il vento accusatorio o assolutorio che può avere orientato certuni o cert'altri organi di informazione può avere condizionato il testimone, anche magari solo inconsciamente, nella ricostruzione del segmento della vicenda caduto sotto la sua percezione, inducendolo a piegarla, sempre inconsciamente, alle esigenze di adeguamento a verità aprioristiche ad uso di parte; ciò, in particolare, arricchendola di particolari suggestivi o che magari si è realmente convinti che corrispondano al ricordo solo perché oggetto, nel corso del tempo, di eccezionale e costante martellamento mediatico. Senza contare, poi, il richiamo, non sempre connotato da eleganza, a smanie di protagonismo o a

cedimenti alle lusinghe della notorietà. Con la conseguenza – invero tutt'altro che scomoda - che essendo il discostamento dalla realtà inconsapevole, oltrechè incolpevole, colui che sostenga tale tesi si vorrebbe appunto esonerare dal gravoso onere di dimostrarne il rigoroso fondamento, che verrebbe ad essere sostituito da considerazioni a loro volta buone per ogni stagione, fondate su luoghi comuni o ammantate di argomentazioni a tutto concedere parascientifiche<sup>35</sup>.

È bene essere chiari, si è detto.

Ciascuno di coloro che efficacemente, anche se in modo un po' banalizzante, potrebbero essere definiti i testi chiave, è stato sentito in dibattimento molto a lungo, puntigliosamente, e anche con toni non sempre impermeabili alla tensione che ha di fatto accompagnato tutto il non facile percorso del processo. Più di una volta si è assistito a reiterazioni e repliche di domande magari paludate dietro diverse prospettazioni, ad estenuanti richieste di particolari, come se fosse razionalmente possibile ottenere un resoconto per così dire cinematografico di ciò che è stato visto, come se invece che nella mente e nella memoria i fatti ai quali ciascuno ha involontariamente assistito dovessero essersi impressi su una pellicola appunto cinematografica.

Ognuno sa che così non è e non può essere, che in realtà chi assiste ad un evento, per quanto la sua attenzione possa essere in quel momento vigile, ha difficoltà a imprimerne indelebilmente nella memoria tutti gli ancorché minimi particolari, e si sofferma inevitabilmente su quelli che più profondamente lo colpiscono, memorizzando il resto con ovvia, maggiore o minore, approssimazione.

Ognuno sa delle ulteriori difficoltà proprie della trasposizione del ricordo in parole, e quindi nella relativa narrazione, della difficoltà di esprimersi con precisione ricorrendo a categorie lessicali che sovente hanno in sé ineludibili momenti valutativi – si pensi alla descrizione delle modalità del moto di una persona, e alle componenti valutative di voci verbali del tipo “*correre*”, oppure “*camminare velocemente*” oppure “*camminare con passo affrettato*” - e, non ultima, della variabile che attiene alla sintesi operata perlopiù ad opera di terzi

---

<sup>35</sup> vedansi, in particolare, le osservazioni svolte dal c.t. della difesa dell'imputato, prof. Fenici, quanto all'attendibilità dei testimoni;



allorché il racconto viene formalizzato in un verbale. Emblematica appare, a tal proposito, la questione relativa a ciò che il Rossini ebbe a vedere al momento dello sparo da parte dello Spaccarotella: stando al verbale delle dichiarazioni rese nell'immediatezza, egli aveva visto una "vampata", poi in dibattimento egli ha invece riferito che non si trattava di una vampata nel senso di un qualcosa che ha a che fare col fuoco, ma di una piccola fumata, una nuvola bianca<sup>36</sup>. È invero notorio - e comunque è stato anche comprovato dal c.t. dell'imputato dott. Minervini, che ha prodotto in proposito adeguata documentazione fotografica - che lo sparo da una pistola del genere di quella che Spaccarotella aveva in dotazione determina una piccola fumata bianca, e non una vampata, che quindi non essendoci mai stata il Rossini, per forza di cose, non può certo avere visto. Aldilà delle interpretazioni capziose della circostanza adombrate dalla difesa<sup>37</sup>, è quindi chiaro che il termine usato nel verbale è frutto di errore che può essere dipeso da improprietà di linguaggio del teste, tra l'altro privo di competenza ed esperienza in materia di armi, oppure da difetto di comprensione da parte del verbalizzante del concetto espresso, oppure ancora da improprietà di linguaggio attribuibile direttamente al verbalizzante. Qualunque ne sia la causa, ritiene la Corte evidente non solo che la opportuna precisazione dibattimentale, chiarificatrice del pensiero in chiave di interpretazione autentica, abbia dissipato qualsiasi possibile equivoco, ma molto più in radice che tale episodio si ponga quale cartina al tornasole della suggestività e capziosità di moduli interpretativi diretti a idolatrare il dato formale, e che soffermandosi alla superficie - e cioè alla veste lessicale che cristallizza la trasposizione dei racconti - eviti di andare invece direttamente al cuore, individuando i concetti in tal modo espressi, che pur sono molto agevolmente coglibili.

Già, perché per chi li voglia realmente cogliere, i concetti espressi dai testimoni nelle loro deposizioni sono di una chiarezza realmente disarmante.

E raramente accade, come è invece accaduto in questo processo, che l'insieme di più testimonianze converga univocamente per una, e una sola, ricostruzione della dinamica della vicenda.

---

<sup>36</sup> udienza 27.3, ff. 44 e 66/67 trascr.;

<sup>37</sup> e sulle quali la Corte neppure ritiene di doversi intrattenere, tanto appaiono fuor di luogo e fuori misura;

Né, d'altro canto, la bontà dei ricordi rievocati in dibattimento – peraltro conformi nella sostanza a quelli riferiti già nell'immediatezza – può essere in qualche modo messa in discussione assumendo, come in taluni casi si è fatto, che le distanze e le posizioni erano tali da non consentire di cogliere i particolari dei quali si è invece riferito. Tacendo sull'intrinseca suggestività dell'argomento - va da sé che chi riferisce un qualcosa che non ha visto lo fa nel migliore dei casi perché suggestionato, e quindi non è un teste attendibile – è sufficiente notare che le distanze sono sì piuttosto rilevanti, Fagioni, Rossini e Galilei sono a circa 90 metri da quella che si accerterà essere la posizione statica di Spaccarotella, Hirokoshi a circa 75, Anania a circa 110, ma la giornata di sole, con ampia visibilità, l'assenza di ostacoli, e lo schiacciamento tipico della visione in profondità, consentivano senza dubbio di poter cogliere tutti i particolari che sono stati riferiti. A maggior ragione considerando che l'eccezionalità della situazione - con la relativa sensazione di pericolo anche per la propria incolumità – comportava, con tutta evidenza, una particolare attenzione. Da rilevare, infine, che anche la spettatrice con visuale meno angolata, e quindi la Horikoshi, dalla sagoma del poliziotto di spalle che aveva davanti a sé, ma non esattamente di fronte, era senz'altro in grado di rilevare la posizione delle braccia.

## **2. analisi del contenuto delle testimonianze**

I testimoni dei quali si è finora parlato come dei teste chiave sono dislocati in punti diversi dell'area di servizio Badia al Pino Ovest, quella ove si trovavano gli operatori di polizia, e tra loro anche Spaccarotella.

Altri ce ne sono nell'area est, e se ne è già parlato; si tratta in particolare di Cannoni e Tiezzi, le dichiarazioni dei quali sono a loro volta tutt'altro che scarsamente rilevanti ai fini della ricostruzione di quanto accaduto. A maggior ragione perché, come di qui a poco si vedrà, si ricordano in modo pressoché perfetto a quelle degli altri testi.

Ci sono poi gli amici della vittima, le dichiarazioni dei quali – nei limiti sopra precisati - saranno utili sia per determinare la tempistica della vicenda, sia per ricostruire in modo quanto più preciso possibile la posizione della vettura, sia da ferma che al momento in cui è stata attinta dal proiettile esploso da Spaccarotella.



Cercando di procedere con ordine, all'interno dell'area ovest c'è la Hirokoshi, che in viaggio con colleghi alla volta di Perugia, dopo avere fatto colazione presso l'autogrill, come visibile nella foto inserita sub § 2. 3., è genericamente nella zona iniziale dell'area, ne è uscita per fumare una sigaretta e si trova fuori, in corrispondenza del quarto posto auto del parcheggio più interno attiguo all'autogrill, in prossimità della comunicazione col retrostante parcheggio per i mezzi pesanti. Sente il rumore di uno sparo, si volta in direzione dell'ulteriore prosecuzione dell'area di servizio, e quindi sulla propria destra guardando verso l'autostrada, vede un poliziotto che corre attraversando l'area in senso longitudinale, costeggiando la parte più esterna della viabilità interna dell'area stessa; ad un certo momento lo vede fermarsi, alzare le braccia in posizione grossomodo ortogonale rispetto al corpo, e dopo qualche istante – un tempo comunque apprezzabile – sente lo sparo, si impaurisce e si rifugia all'interno del pullman.

In quel frangente, mentre cioè Spaccarotella sta genericamente percorrendo l'area di servizio con direzione sud-nord, nel piazzale antistante l'autogrill sopraggiunge l'auto condotta da Galilei, e con a bordo Rossini e Fagioni. Tutti e tre vedono il poliziotto procedere velocemente verso di loro con la pistola in mano, Rossini è il primo a cogliere la potenziale pericolosità della cosa e si dirige rapidamente verso l'autogrill, cercando istintivamente riparo dietro i contenitori in cemento destinati a raccogliere la spazzatura. Richiama quindi i collaboratori, e così sollecitati i due, che si sono trattiene per meglio vedere cosa stesse accadendo, lo raggiungono salendo quindi le poche scalette che portano all'atrio dell'esercizio, superano la prima porta e in quel momento avvertono il rumore dello sparo. Rossini, che è rimasto invece alla base degli scalini, lo sparo lo vede proprio, tant'è che riferisce della fumata. Il ricordo di Galilei e Rossini è quello del poliziotto fermo con entrambe le braccia tese e le gambe divaricate; quanto a Fagioni, invece, è quello di un'azione in movimento, di un braccio teso con la mano armata con la pistola.

La Anania, dal canto suo, dalla propria postazione all'interno del locale attiguo all'area di rifornimento – e quindi nella zona in cui si trovavano le due pattuglie per il controllo – incuriosita dalla confusione che si era creata nell'opposta area di servizio per via dell'aggressione ai tifosi juventini della quale si è riferito sub § 2. 1., e per via della sirena azionata dal Dall'Amico, esce



dall'edificio si posiziona proprio all'interno dell'area di rifornimento, vede lo Spaccarotella passarle vicino e proseguire procedendo verso nord sulla parte interna dell'area; ad un certo momento lo vede fermarsi, alzare le braccia fino ad una posizione più o meno ortogonale rispetto al corpo, e poi sente lo sparo.

In particolare, dopo avere riferito dei ragazzi che nell'altra area di servizio correvano in direzione dell'uscita<sup>38</sup>, la Hirokoshi ha detto che il poliziotto *“andava sul bordo del piazzale... mentre i ragazzi salivano sulla macchina, e poi questo poliziotto puntava la pistola con entrambe le mani protese [più probabilmente “tese”] e poi si è fermato certi secondi e poi ha sparato”*<sup>39</sup>; ha detto inoltre che puntava verso la macchina che stava per uscire dal parcheggio, precisando che si trattava di quella a bordo della quale erano saliti i ragazzi che prima correvano. *“Mi ricordo quando la macchina stava uscendo dal parcheggio e poliziotto aveva già una pistola e dopo che la macchina proseguiva la marcia e... e dopo un po' lui sparato, e quel momento la macchina era in movimento”*<sup>40</sup>. Ha poi mimato, su richiesta della difesa dell'imputato, la posizione statica vista assumere dal poliziotto: ciò è quanto in proposito è dato leggere nel verbale: *“si dà atto [è il presidente della Corte che parla] che la teste indica la posizione in avanti delle braccia unite perpendicolari al corpo e le mani, grossomodo, all'altezza quasi delle spalle, e sono mani riunite”*<sup>41</sup>.

Fagioni ha riferito di avere visto il poliziotto prima camminare con passo accelerato, poi correre e poi ancora rallentare<sup>42</sup>, con la pistola in mano e sempre rivolto verso l'altra area di servizio, poi di averlo visto non ancora fermo – *è stata una scena in movimento, non certo una scena ferma*<sup>43</sup> – col braccio teso in direzione sempre dell'altra area di servizio. Mentre correva, gridava qualcosa del tipo *“fermi, scappano”*<sup>44</sup>; sente ancora gridare *“scappano, scappano”* poco prima

---

<sup>38</sup> udienza 27.3, f. 125 trascr.;

<sup>39</sup> udienza 27.3, f. 126 trascr.;

<sup>40</sup> udienza 27.3, ff. 127/8 trascr.;

<sup>41</sup> udienza 27.3, f. 149 trascr.;

<sup>42</sup> udienza 27.3, f. 8 trascr.;

<sup>43</sup> udienza 27.3, f. 10 trascr.;

<sup>44</sup> udienza 27.3, f. 5 trascr.;

di sentire lo sparo, che non vede perché a quel momento è tra le due porte a vetri dell'ingresso dell'autogrill, voltato in direzione opposta a quella rispetto alla quale si trova il poliziotto. Non ha saputo indicare cosa ci fosse nella direttrice verso la quale era orientato il braccio teso del poliziotto *“non si vedeva nulla... cioè non riuscivamo a capire cosa c'era, si intravedeva forse un tettino di una macchina o qualcosa tipo blu, non lo so, però non sono sicuro”*<sup>45</sup>. Di particolare importanza, ai fini della ricostruzione della tempistica dell'accaduto, quanto dichiarato il 15 novembre agli inquirenti, che, oggetto di rituale contestazione, verrà confermato in dibattimento: *“in quel momento [quando cioè egli insieme a Galilei si era soffermato nello spazio antistante le scale di accesso all'autogrill per vedere cosa stava accadendo], Rossini mi chiamò bruscamente mi voltai salii le scale, aprii la prima porta dell'autogrill e in quel momento sentii lo sparo, mi raggiunsero Rossini e Galilei e ci domandammo cosa era successo e perché quell'agente sparava. Quindi riuscimmo forse neppure dopo un minuto dallo sparo e vidi nuovamente lo stesso agente di Polizia che ritornava a piedi verso le volanti sempre con la pistola in pugno”, guardammo dall'altra parte per vedere quale fosse l'obiettivo ma non notai nulla di particolare”*.

Rossini, dal canto suo, che ha osservato l'intera scena non senza preoccupazione – per sé e per i suoi collaboratori – portandosi rapidamente fino al basamento delle scalette, ha visto il poliziotto correre con la pistola in mano, lo ha udito gridare *“scappa, scappa”*, lo ha visto poi fermarsi, puntare con entrambe le braccia tese dall'altra parte, cercare la posizione e quindi sparare, notando quindi il fumo bianco che usciva dalla canna della pistola<sup>46</sup>. Non è stato in grado di riferire cosa potesse esserci nella direttrice del tiro, riferendo che per quanto era riuscito a vedere il poliziotto puntava verso l'aldilà, dove poteva esserci un qualcosa che non era riuscito a focalizzare, un qualcosa di bianco, forse una macchina<sup>47</sup>. Lungamente e reiteratamente sentito sulla riferita fase di puntamento, Rossini si è così espresso: *“ricordo che cerca la posizione ... si ferma, si risposta per, come dire se, va beh, l'idea che mi viene non ... tipo poligono, non*

---

<sup>45</sup> udienza 27.3, f. 8 trascr.;

<sup>46</sup> udienza 27.3, ff. 42/44;

<sup>47</sup> udienza 27.3, f.67 trascr.;

so, una cosa di questo genere”<sup>48</sup>; “... ha cercato un assestamento, nel senso che si è spostato più volte”, e a fronte della domanda “era un assestamento rispetto a che cosa?” ha risposto “...io non ho pensato che era un assestamento su qualcosa, io ho visto solamente muoversi e cercare un assestamento”<sup>49</sup>; ancora, alla domanda diretta a dare a quella fase una dimensione temporale, rispondeva “è stato un assestamento che non ho cronometrato se si è mosso tre, quattro o cinque volte, è stata una sequenza di immagini, di ricordi... io mi ricordo che ... cioè non l’ho visto prendere l’assestamento, fermarsi e puntare, l’ho visto che si muoveva”<sup>50</sup>; alla richiesta del presidente di meglio chiarire cosa intendesse dire con l’espressione “assestamento”, rispondeva “posizionamento, cioè non so come spiegarlo, si è mosso più volte prima di sparare”<sup>51</sup>, e ancora “cioè forse la cosa che mi aveva colpito, non vedendo io nulla aldilà, perché non ho visto... che cercasse la posizione, quindi io l’ho definito forse assestamento nel senso che non è che si è messo davanti alla rete e ha sparato, ha cercato... è come se seguisse un qualcosa che io non vedevo, forse lo definisco assestamento”<sup>52</sup>; rispondendo alla domanda, sempre di tipo riepilogativo e definitorio della p.c., diceva “non so se si dice assestamento o posizionamento, comunque ho visto questa persona muoversi in vari step...”<sup>53</sup>.

Galilei, il conducente della vettura, parlando dell’andatura del poliziotto riferisce di un passo affrettato costeggiando la rete autostradale, dice poi che aveva la pistola in mano e guardava dall’altra parte, cioè verso l’altra area di servizio: “inizialmente li ho seguiti [i movimenti del poliziotto], poi ho cercato di capire cosa stesse guardando, perché guardava dall’altra parte della strada ... nell’altra area di sosta, però non riuscivo a capire cosa ci fosse perché non riuscivamo a vedere nulla, poi a un certo [punto?] ho visto che c’era un’automobile

---

<sup>48</sup> udienza 27.3, ff. 42/3 trascr.;

<sup>49</sup> udienza 27.3, f. 55 trascr.;

<sup>50</sup> udienza 27.3, f. 56 trascr.;

<sup>51</sup> udienza 27.3, f. 57 trascr.;

<sup>52</sup> udienza 27.3, f. 58 trascr.;

<sup>53</sup> udienza 27.3, f. 59 trascr.;

*parcheggiata con delle persone lì fuori ... e sinceramente non ho capito cosa, cosa ci fosse in quell'automobile ... inizialmente credevo fosse, magari, un tentativo di rapina da qualche, da parte di qualche malvivente perchè non riuscivo a capire, perché vedevo solo un'automobile.*"<sup>54</sup>. Ha riferito di avere visto il poliziotto fermarsi, e, stando fermo con gambe divaricate e braccia perpendicolari al corpo, pistola impugnata con entrambe le mani, puntare *"verso quell'automobile dove stava succedendo qualcosa"*<sup>55</sup>. Quando vede il poliziotto che, fermo, punta verso l'auto, Galilei si impaurisce e corre verso l'autogrill, dando quindi le spalle da allora in poi rispetto alla scena, che egli non è quindi più in grado di vedere; in quel momento, la vettura verosimilmente oggetto delle attenzioni del poliziotto è ancora ferma, e con delle persone che dovevano ancora salire<sup>56</sup>. Una volta superata la prima porta, sente lo sparo, e allora si volta, cerca di guardare cosa sta accadendo, perde qualche istante per trovare una posizione favorevole per essergli la visuale ostruita da una tettoia, e quando riesce a vedere nota il poliziotto che sta tornando indietro, e la macchina che stava iniziando ad uscire<sup>57</sup>. Chiamato dalla difesa dell'imputato a specificare con maggior precisione dove l'auto si trovasse in quel preciso momento, Galilei si esprime dicendo che *"stava iniziando a partire"* dal parcheggio<sup>58</sup>, era nella parte iniziale della corsia di immissione, per tale intendendosi il segmento di essa che va dalla fine del parcheggio alla cuspide sulla sinistra, zebra in giallo<sup>59</sup>.

La Anania, portatasi come già detto all'interno dell'area di rifornimento, vede nell'altra area di servizio i ragazzi che corrono, vede Spaccarotella correre e ne segue con lo sguardo il percorso; a un certo momento lo vede fermarsi, posizionarsi con le braccia tese in avanti e le mani unite: così, in particolare, ella si esprime: *"cioè ho visto che si posizionava come se volesse fare chissà che cosa, e*

---

<sup>54</sup> udienza 27.3, ff. 88 e seg. trascr.;

<sup>55</sup> udienza 27.3, ff. 91/7 trascr.;

<sup>56</sup> udienza 27.3, f. 103 trascr.;

<sup>57</sup> udienza 27.3, f. 108, e anche f. 96, trascr.;

<sup>58</sup> udienza 27.3, f. 110 trascr.;

<sup>59</sup> udienza 27.3, f. 111 trascr.;

*poi ho sentito lo sparo e quindi ho potuto immaginare*<sup>60</sup>; *“l’ho visto che comunque era... si era posizionato per... per mirare”*<sup>61</sup>. Alla domanda *“cosa vuol dire che si è posizionato?”*, rispondeva la Anania *“cioè nel senso che correndo poi si è fermato lì al guard-rail”*, guardando verso l’altra area di servizio, e alla ulteriore domanda *“ha visto se avesse come... diciamo così avesse sporto le braccia in direzione di quella autovettura di cui lei ha riferito prima?”* rispondeva *“mah, l’ho visto che comunque puntava verso quella traiettoria”*, lungo la cui direttrice si trovava l’auto cui avevano fatto capo i ragazzi che poco prima aveva visto correre nell’altra area di servizio<sup>62</sup>. Escludeva la Anania di avere visto movimenti delle braccia durante la fase di puntamento, precisando infine che al momento dello sparo l’auto oggetto delle verosimili attenzioni del poliziotto era già partita<sup>63</sup>.

### **3. atteggiamento e posizione di Spaccarotella.**

Orbene, aldilà di sfumature nel resoconto dei fatti che possono ovviamente dipendere sia dalle modalità spazio temporali della concreta percezione del fatto, e quindi vuoi dalla concreta visuale – che è in funzione sia dell’angolo prospettico che della distanza – che del tempo in cui l’attenzione di ciascuno è stata catalizzata da quella scena, sia dalla capacità di cogliere e memorizzare l’uno o l’altro degli infiniti particolari astrattamente coglibili, sia infine dalla capacità di rendere a parole ricordi che si fondano su impressioni visive, enucleando dalle singole dichiarazioni i concetti espressi è agevole andare alla sostanza di ciò che i testimoni hanno riferito di avere visto. Hanno visto un poliziotto, come tale riconoscibile dalla divisa indossata, che dopo avere percorso velocemente a piedi, con una pistola in mano (l’unica a non averla notata è stata la Anania) buona parte dell’area di servizio in senso longitudinale, si è ad un certo momento fermato, si è soffermato per un tempo ovviamente non definibile in termini assoluti ma senz’altro inquadrabile nella categoria della apprezzabilità, e quindi per un tempo apprezzabile, con le braccia tese e mani unite in direzione di

---

<sup>60</sup> udienza 27.3, f. 157 trascr.;

<sup>61</sup> udienza 27.3, f. 158 trascr.;

<sup>62</sup> udienza 27.3, f. 160 trascr.;

<sup>63</sup> udienza 27.3, f. 163 trascr.;



un'auto che si trovava nell'opposta area di servizio, che dava pertanto l'idea di puntare. Hanno sentito poi tutti il rumore del colpo d'arma da fuoco – il Rossini è l'unico ad averlo anche visto – e hanno ovviamente subito compreso che il poliziotto impugnava una pistola e che aveva sparato, in direzione appunto di quell'auto che era appena partita. Rossini, in particolare, ha notato che la fase del puntamento è stata non totalmente statica, ma con variazioni dell'assetto di tiro che egli ha descritto con grande efficacia, illustrando in modo chiaro e del tutto inequivoco come l'impressione che quei movimenti gli avevano dato era quelle che il poliziotto puntasse verso un obiettivo in movimento. Tale circostanza, seppure non notata dagli altri testimoni – ma, come si è già rilevato, ognuno ha visto quello che ha visto e ha notato quello che ha notato, e poi non tutti erano in posizione favorevole per poter cogliere movimenti tutto sommato abbastanza fini – non si vede perché non dovrebbe rispondere a quanto dall'attento Rossini effettivamente notato e memorizzato, e in relazione alla relativa rispondenza alla realtà fattuale non si vede proprio perché si dovrebbero avanzare dubbi o perplessità di sorta.

Da notare, infine, come la circostanza relativa al tempo, genericamente definibile come certamente apprezzabile, in cui Spaccarotella è rimasto fermo, in posizione anch'essa genericamente definibile di tiro, è robustamente supportata da ulteriori elementi, di indubbio valore probatorio.

Come si è visto, la corsa dei ragazzi verso le auto e di Spaccarotella lungo la propria area di servizio si sono svolte per così dire in parallelo.

Riferisce Tiezzi che quando è uscito dal proprio esercizio per vedere se il ragazzo investito da quelli della Classe A si fosse fatto male, lo Spaccarotella, in quel momento di fronte a lui nell'altra area di servizio, gli aveva gridato di prendere la targa, al che egli si era avvicinato all'auto tanto da udire la frase *“svelti svelti che si arrivano”* della quale già si è riferito – e manifestamente riferibile a quelli della Classe A, coi quali dovevano essere evidentemente regolati i conti per via dell'investimento del Turchetti – ne aveva rilevato il numero di targa, era quindi tornato all'interno del proprio esercizio, e dopo qualche momento<sup>64</sup> aveva sentito lo sparo.

---

<sup>64</sup> *“qualche secondo, due, tre quattro secondi”*, dice esso Tiezzi, udienza 21.3, f. 62 trascr.;

Non dissimili, quanto alla sostanza, le dichiarazioni rese su tale particolare segmento da Cannoni. Dopo l'investimento del Tuchetti, sempre seguendo con lo sguardo il percorso dei ragazzi, si era affacciato all'esterno dell'esercizio, notandoli così nell'atto di salire a bordo della Megane; in quel frangente, aveva udito lo Spaccarotella che, dall'altra area di servizio, urlava di prendere la targa, e allora *"ho girato tutto intorno allo stabile [non correndo, ma camminando con passo sostenuto, specificherà poi in proposito Cannoni], sono entrato dentro, davanti alla cassa, ho appuntato la targa e dopo trascorsi circa altri due tre secondi ho sentito uno sparo"*.<sup>65</sup>.

Risulta quindi, univocamente, che tra il momento in cui Spaccarotella ha gridato a Tiezzi e Cannoni di prendere la targa della Megane, e quello in cui poi ha sparato è intercorso un lasso di tempo di una certa consistenza oggettiva, tale da consentire ad entrambi costoro di fare ciò di cui si è riferito. Ove si consideri, quindi, che in quel momento esso Spaccarotella si trovava – come riferito da Cannoni<sup>66</sup> - all'altezza della fine della siepe immediatamente successiva a quello che nella prima delle immagini inserite nel presente elaborato viene definito cumulo di terra smossa, e quindi non molti metri prima del punto dal quale ha verosimilmente sparato, ne deriva che egli ha avuto tutto il tempo per terminare il proprio percorso, fermarsi e soffermarsi nella fase di puntamento per una quantità di tempo certamente apprezzabile, così come riferito dai testimoni.

D'altro canto, è risultato – per averlo riferito non solo gli amici della vittima ma anche lo stesso imputato nelle proprie primissime dichiarazioni - che le operazioni che avevano consentito ai cinque della Megane di mettersi in assetto da partenza erano state piuttosto macchinose; pare che i primi a raggiungere l'auto siano stati il giovane Sandri e l'amico Simone Putzolu, poi pare che sia arrivato il più corpulento Federico Negri, e per ultimi Marco Turchetti, lentamente perché zoppicante, e Francesco Giacca, che lo aiutava. Proprio l'infortunio subito dal Turchetti lo aveva indotto a cedere la guida al Giacca, al posto del quale egli si era quindi accomodato sul sedile posteriore dietro il conducente, ma esso Giacca non era stato capace di far funzionare i dispositivi per la messa in moto, sicché, discesi entrambi dalla vettura, si erano scambiati i posti, e alla guida era tornato

---

<sup>65</sup> udienza 21.3, ff. 42 e seg. trascr.;

<sup>66</sup> udienza 21.3, f. 49 trascr.;


il Turchetti. Circostanza questa che vale a dare piena contezza del perché pur a fronte di un'ovvia premura – c'era da sfuggire alla Polizia e comunque ai possibili accertamenti per via dell'aggressione, e c'era forse anche da raggiungere quelli della Classe A – le operazioni di ripartenza si siano protratte così a lungo.

Passando quindi alla posizione statica dello Spaccarotella al momento in cui ha sparato, i testimoni l'hanno indicata nell'ambito delle ispezioni dei luoghi dei quali già si è riferito, le cui risultanze - peraltro puntualmente confermate in dibattimento – sono comunque pienamente utilizzabili ai fini della decisione, per essere i relativi verbali ritualmente confluiti nel fascicolo per il dibattimento. L'estrema tempestività delle ispezioni dei luoghi, eseguite in un contesto di freschezza dei ricordi, e l'intrinseca efficacia del metodo adottato – l'indicazione in loco, riproducendo idealmente la situazione vista, è certamente più attendibile rispetto all'indicazione in una planimetria – rendono le relative risultanze della massima attendibilità, nei limiti ovviamente, intrinseci ad ogni ricostruzione a posteriori, della precisione del ricordo che viene in tal modo fatto riaffiorare.

Quali punti di riferimento sono stati assunti dei tombini, situati appena oltre il margine esterno – e quindi verso l'autostrada - della corsia di accesso all'area di servizio ovest, coperti da grate di ferro e individuabili perché in corrispondenza di ciascuno di essi il cordolo di cemento che delimita la corsia dall'adiacente area sterrata, che si protrae fino alla rete di recinzione del tracciato autostradale, disegna una rientranza di forma rettangolare, tale appunto da far sì che il tombino rimanga sul piano ed quindi anche al livello della strada.

I tombini presi in considerazione sono stati indicati col n. 6 quello più a nord e col n. 7 l'altro, situato in corrispondenza della fine della siepe attigua al cumulo di terra smossa.

Questa a fianco è la rappresentazione grafica, sempre in scala, della zona, con inoltre l'indicazione del punto in cui si trovava ciascuno dei testimoni.



*fr*

Mentre Fagioni, Rossini e Galilei sono stati piuttosto generici nell'indicare l'area tra i due tombini, che distano m. 18 circa l'uno dall'altro, sia Horikoshi che Anania sono state più precise, individuando la zona del tombino n. 6; uno o due metri alla sinistra di esso, e quindi verso nord, la Horikoshi<sup>67</sup>, uno o due metri alla destra, e quindi verso sud, la Anania<sup>68</sup>.

Tenendo presente la posizione particolarmente favorevole in cui si trovava la Horikoshi in quanto quasi sulla direttrice del tombino 7, la di lei indicazione appare quantomai preziosa e attendibile; altrettanto quanto alla Anania la quale, pur da maggior distanza, guardava però la scena da un'angolazione con visuale verso nord e quindi totalmente libera da ostacoli visivi, senza contare poi che avendo ella in precedenza fornito una diversa indicazione – molto più a sud, grossomodo all'altezza delle siepi – e avendo avuto poi modo di ripensarci e di ricontrollare con calma, dato che per il lavoro che al tempo svolgeva quell'area di servizio la frequentava quotidianamente, la precisazione successiva, sulla cui correttezza ella si è detta sicura, si pone quale indice di un'avvenuta individuazione con ben pochi margini di incertezza. Quanto alla più generica indicazione di Fagioni, Rossini e Galilei, che si sono limitati a indicare un'area peraltro piuttosto estesa, tale approssimazione è ben comprensibile ove si consideri che l'angolo prospettico dal quale essi osservavano la scena non poteva non porre quale ingombrante punto di riferimento quella siepe che da un certo punto in poi ostruiva la visuale, e che la visualizzazione in diagonale, da nord, comportava nella visuale una sorta di schiacciamento dei due tombini verso la siepe stessa, con l'effetto visivo di avvicinarli, e di avvicinarli quindi inoltre alla siepe. Ecco quindi che tale indicazione, di per sé comunque importante, non solo non contrasta con quelle fornite dalla Horikoshi e dalla Anania, ma integrandosi con esse indubbiamente finisce col rafforzarle.

#### **4. posizione dell'auto.**

Proseguendo quindi nella ricostruzione della vicenda, ritiene la Corte ci si debba ora occupare della Renault Megane, per accertarne – ovviamente nei limiti


---

<sup>67</sup> v. fotografie nn. 7 e 8 allegate al verbale di sopralluogo del 19.11, fascicolo per il dibattimento, f. 428;

<sup>68</sup> v. fotografie nn. 11 e 12 allegate al verbale di sopralluogo del 29.11, fascicolo per il dibattimento, f. 417;

del possibile – la posizione da ferma, e il punto in cui si trovava allorché è stata colpita dal proiettile esploso dallo Spaccarotella.

Per la migliore comprensione dei riferimenti, può essere utile l'inserimento di un ulteriore elemento grafico, quello già inserito arricchito di altre indicazioni.



Quanto alla posizione statica, è pacifico – per averlo detto praticamente tutti i testimoni ad eccezione di Meoni e Sciadini, i quali verosimilmente per effetto della notevole angolazione della loro prospettiva hanno collocato l'auto più avanti, all'altezza del cancello – che la vettura era stata lasciata in sosta nell'area del parcheggio retrostante l'esercizio Bonjour, individuabile nell'immagine di cui sopra con la lettera P. Si tratta di una rientranza nella corsia di immissione in autostrada, con nove posti auto allineati in verticale e a sbalzo a tre a tre con profondità diverse, anche se di poco. I tre posti più a nord sono quindi più in profondità degli altri.

Cannoni e Tiezzi, che avevano avuto modo di vedere con attenzione l'auto ferma, ma anche i compagni di viaggio della vittima, riferiscono che la vettura era stata lasciata in corrispondenza degli ultimi due posti, in parallelo rispetto all'asse stradale, e quindi pronta per la ripartenza. Qualcosa di più preciso riferisce in proposito il conducente Turchetti, che ha spiegato in dibattito di

*f*

averla lasciata *“non proprio a spina di pesce ma di traverso ... con il muso diciamo rivolto verso l'autostrada ... diciamo a spina di pesce però al contrario, in maniera perpendicolare verso l'autostrada ... era posizionata di traverso ... in obliquo”*<sup>69</sup>; il Giacca, dal canto suo, ha poi precisato che l'auto, pur parallela all'asse stradale, era stata comunque parcheggiata *“nella rientranza”*<sup>70</sup>. Non sussistendo motivi di sorta per disattendere tali dati, per i quali possibili inquinamenti da risentimenti o altro non sembrano ragionevolmente praticabili, la conclusione alla quale sullo specifico punto si può razionalmente pervenire è che l'auto era stata lasciata in posizione strategica in relazione allo scopo della sosta, quello di aggredire i tifosi juventini: in disparte, il più possibile fuori dallo sguardo di occhi indiscreti, e soprattutto in posizione ottimale per una ripartenza veloce. E quindi un po' all'interno della rientranza del parcheggio per consentire comunque il transito alle altre auto, già in direzione dell'uscita e leggermente obliqua sulla sinistra per accelerare al massimo appunto l'uscita dalla rientranza e la ripartenza.

Più complessa e articolata, invece, la ricostruzione della posizione in cui la vettura si trovava allorché è stata attinta dal colpo di pistola.

Come poco sopra chiarito, le operazioni all'esito delle quali tutti i giovani si sono collocati ai rispettivi posti e la vettura è riuscita a ripartire sono state piuttosto lente, il tutto peraltro in un contesto in cui quei giovani avevano fretta, presumibilmente sia per il timore della Polizia sia per raggiungere quelli della Classe A. E' quindi ragionevole che la partenza non sia avvenuta in modo tranquillo – come i compagni della vittima hanno infruttuosamente cercato di accreditare in dibattito – ma con una certa, anche notevole decisione, che non è sfuggita all'occhio del pur lontano, ma ben esperto, assistente Meoni<sup>71</sup>.

I compagni di viaggio della vittima, sentiti tutti sullo specifico punto, hanno fornito indicazioni mediamente piuttosto generiche, manifestando chiaramente di non avere ricordi molto chiari, il che è ampiamente comprensibile ove si consideri per un verso la oggettiva difficoltà di focalizzare il punto preciso in cui si verifica un certo fatto per chi in quel frangente si trovi a bordo di un'auto in fase di

---

<sup>69</sup> udienza 25.3, ff. 151 e seg. trascr.;

<sup>70</sup> udienza 25.3, f. 212 trascr.;

<sup>71</sup> udienza 20.3, f. 43 trascr.;

rapida accelerazione, sia, soprattutto, perché l'eccezionale drammaticità di ciò che si è verificato – emersa sin dal primissimo istante – non ha certo consentito di incentrare l'attenzione sul contesto spaziale che gli faceva da sottofondo. Come dire, cioè, che non è ragionevolmente ipotizzabile costoro possano fornire indicazioni diverse e più precise rispetto a quella – di contenuto invero essenziale e piuttosto generico – che allorché hanno avvertito il rumore sordo del proiettile che infrangeva il finestrino e ne hanno percepito le conseguenze l'auto era in movimento, ripartita da poco o pochissimo. Qualche elemento in più può fornirlo anche in questo caso il Turchetti, che in quanto conducente aveva dei punti di riferimento in più, ad esempio la marcia a quel momento innestata, che pare fosse ancora la prima: *“a quel punto [dopo cioè lo scambio di posti col Giacca] metto in moto, metto la prima faccio un cinque sei metri e sento un tonfo sordo...”*<sup>72</sup>. Non sono i cinque/sei metri a colpire – per lui si tratta evidentemente di un modo di dire per indicare una distanza genericamente breve, tant'è che poco oltre dirà che mancavano cinque/sei metri all'immissione in autostrada, il che non è compatibile con la precedente indicazione dato che la corsia non misura 10/12 metri, ma non meno di 60 – ma è il riferimento alla prima marcia a rendere plasticamente l'idea di una marcia appena avviata, di un'auto come si è visto in forte accelerazione ma che, appena partita, non può avere ancora percorso se non pochi metri.

La Hirokoshi ha individuato in sede di ispezione dei luoghi il punto in cui si trovava la vettura al momento dello sparo collocandolo all'incirca all'altezza del cartello Firenze, situato come sopra visibile alla confluenza tra le due corsie, interne all'area di servizio, che la percorrono in senso longitudinale all'esterno e all'interno; per dare un punto di riferimento, si precisa che la distanza tra la fine del parcheggio e il punto di intersezione con la retta che, partendo appunto da detto cartello, attraversa la corsia di accelerazione in senso ortogonale rispetto all'autostrada è quantificabile sull'ordine dei 27 metri. Tale particolare, quello appunto relativo alla posizione della vettura al momento dello sparo, la testimone in dibattimento non lo ricordava, tant'è che per riportarglielo alla mente si è dovuti ricorrere al mezzo tecnico della contestazione; le modalità con le quali a ciò si è provveduto – e che hanno dovuto anche scontare difficoltà linguistiche

---

<sup>72</sup> udienza 25.3, f. 160 trascr.;

avendosi a che fare con persona che, sia pur con una buona padronanza dell'italiano, è pur sempre di lingua madre giapponese – hanno comportato una sorta di equivoco, sul quale la difesa dell'imputato ha posto l'accento. La contestazione è stata infatti compiuta richiedendo alla teste se ricordava di avere riferito quella particolare circostanza alla p.g. *“quando venne... quando fece il sopralluogo lei disse alla Polizia che la macchina si trovava vicino al cartello Firenze quando è stata colpita dal colpo di pistola sparato dal poliziotto, se lo ricorda questo?”*, e la risposta è stata *“ah sì, questo sì”*<sup>73</sup>, il che ha consentito alla difesa dell'imputato di argomentare nel senso che la risposta della teste si riferiva alla circostanza relativa dell'avvenuta deposizione, e non al contenuto della stessa. Come dire, cioè, che ai fini della spendibilità ai fini della decisione si dovrebbe avere riferimento non già alla circostanza di fatto del ricordo della donna di avere visto l'auto in quel punto particolare, ma solo ed esclusivamente alla diversa circostanza di fatto dell'aver detto alla p.g. di avere visto l'auto in quel punto. Aldilà della manifesta capziosità della questione, giova comunque rilevare che l'individuazione del punto del quale si è riferito è stata compiuta dalla Hirokoshi nel corso dell'ispezione dei luoghi del giorno 20 novembre, il cui verbale è legittimamente confluito nel fascicolo per il dibattimento<sup>74</sup> in quanto atto irripetibile, per la evidente impossibilità di riprodurre in dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un determinato contesto spaziale e modale non rinnovabile, situazione che risulterebbe altrimenti dispersa ai fini probatori<sup>75</sup>.

Ecco quindi che il ricordo rievocato dalla Hirokoshi in dibattimento, ricollegandosi all'ispezione dei luoghi, atto irripetibile e in quanto tale pienamente utilizzabile, comporta la convalida – peraltro non necessaria – del relativo contenuto, e quindi anche della parte in cui si fa riferimento all'individuazione del punto in cui si trovava l'auto al momento dello sparo.

---

<sup>73</sup> udienza 27.3, f. 140 trascr.;

<sup>74</sup> fascicolo per il dibattimento, ff. 419 ss.;

<sup>75</sup> in termini, tra le altre, Cass., sez. 5, 17.6.04, n. 33893: *tali atti, da considerarsi genuini se sottoscritti dagli ufficiali precedenti, nell'ambito delle prove dirette apportano un contributo di conoscenza di particolare rilievo in quanto, a differenza della testimonianza non sono affidati alla capacità di memorizzare del dichiarante ed in codesta ottica essi, [e] non necessitano di ulteriore conferma dibattimentale da parte degli operanti;*



Non di particolare utilità appaiono poi le dichiarazioni rese sullo specifico punto dalla Anania, il cui ricordo è circoscritto alla circostanza di fatto che al momento dello sparo la vettura era già partita<sup>76</sup>, senza peraltro essere in grado di specificare nulla di più preciso.

Particolare rilevanza ritiene la Corte sia invece da ricollegare alle dichiarazioni rese dal teste Galilei.

Come già riferito allorché si è parlato del contenuto della sua deposizione, egli lo sparo non ha visto ma solo sentito, al che si è spostato affacciandosi per poter vedere, e in quel momento ha visto l'auto che era appena partita - *“era ancora in prossimità del parcheggio, stava iniziando a partire”*<sup>77</sup> - e il poliziotto che tornava indietro. Tale indicazione è quindi riferita non al momento dello sparo, ma alla fase ad esso immediatamente successiva; lo sparo c'è già stato, è trascorso quel minimo di tempo che gli ha consentito, una volta captato il rumore e focalizzato di che cosa poteva trattarsi, di spostarsi quel tanto che era sufficiente per permettergli di vedere, e per individuare la posizione dell'auto a quel momento il concetto che egli esprime in modo chiaro e univoco è quello che l'auto era in movimento, ma appena partita e quindi ancora in prossimità del punto in cui fino a pochissimi istanti prima l'aveva vista ferma. Chiamato a rapportarsi a punti di riferimento che consentissero di circoscrivere la portata indubbiamente valutativa dei concetti fino a quel momento espressi, nel corso del controesame della difesa dell'imputato il Galilei ha quindi chiarito che, rispetto al segmento stradale che va dalla fine del parcheggio alla cuspide sulla sinistra, la vettura si trovava non in una posizione mediana, ma più spostata verso il parcheggio<sup>78</sup>.

Ricapitolando sullo specifico punto: le indicazioni fornite da Turchetti e Galilei risultano sostanzialmente sovrapponibili, individuando un punto collocabile nelle immediate vicinanze della fine del parcheggio ove si trovava l'auto in sosta. Quella fornita da Horokoshi, la quale prendendo quale punto di riferimento visivo un cartello finisce con l'individuare un'area più che un punto, non essendo dato sapere se nell'ideale istantanea di quello specifico momento


---

<sup>76</sup> udienza 27.3, f. 163 trascr.;

<sup>77</sup> udienza 27.3, f. 110 trascr.;

<sup>78</sup> udienza 27.3, f. 111 trascr.;

l'auto fosse leggermente a nord o a sud del cartello, e cioè prima o dopo di esso, non solo non contrasta con le altre, non solo con queste è pienamente compatibile, ma in relazione alla porzione di quell'area collocabile a sud, e quindi più vicina al parcheggio, con esse a sua volta risulta sostanzialmente sovrapponibile. Il tutto a maggior ragione considerando l'angolo prospettico dal quale la teste osservava la scena, che impone di retrocedere, stando appunto alla di lei visuale, di almeno un paio di metri il punto di proiezione del cartello sulla corsia di immissione. Questa la relativa immagine:



Dall'analisi coordinata delle testimonianze assunte, in particolare del dato più oggettivo riportato da Turchetti – il quale come esposto ha offerto l'importante punto di riferimento della circostanza che l'auto era ancora con la prima marcia innestata allorché ebbe a sentire lo sparo - con le ovvie, e ineliminabili, approssimazioni del caso, può quindi ritenersi ragionevolmente accertato che al momento in cui Spaccarotella ha esploso il colpo che ha ferito mortalmente il giovane Sandri, la vettura a bordo della quale quest'ultimo si trovava era collocabile in un'area compresa tra la parte terminale del parcheggio e la parte iniziale della corsia di immissione che dal parcheggio stesso di diparte. Appena partita dal parcheggio, stava quindi percorrendo, in fase di accelerazione, la primissima parte della corsia di immissione in autostrada.

Collocazione, questa, certamente compatibile con quanto dichiarato dall'imputato nell'immediatezza, prima cioè che venissero acquisiti gli elementi finora analizzati; senza contare, comunque, che, come preciserà nel corso del successivo interrogatorio del 27 febbraio, lo Spaccarotella colloca l'auto ferma "in

*quello spiazzo, davanti al cancello c'è una strada privata, pronta col muso...*<sup>79</sup>, e quindi in posizione molto più avanzata di quella nella quale realmente si trovava.

Aldilà di tale imprecisione – la stessa dei colleghi Meoni e Sciadini, verosimilmente per via delle medesima matrice prospettica – il riferimento operato dall'imputato alla circostanza di fatto che al momento dello sparo la vettura non aveva ancora raggiunto la cuspide, la quale rispetto al cancello si trova una ventina di metri più avanti, vale a significare che comunque per la sua percezione la vettura era appena partita dal punto in cui si trovava in sosta e non aveva ancora percorso se non qualche metro. E quindi, trasferita idealmente tale circostanza nella concretezza della situazione così come accertata, con l'auto ferma non già all'altezza del cancello ma nella parte terminale del parcheggio, se ne desume che l'indicazione fornita da Spaccarotella finisce nella sostanza con l'essere a sua volta sostanzialmente sovrapponibile rispetto a quella fornita dai testi dei quali si è riferito.

### **5. sintesi della circostanze oggetto di accertamento**

Alla luce dell'analisi finora compiuta, possono essere ritenute oggetto di avvenuto accertamento le seguenti circostanze:

- Spaccarotella ha percorso l'area di servizio in senso longitudinale, con la pistola in mano, ad andatura sostenuta, intervallando la corsa all'andatura veloce, fino ad arrestarsi all'altezza, o quantomeno in prossimità, del tombino n. 6;
- colà, fermo, si è trattenuto una quantità di tempo non esattamente individuabile ma certamente apprezzabile, con una o più probabilmente tutte e due le braccia tese, e le mani unite o quanto meno con atteggiamento tale da dare l'idea avesse le mani unite, e molto probabilmente le gambe più o meno leggermente divaricate, sì da dare a coloro che lo osservavano l'impressione che fosse in fase di puntamento;
- lungo la direttrice delle braccia tese si trovava in quel frangente l'auto Megane dei ragazzi autori dell'aggressione ai danni dei tifosi

---

<sup>79</sup> verbale interrogatorio, f.16 trascr.;

juventini, ferma all'altezza dell'ultimo parcheggio dell'area di servizio, all'interno della rientranza, genericamente con assetto parallelo rispetto all'asse stradale ma in posizione leggermente obliqua, in direzione dell'uscita ;

- le operazioni culminate nella ripartenza veloce dell'auto si erano protratte per un tempo maggiore di quello strettamente necessario sia per le difficoltà di rientro del Turchetti, claudicante a seguito dell'investimento subito, sia per il cambio alla postazione di guida dovuto all'incapacità del Giacca di mettere in moto l'auto;
- il colpo di pistola è stato esploso quando l'auto era appena ripartita e aveva percorso solo qualche metro;
- uno dei testimoni vede che nella fase del puntamento lo Spaccarotella si è reiteratamente mosso come per cercare un assestamento, la posizione, come se seguisse un qualcosa che era aldilà, muovendosi in vari step.

Tali risultanze confliggono in parte con le dichiarazioni rese dall'imputato sia nell'immediatezza che nel corso del citato ulteriore interrogatorio del 27 febbraio<sup>80</sup>, ma, come esaminato, si tratta di risultanze dotate di un livello di attendibilità quantomai elevato, sia per l'intrinseca mancanza di motivi tali da comportare volontarie o inconsapevoli adulterazioni della realtà, sia perché appare razionalmente impensabile il convergere di più elementi di diversa matrice in modo così univoco verso circostanze di fatto che, depurate dagli ineliminabili soggettivismi nella percezione e nel racconto, appaiono nella sostanza del tutto sovrapponibili. Tant'è che nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 6 maggio, l'imputato è addivenuto a significative aperture quanto all'essere egli fermo e con entrambe le braccia tese al momento dello sparo: *"Io ho cominciato a correre lungo il manto asfaltato parallelamente a queste persone per cercare di vedere che macchina avessero, per poter avere qualche dato in più da poter dare ai miei colleghi che si trovavano con la pattuglia più a nord per poter fermare questa autovettura. ... loro sono arrivati prima di me all'autovettura, che io ricordo chiaramente essere parcheggiata all'altezza di questo cancello. Quello che*

---

<sup>80</sup> "io non mi sono fermato per mirare a nessuno, io ho non usato le due mani", verbale interrogatorio, f. 12 trascr.;



*ho fatto è stato salire poi sull'aiuola per cercare di vedere meglio insomma, per potere avere sempre qualcosa, qualche elemento in più. ... Arrivato lì i ragazzi già erano saliti in macchina, perché, comunque sia, io durante la corsa, ho cercato di seguire tutto quanto quello che facevano, perché ero focalizzato su di loro. Erano già arrivati alla macchina ed erano partiti. Lì... niente... lì ho provato a fare un gesto magari per cercare di farli fermare, non so magari il fatto che vedessero un poliziotto dall'altra parte li faceva fermare come spesso accade. Lì c'è stato il gesto istintivo di alzare sto' braccio... tutte e due le braccia... non... ad un anno e mezzo di distanza certi particolari magari non li ho ben focalizzati perché a me all'epoca sembravano... adesso invece sono... Niente... lì non so neanche bene precisare se ero alla fine della corsa o se ero fermo... precisamente quando sia partito questo colpo... Io so soltanto che ho sentito... mi sono reso conto che è partito questo colpo quando l'ho sentito. Al rientro ho detto ai miei colleghi di avere visto questa Renault grigia e al mio collega Sciadini, parlandone, ho riferito che era partito questo colpo in aria, ma inteso non in aria come nel primo caso con il braccio teso, ma in aria nel senso che era andato, non aveva attinto nessuno! Che effettivamente questo colpo era andato, ma non in direzione di niente e di nessuno. Tutto qui. ... La mia era solamente una volontà di fermare qualcosa che stava succedendo e di poter... non lo so di poter fare il mio lavoro di poliziotto al meglio. Niente di più.”<sup>81</sup>.*

Anche in relazione al contenuto di tali dichiarazioni, e più in generale alla condotta tenuta dall'imputato in dibattimento, è bene fare chiarezza.

Lungi dal ricollegare alle scelte processuali dello Spaccarotella, in particolare al rifiuto di sottoporsi all'esame e all'opzione, invece, per le dichiarazioni spontanee, una qualsiasi conseguenza di qualsiasi tipo, trattandosi di modalità di esercizio del diritto di difesa che, ovviamente, ciascuno svolge così come ritiene più opportuno secondo criteri soggettivi di sensibilità e convenienza, certo è che sottraendosi in tal modo al contraddittorio egli ha rinunciato a fornire spiegazioni in ipotesi esaustive in ordine alle circostanze di fatto emerse dall'istruttoria dibattimentale che, oggettivamente, confliggono con la ricostruzione della vicenda fino a quel momento da lui offerta nei propri interrogatori. Non ha in alcun modo contrastato quindi, se non con le timide aperture delle quali si è dato conto, la diversa e per lui ben più ruvida realtà che

---

<sup>81</sup> udienza 6.5, ff. 52/54 trascr.;

il processo ha fatto emergere, e questo è un dato di fatto che ha una valenza oggettiva, e del quale non si vede come si debba o possa non tenere conto. Come dire, cioè, che l'imputato per motivi esclusivamente suoi e sui quali la Corte non può, non deve e non vuole entrare, ha rinunciato alla più efficace delle difese, quella che partendo dai dati oggettivi inconfutabili addiviene ad una ricostruzione dei fatti in termini quantomeno con essi compatibile, lasciando ai suoi difensori l'immane e ingrato compito di cercare quella compatibilità in chiave esclusivamente dialettica.

## **5. la traiettoria dello sparo**

### **1. ipotesi dell'impatto sulla rete e suo accertamento**

Prima di pervenire a qualsiasi tipo di conclusione sulla traiettoria del secondo colpo sparato da Spaccarotella, si deve dar conto della rilevante probabilità, risultata all'esito della c.t. del p.m., che detta traiettoria possa essere stata deviata dall'impatto del proiettile contro la rete di protezione che divide le due corsie autostradali.

Di estremo interesse, in proposito, è anzitutto la scaturigine dell'ipotesi di lavoro, poi coltivata col successo del quale si riferirà.

Riferisce in proposito nel prologo del proprio elaborato il prof. Compagnini quanto segue: *“ Il 27.11.2007, data fissata delle operazioni balistiche, sono iniziati i lavori in assenza dei C.T.P. delle Difese; è stata esaminata l'arma ed il bossolo in sequestro con i relativi esami ottico comparativi con un bossolo test recuperato dalla pistola Beretta in dotazione all'indagato. In tale data, e previa autorizzazione telefonica del P.M. dott. Giuseppe Ledda, uno dei Consulenti del P.M. (Compagnini), all'esito dell'esame delle foto in atti, e segnatamente di quelle dalla 0077 alla 0080 che illustrano una deformazione arcuata sul proiettile (v. foto n. 24, 31, 32 allegate), comunicava telefonicamente al P.M. che sarebbe stato necessario effettuare un ulteriore sopralluogo per verificare eventuali deformazioni sugli elementi cilindrici della rete morfologicamente compatibili, in astratto, con la citata deformazione arcuata. ... In data 27.12.2007 previa autorizzazione verbale del P.M. e su indicazioni del Consulente sul tratto da ispezionare, il collaboratore, Per. Ind. Santi Gatti, ha effettuato, alla presenza dei due C.T.P., un prelievo della rete sulla quale è stata rilevata la deformazione. Il tratto della rete da ispezionare è stato concordato*

*con il C.T. prof. Paolo Russo che stava elaborando i rilievi topografici dei luoghi con il posizionamento della Renault quando venne attinta dal proiettile, e dell'indagato al momento dell'esplosione del secondo colpo. Le incertezze sulle citate posizioni, che hanno indotto ad ispezionare un ampio settore delle reti autostradali, ...".*

*Ancora più chiaro è stato il c.t. prof. Compagnini in dibattimento: " ... un'osservazione più minuziosa del proiettile stesso mi ha dato modo di rilevare che sullo stesso c'era una duplice deformazione, una deformazione arcuata e una deformazione da appiattimento della zona latero-ogivale. Ho escluso quest'ultima da una certa ricerca perché era tipica dell'impatto del proiettile contro un vetro. Andando alla seconda deformazione, che è una deformazione caratterizzante del bersaglio sul quale ha impattato il proiettile, è una sorta di deformazione a sezione longitudinale cilindrica, ho fortemente sospettato che la matrice di questa deformazione fosse un filo della rete presente sui luoghi. Mi sono permesso di suggerire a questo punto allo stesso P.M. di effettuare un ulteriore sopralluogo al fine di rilevare sul filo, su uno dei fili della rete una deformazione compatibile con l'impatto del proiettile. Ovviamente questa ricerca non è stata fatta su tutta la rete della sede autostradale, ma è stata limitata alla zona compresa fra il presunto punto di sparo da parte dell'imputato e la presunta posizione della macchina Scenic sulla quale viaggiava la vittima. Lungo questa direttrice è stata rilevata una deformazione, una deformazione particolare perché questa deformazione, all'interno di questa deformazione c'era una traccia che come vedremo anche come effetto cromatico innanzitutto evidenziava una decenza [più probabilmente "recenza"] nel senso che il filo era totalmente annerito dalla vetustà, dai gas di scarico delle autovetture, dalle intemperie, eccetera, però all'interno di questa deformazione c'era una zona che appariva spazzolata. Ecco perché parlo di recente. Questo mi ha dato la misura che quel filo avrebbe potuto essere il filo sul quale impattò il proiettile. ... l'appiattimento dovuto all'impatto contro il vetro, non penso ci siano dubbi, e quella deformazione a forma di sezione longitudinale di un cilindro è perfettamente compatibile con il filo della rete che ho anche calibrato"<sup>82</sup>.*

Non si è trattato quindi di un'ipotesi avanzata a priori, e quindi a tavolino, per verificare possibilità astratte, ma di un'eventualità che il c.t. del p.m. ha delineato all'esito dell'esame del proiettile - quello ovviamente recuperato dal dott. Stamile


---

<sup>82</sup> udienza 24.4, ff. 6/8 trascr.;

nei modi già esaminati dal vestiario della vittima, ove si era depositato – funzionale alla spiegazione del perché sullo stesso fosse presente, oltre ad una deformazione del tipo appiattimento pacificamente riferibile all’impatto sul vetro del finestrino, anche un’ulteriore deformazione, arcuata, suggestiva dell’impatto contro una superficie che, date le caratteristiche dei luoghi, ben poteva essere appunto la rete che suddivide le due corsie dell’autostrada. In relazione a tale prospettiva, il tratto di rete potenzialmente interessata al transito del proiettile – e quindi in un’area piuttosto estesa, genericamente delimitabile stando ai dati emersi fino a quel momento a sud dalle siepi successive al tombino n. 7, e a nord dalla cuspide della fine della corsia di immissione – è stata ispezionata e, alla presenza dei cc. tt. di parte, ne è stata individuata una porzione che in un punto presentava una estroflessione, e quindi una curvatura, morfologicamente compatibile con la deformazione arcuata del proiettile, e che presentava la caratteristica, apprezzabile a occhio nudo, di essere per così dire “scortecciata”, o “spazzolata”, per l’avvenuta rimozione delle sostanze che, per effetto dell’azione dei molteplici fattori inquinanti, nel corso del tempo si erano depositati su tutta la rete, annerendola.


Per meglio comprendere cosa si debba intendere per “deformazione arcuata” del proiettile, e per consentire di cogliere appieno la compatibilità morfologica della quale si è riferito ritiene la Corte possa essere utile inserire le fotografie sia del proiettile e del relativo ingrandimento, quanto appunto alla deformazione, nonché della estroflessione della rete, dandosi atto che si tratta delle foto nn. 109 e 110 del repertorio fotografico della Polizia con directory “01 foto sopralluogo”, e della foto n. 39 dell’allegato 1 alla c.t. del p.m.

Queste le immagini della deformazione arcuata e della estroflessione:



*fr*





Alla compatibilità morfologica agevolmente apprezzabile dalla semplice visione va poi aggiunta quella desumibile dalle relative misurazioni: mm. 6 circa – si è trattato infatti di misurazione approssimativa perché eseguita su carta millimetrata, per evitare il contatto col calibro metallico e quindi escludere qualsiasi possibilità di alterazione del reperto, e soprattutto per la piega dell'elemento interessato alla piega stessa <sup>83</sup> - la corda dell'arco dell'impronta rilevata sul proiettile, e mm. 8.8 il diametro di un proiettile cal. 9 parabellum.

L'ipotesi di lavoro dell'avvenuto impatto del proiettile sulla rete, così delineatasi e supportata da elementi tali da conferirle una buona verosimiglianza, è stata vagliata a livello strettamente scientifico dal c.t. del p.m. ing. Gabriel Maria Ingo, primo ricercatore del C.N.R., Istituto per lo studio dei materiali nano strutturati. All'esito delle analisi condotte con metodologia di elevato rigore scientifico, e con strumentazioni quantomai sofisticate e di straordinaria precisione<sup>84</sup>, è stato accertato:

- che la camicia dell'ogiva del proiettile sottoposto ad esame (quello repertato dal dott. Stamile), dello spessore di mm. 0.56, è costituita da una lega base rame-zinco in percentuali medie rispettivamente

---

<sup>83</sup> v. elaborato dei cc. tt. del p.m., parte 2, f. 36;

<sup>84</sup> per la relativa descrizione, v. f. 2 della prima e seconda relazione del c.t. prof. Ingo;

del 72.48 e del 27.52%, e il nucleo invece da piombo puro, senza antimonio;

- che sull'ogiva sono state rilevate:
  - aree essenzialmente costituite da argento e cadmio - le sostanze di cui era formata la collana indossata dalla vittima, e sulla quale il proiettile ha impattato sia in entrata che in uscita - ben aderenti e come spalmate;
  - la presenza di sostanze fibrose, verosimilmente tessili o peli, e, in alcune aree, di materiale di colore rosso, all'apparenza coagulato-essiccato, la cui natura potrebbe essere organica, data la base carbonio;
  - la presenza di sostanze essenzialmente costituite da silicio e contenenti sodio, magnesio e calcio, compatibili quanto al primo con l'impatto con un corpo costituito appunto da silicio, di trascurabile malleabilità e suscettibile di frammentazione, come potrebbe essere il vetro di un'autovettura, e quanto agli altri collegabile a liquidi o materiali fisiologici e a possibili contaminazioni;
- che la rete è costituita da fili in acciaio del diametro di mm. 2.1/2.2, rivestiti da un sottile strato di lega zinco-alluminio, nelle rispettive percentuali del 94.5 e del 5.5%;
- che tali fili sono interessati ad un fenomeno di corrosione e interazione con l'ambiente che ha provocato la formazione di sostanze anche sotto forma di particelle di dimensioni differenti, da poche decine a circa 30/40 microns, la cui composizione comprende elementi vari, quali silicio, alluminio, calcio, cloro, potassio, zolfo, magnesio e fosforo in tenori variabili;
- che sulla porzione di rete interessata alla deformazione, e asportazione parziale dei prodotti di corrosione, è presente rame e piombo, elementi compatibili con quelli che costituiscono rispettivamente il rivestimento esterno dell'ogiva del proiettile e del suo nucleo;
- che nella zona ove è presente il rame, lo strato di zincatura è parzialmente non presente, come è indicato dalla presenza del ferro

che costituisce il nucleo centrale del filo in acciaio rivestito da zinco;

- che nella zona non interessata alla deformazione non sono presenti rame e piombo.

In relazione all'osservazione, di cui alla prima relazione, secondo la quale l'assenza di zinco sull'ogiva doveva far escludere l'impatto con manufatti costituiti superficialmente da zinco, il c.t. ha poi chiarito che tale affermazione doveva essere riferita a manufatti rivestiti da uno strato consistente di zinco, e non per quelli – come appunto la rete – il rivestimento dei quali sia molto sottile, a maggior ragione ove – come sempre nella fattispecie concreta – per via dell'interazione dell'ambiente quello strato sottile sia connotato da fragilità e facile frammentabilità rispetto al metallo<sup>85</sup>.

Di estremo interesse, poi, i chiarimenti che su tali specifiche questioni – di intuitiva rilevante importanza – l'ing. Ingo ha poi fornito in dibattimento.

Ha precisato, anzitutto, che nella zona dell'ogiva coperta dalla sostanza rossastra - verosimilmente sangue essiccato – non erano state eseguite indagini perché avendosi a che fare con materiale non compatto ma microcriccato, c'era il serio rischio non solo di distruggere irrimediabilmente il materiale, ma per poterlo asportare sarebbe stato necessario l'uso di solventi potenzialmente nocivi per le sostanze ivi eventualmente presenti, con la conseguenza che nessun risultato utile si sarebbe potuto in tal modo ottenere<sup>86</sup>.

In relazione alla rete, premesso che tutti i materiali erano stati esaminati “*tal quali*”, senza cioè alcuna operazione di tipo chimico o fisico, del tipo rivestimento con microstrati o nanostrati di cromo o carbonio per renderli conduttivi, esordiva il c.t. riferendo che a confronto col resto della porzione di rete sottoposta al suo esame, il punto della estroflessione mostrava come una sorta di scortecciatura, “*cioè una zona ove il film naturale, lo strato naturale che si forma per l'esposizione*

---

<sup>85</sup> testualmente: “*il filo risulta essere rivestito da un sottile strato di lega base zinco interessato e fenomeni di interazione con l'ambiente che ha provocato la formazione di sostanze anche sotto forma di particelle di dimensioni differenti (da pochi a 30/40 microns) la cui composizione comporta anche la presenza di elementi esogeni quali Si, Al, Ca, Cl, K, S, Mg e P in tenori variabili e in associazione localmente differente. Tali prodotti di interazione sono caratterizzati da un legame covalente-ionico e non metallico e le fasi risultanti sono quindi, fragili e facilmente frammentabili rispetto al metallo*”, c.t. prof. Ingo, parte 3, f. 5;

<sup>86</sup> udienza 24.4, f. 48 trascr.;

*di un materiale a un contesto ambientale ricco di... dove possono esserci degli agenti aggressivi, appunto questo strato è stato rimosso ... è evidente che questa zona è riflettente, quindi ha caratteristiche diciamo più metalliche*<sup>87</sup>, per essere stati rimossi, portati via i prodotti di corrosione.

Chiarito quindi che la zincatura della rete – funzionale appunto per le caratteristiche di tale sostanza, facilmente ossidabile, alla protezione della struttura portante, per evitarne la corrosione<sup>88</sup> – è sull'ordine dei 10/15 microns<sup>89</sup>, e che sulla zona della estroflessione era stata accertata l'avvenuta rimozione dello strato sottile, con esposizione del nucleo del filo, in ferro, ha riferito il c.t. che l'immagine ottenuta con gli elettroni retrodiffusi aveva mostrato la presenza di una striscia di rame, più o meno coincidente con quella scoperta e col ferro a nudo, facendo notare come ciò fosse indicativo dell'avvenuto passaggio colà di un oggetto costituito essenzialmente di rame, che aveva rimosso lo strato superficiale rilasciando inoltre anche particelle di piombo. Tali tracce – proseguiva il c.t. – compatibili col rivestimento e col nucleo dell'ogiva, sembrerebbero essere in sequenza: *“cioè uno può ipotizzare che c'è stata come dire una lacerazione della camicia nell'impatto e questa lacerazione potrebbe avere espulso microparticelle di piombo che si sono andate a localizzare. Del resto noi nella zona della camicia maggiormente deformata abbiamo trovato una particella, una o più particelle di piombo prodotte dalla lacerazione della camicia ...”*<sup>90</sup>. Poco prima, peraltro<sup>91</sup>, il c.t. aveva dato atto che nella zona della deformazione concava del proiettile era stata osservata non solo la scamiciatura, ma anche lo sfrangiamento della ogiva, ben visibili nella foto n. 12 dell'elaborato 1, ed erano poi risultate colà presenti particelle di piombo puro – compatibile col nucleo del proiettile – oltrechè le tipiche tracce dei residui dello sparo.

Quanto poi, in particolare, alla questione relativa alla mancata individuazione, sull'ogiva, di tracce dell'ipotizzato impatto sulla rete, ha spiegato

---

<sup>87</sup> udienza 24.4, f. 51 trascr.;

<sup>88</sup> udienza 24.4, f. 51 trascr.;

<sup>89</sup> udienza 24.4, f. 50 trascr.;

<sup>90</sup> udienza 24.4, f. 53 trascr.;

<sup>91</sup> udienza 24.4, f. 47 trascr.;

che per via dell'interazione con il contesto ambientale lo strato protettivo della rete aveva perso le caratteristiche di duttilità e malleabilità tipiche dei legami metallici, dando origine a ossidi, carbonati e così via che inducono fragilità e frammentabilità, con la conseguenza che con l'impatto del proiettile lo strato protettivo, parzialmente corrosivo, si era frammentato, disintegrato, e ben poteva quindi non aver lasciato alcuna traccia sull'ogiva. Senza contare, comunque, che, come peraltro già esposto nella terza relazione<sup>92</sup>, ognuno dei successivi impatti del proiettile prima sul vetro, poi due volte sulla catenina, prima e dopo il passaggio intracoporeo, ha o può avere modificato non solo la forma dell'ogiva, ma anche la composizione chimica superficiale locale, e che ogni eventuale variazione può essere stata a sua volta modificata dall'evento successivo, con la conseguenza che le tracce del primo impatto ben potrebbero essere state modificate, rimosse o ricoperte dall'interazione/impatto successivo. E che a ben guardare, degli indizi, e anche piuttosto seri, dell'impatto del proiettile sulla rete sono desumibili, quanto all'ogiva, dal rilevamento di una zona limitrofa all'area coperta dalla sostanza rossiccia coagulata in cui è presente zinco in tenori differenti e maggiori rispetto a quelli del rivestimento<sup>93</sup>.

Chiariva ulteriormente poi il prof. Ingo la questione relativa alla affermata esclusione – di cui al primo elaborato – dell'impatto del proiettile con manufatti zincati, riferendo tale affermazione all'ipotesi dell'impatto con manufatti ove la presenza di zinco sia consistente, del tipo insomma del guard-rail, che viene realizzato con zincatura a caldo – tale da determinare il formarsi di uno strato intermedio c.d. di ferrolega, con funzione sacrificale in quanto destinato a garantire per lungo periodo la protezione del manufatto in acciaio – e comporta la formazione di uno strato superficiale dell'ordine dei 100/200 microns. *“Quindi in questo caso io intendevo dire questo – ha proseguito l'ing. Ingo – uno strato consistente di zinco metallico, non di zinco che avendo subito un processo di ossidazione ha cambiato, si è denaturato ed è diventato un materiale ceramico, cioè un materiale che è suscettibile alla frammentazione. L'impatto di un'ogiva sul materiale corrosivo fortemente ossidato trasformato ovviamente dà origine a*

---

<sup>92</sup> v. f. 4;

<sup>93</sup> udienza 24.4, f. 116 trascr.;

*microframmenti che possono assolutamente disperdersi e non essere più presenti sull'ogiva stessa.*"<sup>94</sup>.

L'ipotesi, che alla luce delle considerazioni delle quali si è riferito si pone in realtà quale certezza, dell'impatto del proiettile sulla rete, con conseguente deviazione della originaria traiettoria, trova peraltro ulteriori conferme sia in fatto che in chiave logica.

In fatto, premesso che nell'impatto contro un bersaglio intermedio il proiettile si destabilizza, e il suo moto di tipo rotatorio, sul proprio asse centrale per via della rigatura della canna, diventa appunto perturbato, disordinato e imprevedibile (fenomeno del c.d. tumbling), c'è da dar conto della circostanza che la morfologia cilindrico ogivale del forame d'entrata rilevato sul vetro dell'autovettura risulta compatibile con un impatto pressoché di piatto, effetto congiunto sia del tumbling - con la conseguente imprevedibilità dell'assetto del proiettile in un momento qualsiasi del suo moto - che dell'angolo - non noto - di impatto sul vetro. Mentre non appare di pari compatibilità ove invece, escludendosi la deviazione e quindi il tumbling, il proiettile avesse proceduto fino a quel punto con moto rotatorio stabile sul proprio asse, nel qual caso, penetrando necessariamente di punta, l'unica spiegazione razionale di una morfologia del forame diversa da quella appunto di una penetrazione di punta postulerebbe un angolo di impatto molto diverso e distante dall'angolo retto, e da valutare con riferimento al dato dei  $55^\circ$  - e quindi ottuso di  $90 + 55 = 145^\circ$  rispetto al piano del finestrino - a tutt'altro fine elaborato dal c.t. dell'imputato dott. Minervini<sup>95</sup>. Angolo che risulta manifestamente del tutto incompatibile con la ricostruzione della posizione in cui si trovavano Spaccarotella e la vettura al momento dello sparo, dato che, collocato Spaccarotella all'altezza del tombino n. 6, per ipotizzare che il tiro non deviato possa raggiungere il finestrino con un angolo di quel genere bisognerebbe collocare la vettura addirittura verso la fine

---

<sup>94</sup> udienza 24.4, f. 118 trascr.;

<sup>95</sup> nello sviluppo dell'istruttoria dibattimentale, in particolare nel corso dei controesami dei cc. tt., è stato definitivamente chiarito che l'ipotesi del c.t. dell'imputato dott. Minervini secondo la quale l'angolo di impatto, di  $55^\circ$ , del proiettile sul vetro del finestrino, sarebbe indicativo di un pari angolo di deviazione del proiettile a seguito dell'impatto sulla rete era solo una delle infinite ipotesi astrattamente considerabili, ma che, dato il fenomeno del tumbling, parimenti praticabile in concreto come tutte le altre, e rispetto ad esse senza alcun valore aggiunto quanto a preferibilità;

della cuspidale di delimitazione della confluenza della corsia di accelerazione, il che è da escludere nel modo più categorico.

Adottando poi un'argomentazione che si fonda su dati che si assume appartengano alla comune esperienza e al comune buonsenso, invero apoditticamente ammantati di para-scientificità, sono stati avanzati dei dubbi sulla circostanza di fatto che l'impatto di un proiettile cal. 9, che esce dalla bocca della canna di una pistola Beretta alla velocità di circa 375 m/s, e che dopo una ventina di metri – la distanza massima tra il presumibile punto dello sparo e l'estroflessione, peraltro non valutabile in termini esatti variando in funzione della collocazione dello Spaccarotella più o meno a ridosso del guard-rail della corsia autostradale – ha ancora la velocità di 354 m/s, possa impattare, o comunque toccare, un filo di alluminio zincato del diametro di soli mm. 2 senza romperlo, ma solo provocandone la deformazione. Tale impostazione, di indubbia suggestività, aveva trovato alimento prevalentemente nell'assenza di evidenze scientifiche in senso contrario – e quindi nella mancata verifica sperimentale, con metodo empirico galileiano – il che, a tutto concedere, avrebbe potuto comportare non più che una qualche genericissima perplessità destinata a peraltro svanire in quanto superata dalle evidenze degli accertamenti compiuti, e dei quali ampiamente si è finora trattato. Va da sé, infatti, che ove le questioni vengano affrontate con adeguata serietà, è ben difficile che le risultanze di accertamenti tecnici condotti con esemplare rigore scientifico possano essere messe in discussione sulla base di considerazioni soggettivamente elaborate sulla base di un non meglio definibile generico sapere comune, e che invero di scientifico non hanno proprio nulla. Comunque, per completezza argomentativa sul punto, e per chiudere definitivamente con qualsiasi tipo di eventuale suggestione residua, c'è da dar conto che le verifiche sperimentali compiute dal c.t. del p.m. prof. Compagnini successivamente al deposito del proprio elaborato – e come chiarito in dibattimento non potute svolgere in precedenza per via della ristrettezza dei tempi<sup>96</sup> – hanno dimostrato la concreta possibilità che un proiettile cal. 9 possa impattare sulla parte laterale del filo della rete determinandone la deformazione ma non necessariamente la frattura. In tal caso il proiettile non si frammenta,

---

<sup>96</sup> udienza 24.4, f. 91 trascr.;

così come invece nel diverso caso in cui l'impatto provochi la frattura del filo, ma si determina la lacerazione del mantello con parziale estrusione o, comunque, messa a nudo del nucleo sottostante, che è poi quello che nella fattispecie concreta risulta essere realmente avvenuto. La documentazione fotografica prodotta dal p.m. in dibattimento riguardo tali test successivi compiuti dal prof. Compagnini vale, infine, a conferire alle di lui osservazioni piena e completa dignità scientifica.

Sul piano poi strettamente logico, ben difficilmente può non notarsi come a fronte dei dati di tipo oggettivo dell'avvenuto accertamento – e in particolare la conformazione morfologica della estroflessione della rete, la scortecciatura con rimozione dello strato superficiale di annerimento dovuto all'azione degli agenti atmosferici e con tracce del passaggio di un corpo solido caratterizzato dalla presenza di rame, zinco e piombo – l'ipotesi che ne neghi la derivazione causale rispetto all'impatto del proiettile sparato da Spaccarotella transita, necessariamente, per la postulazione di un'altra causa di quel fenomeno, non solo non nota ma neppure ventilata o anche solo adombrata da taluna delle parti. Esclusa in quanto manifestamente inadeguata allo scopo la prospettazione, di cui all'elaborato del c.t. di p.c. dott. Vagnozzi e peraltro neppure poi coltivata in dibattimento, nell'ambito del quale ad essa non si è fatto cenno alcuno, dello stiramento al momento della posa in opera del manufatto<sup>97</sup> - priva di qualsiasi spessore scientifico, indimostrata e quindi allegata a mò di mera petizione di principio, e comunque inadeguata a dare un qualsivoglia fondamento razionale sia alla scortecciatura o spazzolatura, di recente produzione ché se risalente all'epoca della posa in opera non si vede proprio come sarebbe potuta essere immune dall'azione degli agenti atmosferici, sia alle tracce di rame e piombo -, la mancanza più assoluta e radicale di possibili spiegazioni alternative si pone, indubbiamente, come univocamente significativa della circostanza che quella individuata e pienamente dimostrata dal c.t. del p.m., e solo quella, è l'unica

---

<sup>97</sup> *“si pensi che i rotoli di rete pesano ognuno diversi quintali e che vanno scartati dai camion che li hanno trasportati, vanno posti dritti, fissati man mano che si srotola la rete. Ebbene, tutte queste operazioni vengono eseguite con attrezzi ad uncino che devono sollevare e tendere, lasciando ovviamente le loro impronte. Quella “studiata” è stata verosimilmente prodotta in questo modo, così come le altre (vedi ad es. quelle fotografate dal sottoscritto nella zona subito dopo il tratto ove fu prelevato il reperto analizzato). Dette numerose deformazioni <da stiramento> non sono state minimamente prese in considerazione, pur presentando analoghe caratteristiche morfologiche, elaborato dott. Vagnozzi, f. 7;*



spiegazione non solo convincente ma anche dotata dei requisiti della credibilità razionale.

## **2. osservazioni critiche e relativa confutazione**

Tutto ciò chiarito, ritiene a questo punto la Corte che, come già anticipato, l'ipotesi dell'impatto del proiettile sulla rete debba essere considerata accertata senz'altro aldilà di ogni ragionevole dubbio. Né, in contrario, possono essere valorizzate le argomentazioni sviluppate dal c.t. medico legale della p.c. prof. Costantino Ciallella, che perviene a diverse conclusioni fondandosi, in sostanza, sulle caratteristiche del tramite intracorporeo, a suo avviso indicativo del passaggio di un proiettile stabile e non in tumbling. Tali considerazioni – la non conciliabilità delle quali con tutte le circostanze di fatto finora esposte, non spiegabili se non appunto con l'impatto del proiettile contro un bersaglio intermedio, hanno indotto la stessa p.c. ad optare per una tesi mediana, quella cioè di una deviazione così modesta da comportare una deviazione non oltre i 30°, tale quindi da escludere l'effetto tumbling – scontano, manifestamente, vizi intrinseci. Questi si evidenziano allorché si consideri che di bersagli intermedi ce ne sono comunque stati, basti pensare all'impatto sul finestrino, e che la spiegazione fornita per escludere comunque la verifica del detto effetto tumbling – la distanza tra questo e l'inizio del tramite intracorporeo, si è detto, sarebbe stata troppo ridotta, sui quaranta centimetri<sup>98</sup> – appare ben scarsamente convincente specie alla luce della casistica citata dallo stesso c.t., il quale con riferimento alla letteratura in argomento, ha citato come cause di tumbling impatti su bersagli intermedi situati nelle immediate vicinanze dell'obiettivo finale, quali una penna contenuta nella tasca della vittima, una fondina, una porta in legno, o appartenenti al corpo della vittima, così come nel caso di un dito della mano<sup>99</sup>. Evitando ulteriori approfondimenti in quanto manifestamente non necessari, non presentando le riferite osservazioni critiche all'ipotesi ampiamente accertata la capacità di scalfirne in alcun modo portata e validità, può essere sufficiente rilevare come la dedotta mancanza delle caratteristiche tipiche del

---

<sup>98</sup> in realtà era circa un metro, v. deposizione prof. Russo, udienza 24.4, f. 135 trascr.;

<sup>99</sup> udienza 6.5, f. 21 trascr.; v. slides 50 e segg. della presentazione in Power Point che ha accompagnato la relazione in dibattimento, e che è stata poi ritualmente depositata;

tramite intracorporeo di un proiettile in tumbling può ben essere spiegata in considerazione della modesta energia cinetica della quale il proiettile era in quella fase dotato<sup>100</sup>, tanto da azzerarla completamente, con la caduta appunto per totale perdita di essa, una volta uscito dal collo e spezzata anche in uscita la catenina. Il tutto considerando il basso grado di resistenza offerto dai tessuti molli che sono stati attraversati. Giova rilevare inoltre come altre affermazioni - come l'offerta del dato empirico per il quale nel caso del vetro come bersaglio intermedio quasi mai (locuzione, questa, dalla difficile comprensione dal punto di vista prettamente scientifico) dalla forma del foro d'ingresso è possibile desumere la stabilità o instabilità del proiettile<sup>101</sup>, oppure la sintesi del pensiero quanto all'assenza di tumbling nella parte finale del suo esame<sup>102</sup> - appaiono meramente suggestive, autoreferenziali e per così dire finalisticamente orientate più che verità scientificamente accertate e quindi accettabili, come invece si è tentato di farle passare.

Sempre a proposito dell'esposizione in dibattito del prof. Ciallella, si impongono, per esigenza di completezza, due ultime considerazioni.

La prima è che nonostante la dedotta competenza balistica, e l'avvenuto studio morfologico del proiettile finalizzato a valutarne la correlazione col foro sul finestrino, quello studio non si è esteso anche alla deformazione arcuata<sup>103</sup>, pur immediatamente sottostante lo schiacciamento, il che appare piuttosto singolare ove si consideri che si tratta di uno dei due elementi principali sui quali si fonda in fatto la tesi che si vuole contrastare. Tant'è che, chiamato in sede di controesame a prendere atto della riscontrata compatibilità morfologica tra deformazione ed estroflessione, e dei test compiuti dal prof. Compagnini dimostrativi della circostanza che a seguito dell'impatto contro la rete il proiettile

---

<sup>100</sup> circostanza questa peraltro negata dal c.t., che, nonostante il dato di fatto della caduta del proiettile senza neppure riuscire a oltrepassare la felpa si è pronunciato nel senso che il proiettile in uscita aveva ancora una notevole energia cinetica, e ciò per il solo fatto che era riuscito a vincere la resistenza della cute, e quindi a uscire, e a rompere di nuovo la catenina, udienza 6.5, f. 16 trascr.;

<sup>101</sup> udienza 6.5, f.24 trascr.;

<sup>102</sup> udienza 6.5, f. 33 trascr.;

<sup>103</sup> in relazione alla quale il c.t. della p.c. dott. Vagnozzi ha escluso la derivazione causale dall'impatto sulla rete assumendo, sulla base della propria esperienza personale e in una situazione di totale deserto di qualsiasi supporto scientifico, e quindi con petizione di principio autoreferenziale, che si trattava di una delle possibili deformazioni a seguito dell'impatto contro il vetro del finestrino;

non necessariamente si frammenta – così come invece sostenuto da esso prof. Ciallella – ben potendosi invece anche solo deformare, ha deviato il proprio argomentare sulla questione attestandosi sulla affermazione relativa alla impossibilità di determinare comunque la traiettoria post-deviazione.

L'altra, più di sostanza, attiene invece alla virata compiuta con decisione dalla p.c. in sede di discussione, allorché, sullo specifico punto della deviazione del proiettile si è cercato – come già anticipato – di coniugare le ineludibili emergenze dibattimentali con la tesi del prof. Ciallella, assumendosi che un angolo di impatto nei limiti dei 30° non avrebbe comunque comportato conseguenze quanto a stabilità del proiettile, il che renderebbe compatibile appunto la realtà ormai definitivamente accertata dell'impatto del proiettile contro il filo della rete con la circostanza che il tramite intracorporeo sarebbe indicativo del passaggio di un proiettile non destabilizzato. La questione, come di qui a poco si vedrà, è invero scarsamente rilevante ai fini della ricostruzione della vicenda nel suo complesso, dato che l'elaborazione delle circostanze oggetto di avvenuto accertamento porta alla conclusione che un impatto con angolazione di 30° avrebbe comportato una sfasatura della originaria traiettoria sì da renderla secante rispetto alla direttrice del percorso dell'auto in un punto ampiamente collocabile nel range di pochi metri dalla fine del parcheggio, finendo quindi col coincidere sostanzialmente con le risultanze alle quali si è finora pervenuti. Giova però, per le già indicate ineliminabili esigenze di chiarezza che devono necessariamente accompagnare l'accertamento in sede giudiziale, rilevare che sia nella propria esposizione<sup>104</sup> che nelle slides della presentazione in Power Point<sup>105</sup> l'indicazione dei 30° dell'angolo di impatto contro il bersaglio intermedio operato dal c.t. prof. Ciallella era riferito al limite al di là del quale il proiettile non è più coeso, e quindi si frammenta, senza alcun riferimento, pertanto, alla questione della relativa stabilità. Ne consegue che del tutto arbitraria, e priva di alcun fondamento anche in relazione alle tesi del proprio c.t., appare quindi la prospettazione secondo la quale l'impatto contro un bersaglio intermedio con angolazione nei limiti dei 30° non comporta il verificarsi dell'effetto tumbling, e quindi la destabilizzazione del proiettile.

---

<sup>104</sup> udienza 6.5, f. 26 trascr.;

<sup>105</sup> v. slides nn. 85 e 89;


### 3. conseguenze dell'impatto: la deviazione della traiettoria del proiettile.

L'accertamento dell'avvenuto impatto del proiettile contro la rete comporta conseguenze di evidente importanza per la ricostruzione della vicenda.

Essendosi in tal modo acquisita la certezza che il proiettile è stato deviato, l'individuazione di un punto, precisamente collocato nello spazio, dal quale esso è transitato consente di ottenere molte informazioni su quella che sarebbe stata la traiettoria ove la deviazione non ci fosse stata, cioè sulla direzione nella quale il proiettile è stato sparato, essendo a tal fine sufficiente unire il punto corrispondente al c.d. epicentro di fuoco, cioè il punto dal quale è stato esploso il colpo, a quello ove è stata rilevata la estroflessione, prolungando poi la semiretta fino a farle tagliare la corsia di immissione.

Risulta dalla c.t. del p.m. che l'estroflessione si trovava in corrispondenza del segnale (cippo) che indica il km. 362,400<sup>106</sup>, all'altezza di cm. 92.5 dalla parte sommitale della barriera new jersey sulla quale è collocata la rete. Dalla fotografia n. 4.2.3-1 di cui alla relazione parte 2 dei cc.tt. del p.m., risulta inoltre che sulla barriera, proprio all'altezza dell'estroflessione, vi è l'indicazione del numero "3150", scritta con vernice rossa, e che può quindi essere presa quale ulteriore punto di riferimento; alla luce dei rilievi topografici eseguiti dai cc.tt. del p.m., risulta poi che l'estroflessione è da collocare in corrispondenza del tombino n. 6.

Orbene, procedendo nel modo anzidetto e collocando alla luce di tutto quanto in precedenza esposto il c.d. epicentro di fuoco in corrispondenza del tombino n. 6, risulta che la traiettoria del colpo, ove in ipotesi non deviato, avrebbe tagliato la corsia di immissione poco oltre la fine del parcheggio; questa la relativa rappresentazione grafica:



Va de sé che, fermo restando il punto di transito del proiettile individuato oggettivamente dalla retroflessione sulla rete, la precisione nell'individuazione della traiettoria quale sarebbe stata senza la deviazione, per comodità definibile quale "*traiettoria ideale*", sconta la necessaria approssimazione – pur peraltro ridotta in termini piuttosto contenuti – dell'avvenuto accertamento dell'epicentro di fuoco; da notare, in proposito, che si ha a che fare quindi con un'approssimazione quindi strutturalmente ineliminabile ma che si ha motivo di ritenere di modesto momento. Ove si abbia presente, infatti, che la distanza tra il punto di fuoco e l'estroflessione è da contenere entro un massimo di 22 metri - distanza che si riduce fino a poco più di una decina di metri se Spaccarotella si fosse trovato, come appare probabile e come d'altronde riferito dai testi Rossini e Anania<sup>107</sup>, più avanti verso la recinzione, e quindi decisamente all'interno dell'area sterrata - e che quella tra l'estroflessione e il punto di tangenza con la direttrice percorsa dall'auto è quantificabile sull'ordine dei 30 metri, la circostanza che si abbia a che fare con grandezze tutto sommato piuttosto omogenee porta all'ovvia conclusione che all'approssimazione nell'individuazione dell'epicentro di fuoco corrisponda, in modo speculare, analoga approssimazione quanto all'individuazione del punto preciso di tangenza della traiettoria ideale con la direttrice dell'auto. E quindi, se, come in precedenza accertato, il punto di fuoco può ragionevolmente essere collocato a cavallo del tombino n. 6, uno/due metri sulla destra o uno/due metri sulla sinistra, individuandosi così un'area dell'estensione approssimativa di quattro metri, con al centro il tombino, innestando tale dato sul fascio di traiettorie ideali che partendo da ciascuno dei punti ricompresi in quell'area transitano per la estroflessione, i punti in cui ciascuna di quelle traiettorie ideali interseca la direttrice percorsa dalla vettura devono essere situati in un'area di estensione approssimativa non molto superiore a quei quattro metri che delimitano le ipotesi estreme dell'epicentro di fuoco, con al centro il punto di tangenza relativo alla traiettoria ideale che parte dal tombino. E una volta accertato che il punto mediano di tale area è da collocare in prossimità della fine del parcheggio, e più precisamente – nei limiti

---

<sup>107</sup> V. sub § 3. 2.; quanto in particolare a Rossini: "*si è messo davanti alla rete e ha sparato*", e quanto ad Anania "*correndo poi si è fermato lì al guard rail*"; da notare, in proposito, che l'angolazione dalla quale i due osservavano la scena rendeva percepibile la distanza tra lo sparatore e il guard-rail più chiaramente rispetto a chi, come la Hirokoshi, aveva una visuale più allineata;

della precisione ottenibile dall'attenta elaborazione dei documenti grafici in scala - sui due metri oltre la fine della relativa rientranza, ne deriva che il ventaglio delle traiettorie ideali da prendere in considerazione, indicative della direzione verso la quale era diretto il proiettile, spazia quindi da quella all'estremo sud, collocabile nei pressi della fine della rientranza, leggermente indietro, a quella all'estremo nord collocabile, invece, a qualche metro oltre essa. Un'area, quindi, estremamente ristretta, che rapportata al moto dell'auto individua, oggettivamente, il momento in cui essa si era appena messa in movimento, era appena uscita dal parcheggio.

Da rilevare, infine, che tale conclusione è perfettamente compatibile con l'analisi condotta dai cc.tt. del p.m., e sulla quale nessun tipo di obiezione è stata mai avanzata, in relazione alla collocazione sul piano verticale dei punti per i quali passa la traiettoria dello sparo.

Sulla base del principio di geometria euclidea per il quale per due punti passa una, e una sola retta, collegando il punto dell'impatto del proiettile sul finestrino della Megane con quello della estroflessione sulla rete, e quindi prolungando il segmento in tal modo ottenuto fino a farlo transitare sulla porzione di area in cui si trovava Spaccarotella al momento del tiro, è possibile determinare l'altezza dalla quale il colpo è stato esploso, e quindi la dimensione verticale del punto in cui si trovava la bocca di fuoco: cioè, in altre parole, l'altezza da terra della canna della pistola. Il tutto sul presupposto del mancato intervento di fattori tali da perturbare la traiettoria sul piano verticale, e postulando quindi che la deviazione ne abbia comportato la variazione solo sul piano orizzontale e non anche su quello verticale. In proposito, le conclusioni di cui alla c.t. del p.m., stando alle quali la deviazione della traiettoria del proiettile è stata prevalentemente orizzontale per la verticalità e la morfologia dell'elemento attinto - così come la deviazione sarebbe stata invece prevalentemente verticale, si è detto, ove l'elemento cilindrico fosse stato posto orizzontalmente; in quest'ultimo caso la deviazione sarebbe stata prevalentemente verso il basso, se il proiettile avesse attinto la parte inferiore, e verso l'alto se avesse attinto la parte superiore<sup>108</sup> - ha indotto la necessità di un chiarimento, puntualmente intervenuto<sup>109</sup>, essendo

---


<sup>108</sup> udienza 24.4, f. 22 trascr.;

<sup>109</sup> udienza 24.4, ff. 133 e seg. trascr.;

stato spiegato che pur non potendosi escludere a priori una possibile, eventualmente modesta, deviazione sul piano verticale, il modello geometrico del tipo di impatto, appunto contro un bersaglio rappresentato da un filo posto in verticale e attinto su un lato, porta a ritenere come ragionevole l'ipotesi che l'impatto stesso abbia comportato una deviazione sul piano prevalentemente orizzontale e non verticale. Come dire, in sostanza, che l'avverbio "prevalentemente" viene usato solo come clausola di salvezza correlata all'impostazione adottata nell'analisi, di tipo astratto e matematico e non sperimentale e scientifico.

Apparendo a questo punto ragionevole, e metodologicamente corretto, postulare che l'impatto non abbia comportato deviazioni della traiettoria sul piano verticale, il prosieguo dell'operazione consiste nell'unire, facendovi passare una retta, il punto di impatto del proiettile sul finestrino – determinato col massimo rigore scientifico, e quindi con rilievi tridimensionali con laser scanner<sup>110</sup>, e valutato anche l'abbassamento derivante dal carico dell'autovettura per via delle cinque persone a bordo, sperimentalmente valutato in cm. 5 sulla parte posteriore e cm. 3 sulla parte anteriore – quotato quindi all'altezza di cm. 123.6 rispetto al piano di appoggio degli pneumatici, alla estroflessione, quotata all'altezza di cm. 92.5 rispetto alla sommità della barriera New Jersey.

Orbene, collegando quindi tali punti, situati sul piano verticale ad una differenza di quota valutabile nell'ordine di m. 1.2, come risultante dall'elaborazione di cui alla tav. 7.3 allegata alla relazione parte 2, e che per comodità di consultazione si riporta:



<sup>110</sup> udienza 24.4, ff. 195 ss. trascr.; v. anche l'elaborato dei cc. tt. del p.m., parte 2;

*fr*

e prolungando la retta – anzi, semiretta – fino a farla arrivare al punto dell'epicentro di fuoco, si ottiene un risultato certamente compatibile con la realtà come finora accertata. La bocca della canna della pistola di Spaccarotella viene a trovarsi infatti ad un'altezza dal suolo compresa tra m. 1.60 e 1.70 - e quindi compatibile coi risultati ai quali si è finora pervenuti<sup>111</sup> - a seconda della di lui collocazione più o meno a ridosso del guard-rail, e quindi in prossimità del tombino e appena sopra il cordolo di delimitazione dell'attigua area sterrata, oppure più decisamente all'interno di essa, come riferito dai testi Rossini e Anania, il tutto come rappresentato graficamente nella tavola 11.1 allegato alla parte 2 dell'elaborato dei cc.tt. del p.m., che anch'essa si inserisce. Con la necessaria e preliminare avvertenza, quanto alla lettura, che avendo costoro operato in relazione ad un ventaglio di ipotesi, strutturate in rapporto alle varie possibili collocazioni dell'epicentro di fuoco e della posizione dell'auto risultanti dagli elementi fino a quel momento acquisiti, quella di cui alla tav. 11.1, con Spaccarotella in posizione "1" e l'auto in posizione "S" è, tra le varie ipotesi rappresentate, quella che sulla base dell'acclarata o quantomeno più probabile posizione sia dello Spaccarotella che della vettura più si avvicina alle risultanze degli accertamenti ai quali si è pervenuti all'esito dell'istruttoria dibattimentale.


Richiamato quanto in proposito poco sopra esposto quanto alla entità della deviazione della traiettoria a seguito dell'impatto sulla rete, determinabile in termini non assoluti ma solo a livello di grandezze, e in relazione alla quale preziosi punti di riferimento sono la collocazione dell'auto al momento in cui è stata attinta dal proiettile e le notazioni che solo un impatto tangenziale di modesta entità – e quindi appena percettibile – può avere prodotto un'estroffessione con quella particolare morfologia, e che un impatto tangenziale di modesta entità non può avere comportato una deviazione particolarmente incisiva, ne consegue che l'ipotesi ricostruttiva presa in considerazione dai cc.tt. del p.m. con la lettera "S" si colloca nell'ambito del ventaglio di quelle accettabili e quindi concretamente praticabili, ventaglio del quale rappresenta sostanzialmente l'ipotesi limite. Con la ovvia e ineludibile conseguenza, peraltro, che riducendosi

---

<sup>111</sup> Si noti, infatti, che stando alle non contestate risultanze dell'elaborato del c.t. del p.m., part 2, f. 74, l'altezza dell'imputato, con gli scarponi calzati, è di m. 1.77, e che quindi l'ipotesi che, col braccio teso, la mano armata potesse trovarsi a quell'altezza dal suolo è senz'altro verosimile, e comunque, e soprattutto, rientra pienamente nel range delle possibilità concretamente praticabili;



l'incidenza della deviazione sul piano orizzontale, l'angolo tra i due segmenti 1 - E e E - S tende ad avvicinarsi ancor più ai 180°.



Per maggiore chiarezza, si ritiene utile inserire un ingrandimento della tavola di cui sopra, nella parte di specifico interesse, con indicazione della traiettoria ideale, quella cioè senza deviazione, e di quella da porre come ipotesi limite.




*Handwritten signature or mark.*

Il che significa, in ultima analisi, che, ove calate nella realtà e quindi nel contesto particolare del teatro dei fatti, le conclusioni alle quali la Corte è ragionatamente e ragionevolmente pervenuta sono pienamente accettabili e quindi praticabili in quanto non contrastanti col modello ricostruttivo che si fonda sull'analisi appunto dei dati concreti e sulla relativa elaborazione in chiave geometrica.

#### **4. implicazioni della deviazione sul piano verticale**

Sempre nell'ambito dell'attività di ricerca del maggior numero possibile di elementi tali da consentire di illuminare il percorso da compiere per la ricostruzione dell'accaduto, ritiene la Corte debba essere evidenziata la circostanza relativa al fatto che la corsia di accelerazione, quella cioè percorsa della Megane, a livello orizzontale non è del tutto in piano ma presenta un modesto ma non trascurabile dislivello, del quale si dà atto nella tav. 4.3: si tratta di un circa cm. 50 a scendere, spalmati su una cinquantina di metri, e in particolare tra il punto in cui ha termine il parcheggio e quello, ivi indicato come "S" – cioè posizione sud – la differenza di quota è valutabile nell'ordine di cm. 20. Il che significa che al momento in cui la vettura transitava nel punto dell'intersezione della traiettoria ideale con la corsia di accelerazione, e cioè qualora in ipotesi la vettura fosse stata colpita in assenza della deviazione se si fosse trovata in quel punto al momento in cui il proiettile, non deviato, avesse intersecato la corsia, si sarebbe trovata alcuni centimetri più in alto rispetto al punto in cui è stata effettivamente colpita, con la conseguenza che, mantenendo ovviamente ferma la traiettoria sul piano verticale così come accertata, sarebbe stata quindi in ipotesi attinta alcuni centimetri più in basso. Fino a venti centimetri, corrispondenti al dislivello del punto limite del ventaglio delle ipotesi concretamente possibili. Con la conseguenza ulteriore che il proiettile non avrebbe impattato laddove ha in concreto impattato, ma alcuni centimetri aldisotto; attenendosi sempre all'ipotesi limite, una ventina di centimetri, e quindi in un punto collocabile poco oltre la base del finestrino. Questa la relativa rappresentazione grafica:



*[Handwritten signature]*

E questo l'ingrandimento relativo al punto del foro d'ingresso, e all'abbassamento del quale si è riferito fino alla misura limite di cm. 20.



#### **§ 6. ulteriori elementi rilevanti**

##### **1. visuale di Spaccarotella dalla posizione in cui ha sparato.**

Sempre al fine di avere a disposizione il maggior numero di elementi possibile per una più compiuta ricostruzione della vicenda, ritiene la Corte sia ora da affrontare la questione relativa alla visuale che in concreto Spaccarotella aveva avanti a sé allorché, come in precedenza esaminato, si è fermato per un tempo certamente apprezzabile, in atteggiamento che i testi hanno definito di puntamento, con le braccia cioè tese avanti a sé in direzione della Megane.

La scansione temporale degli eventi, con la vettura che è partita con notevole accelerazione ed è stata colpita quando non aveva percorso certamente che pochi metri, induce a ritenere, per necessità di cose, che nella parte quantomeno prevalente di quello che è stato definito il puntamento fosse ancora ferma, all'interno del parcheggio, ove, e anche questo si è visto, si trovava in particolare all'interno della rientranza, in posizione ottimale per una rapida partenza, con la parte frontale orientata verso l'uscita e in particolare in una posizione che è stata descritta come non propriamente orizzontale ma obliqua, a spina di pesce ma al

contrario, come ha efficacemente riferito il Turchetti, e quindi direzionata leggermente sulla sinistra.

Il dislivello tra il punto in cui si trovava Spaccarotella e la posizione statica della vettura – valutabile intorno ai due metri – annullava in gran parte l'ostacolo alla visuale rappresentato dal guard-rail, con la conseguenza che la sagoma era visibile praticamente per intero. Tale situazione, di intuitiva evidenza, può essere visivamente apprezzata prendendo in considerazione alcune delle fotografie scattate dalla p.g. in sede di sopralluogo, e contenute nel fascicolo dei rilievi fotografici n. 05461 depositato dal p.m. in udienza, in particolare alla foto n. 39, che per miglior comprensione si inserisce:



Tale immagine, pur non rappresentativa della esatta situazione dei luoghi essendo stata scattata da un punto diverso – in corrispondenza della fine della siepe, e leggermente più a sud del tombino n. 7, e dal terrapieno, e quindi forse a livello forse leggermente in alto – rispetto a quello corrispondente all'epicentro di fuoco, e ivi essendo stata ripresa una vettura in transito lungo la corsia di accelerazione all'altezza della prima metà del parcheggio (il cartello con la lettera

P è infatti ivi collocato esattamente nella parte mediana), e quindi in posizione più interna rispetto a quella in cui si trovava la vettura ferma, vale però a dare contezza della circostanza della quale si è riferito, e cioè che, per effetto del particolare angolo prospettico derivante dalla maggior quota del punto di osservazione, la porzione di spazio preclusa alla visuale, sia sul piano orizzontale che su quello verticale, diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi in funzione della profondità della visione. Di un oggetto che si trova quindi a ridosso del guard-rail situato sul lato opposto a quello di osservazione si vedrà quindi solo la parte eventualmente aldisopra del guard-rail stesso, mentre lo stesso oggetto sarà sempre più completamente visibile man mano che lo si allontani, collocandolo più in profondità e quindi più verso l'esterno. Così, per calarsi nel concreto, di un'auto in transito lungo la corsia di accelerazione sarà visibile una certa parte, mentre quella residua – la più bassa – sarà coperta dal cono d'ombra proiettato dal guard-rail; di un'auto che si trovi più all'esterno sarà invece visibile una parte maggiore, e corrispondentemente sarà più ridotta quella residua la cui visuale è impedita dal detto cono.

Si riscontra così una maggiore prospettiva da visuale sia per il piano più elevato in cui si trovava Spaccarotella – circa due metri – rispetto al piano della vettura, sia per la stessa maggiore profondità di campo, che comprende l'intera area di parcheggio della quali risultano visibili persino le strisce delimitanti i singoli posti auto, come si nota nella foto riprodotta.

Richiamando a questo punto quanto già riportato sulla particolare posizione della vettura ferma, ecco quindi che l'ipotesi ricostruttiva che vede Spaccarotella puntare verso l'auto ferma, a lui visibile nella pressoché totale integralità, appare senz'altro ragionevolmente accettabile.

## **2. manifestazioni verbali di Spaccarotella**

A questo punto, prima di richiamare i punti fermi già oggetto di accertamento dei quali si è in precedenza riferito, arricchendoli con le ulteriori circostanze di fatto oggetto di ulteriore verifica, ritiene la Corte opportuna la precisazione di ulteriori circostanze ancora, utili all'inquadramento della condotta dell'imputato, relative a ciò che egli ha detto – anzi, a ciò che è stato sentito dire – nei momenti immediatamente precedenti e immediatamente successive rispetto allo sparo; cioè



durante la fase dell'inseguimento in parallelo, del puntamento, e una volta rientrato presso i colleghi.

Nella prima fase, risulta che la sua preoccupazione prevalente – o quantomeno quella che ha esternato – fosse quella di riuscire a rilevare il numero di targa della Megane. Riferisce il collega Dall'Amico che quando già inizia a correre, Spaccarotella grida, genericamente rivolto verso l'opposta area di servizio *“guardate la macchina, riconoscete la macchina”*<sup>112</sup>; durante il tragitto, quando già ha superato la siepe e si trova quindi quasi all'altezza del tombino n. 7, grida a Cannoni e Tizzi *“la targa, la targa, prendete la targa”*<sup>113</sup>, cosa che, come già visto, entrambi subito faranno. Fagioni dice che durante il suo percorso Spaccarotella gridava *“fermi, scappano”*, o qualcosa del genere<sup>114</sup>, e ancora lo sente gridare *“scappano, scappano”* quando è ormai quasi fermo<sup>115</sup>; Rossini lo sente gridare, e ne ricorda, ma solo vagamente, le parole *“scappa, scappa”*<sup>116</sup>; Galilei riferisce di avere udito, quando Spaccarotella era ancora in movimento, qualcuno che gridava *“scappa, scappa”*, senza essere però in grado di precisare se era stato il poliziotto a gridare, e neppure se quelle grida provenissero dalla propria o dall'altra area di servizio<sup>117</sup>. Negri e Giacca, dal canto loro, riferiscono circostanze di assoluta genericità: il primo ricorda di averlo visto, quando egli era in attesa dell'arrivo dei compagni di viaggio, forse nell'atto di dire qualcosa, ma non aveva notato né cosa diceva, e neppure se fosse rivolto a loro<sup>118</sup>; l'altro, dal canto suo, dice che una volta raggiunta l'auto l'aveva visto urlare qualcosa ma rivolto verso la parte centrale dell'area di servizio ove si trovava, e non quindi verso di loro<sup>119</sup>.

Sul punto, nel corso dell'interrogatorio reso nell'immediatezza, Spaccarotella ha riferito di avere gridato in un primissimo momento, allorché si erano accorti

---

<sup>112</sup> udienza 20.3, f. 82 trascr.;

<sup>113</sup> udienza 21.3, f. 43 trascr. quanto a Cannoni, f. 59 trascr. quanto a Tiezzi;

<sup>114</sup> udienza 27.3, f. 5 trascr.;

<sup>115</sup> udienza 27.3, f. 7 trascr.;

<sup>116</sup> udienza 27.3, f. 41 trascr.;

<sup>117</sup> udienza 27.3, ff. 94e seg. trascr.;

<sup>118</sup> udienza 25.3, ff. 114 e seg.;

<sup>119</sup> udienza 25.3, f. 219 trascr.;

cioè della zuffa, *“fermi, che fate”*, così come del resto avevano fatto anche i colleghi, e di avere poi gridato *“fermi, dove andate”* quando ormai era praticamente di fronte a loro, mentre stavano entrando in auto. Null'altro ha poi riferito, né nel corso del successivo interrogatorio del 27 febbraio, e neppure nell'ambito delle dichiarazioni spontanee.

Quanto alla fase successiva, si è già riferito – ma è bene tornarci sopra – come al collega Sciadini, che glielo chiedeva, l'odierno imputato abbia per tre volte, nell'arco di una manciata di minuti, riferito di avere sparato anche il secondo colpo in aria: una prima volta non appena tornato alle auto di servizio, una seconda allorché, pochi minuti dopo, iniziavano a giungere via radio notizie preoccupanti, e la terza infine presso la sede della sottosezione, allorché avevano appreso quanto accaduto. Analoga versione dei fatti – quella cioè del colpo in aria - risulta egli abbia fornito anche all'altro collega Meoni, sempre presso la sede della sottosezione.

In proposito, c'è da rilevare come in prima battuta – e cioè nel corso dell'interrogatorio avvenuto a poche ore dai fatti – egli abbia riferito al p.m. tutt'altra circostanza, e cioè che *“Non mi ero affatto accorto di avere colpito l'auto che fuggiva, e ovviamente nulla riferii al riguardo ai miei colleghi. Dissi soltanto al collega Sciadini che nel seguire l'auto che fuggiva, mentre correvo, mi era partito un secondo colpo.”*. La circostanza, di evidente rilievo, costituirà oggetto di contestazione nell'ambito del successivo interrogatorio del 27 febbraio, ed egli la spiegava deducendo la confusione, agitazione e concitazione del momento<sup>120</sup>. Nel corso delle dichiarazioni spontanee, egli ammetterà di avere detto ai colleghi di avere sparato il colpo in aria *“ma inteso non in aria come nel primo caso con il braccio teso, ma in aria nel senso che era andato, non aveva attinto nessuno. Che effettivamente questo colpo era andato, ma non in direzione di niente e di nessuno”*<sup>121</sup>.

## **§ 7. Sintesi ulteriore delle circostanze oggetto di accertamento**

---

<sup>120</sup> verbale interrogatorio, ff. 18/9 trascr.;

<sup>121</sup> udienza 6.5, ff. 53 e seg. trascr.;

Ecco quindi che l'elenco delle circostanze di cui sub § 4. oggetto di avvenuto accertamento, e rilevanti ai fini della ricostruzione dell'accaduto, può essere così integrato:

1. Spaccarotella ha percorso l'area di servizio in senso longitudinale, con la pistola in mano, ad andatura sostenuta, intervallando la corsa all'andatura veloce, fino ad arrestarsi all'altezza, o quantomeno in prossimità, del tombino n. 6;
2. colà, fermo, si è trattenuto una quantità di tempo non esattamente individuabile ma certamente apprezzabile, con una o più probabilmente tutte e due le braccia tese, e le mani unite o quanto meno con atteggiamento tale da dare l'idea che avesse le mani unite, e molto probabilmente le gambe più o meno leggermente divaricate, sì da dare a coloro che lo osservavano l'impressione che fosse in fase di puntamento;
3. lungo la direttrice delle braccia tese si trovava in quel frangente l'auto Megane dei ragazzi autori dell'aggressione ai danni dei tifosi juventini, ferma all'altezza dell'ultimo parcheggio dell'area di servizio, all'interno della rientranza, genericamente con assetto parallelo rispetto all'asse stradale ma in posizione leggermente obliqua, in direzione dell'uscita ;
4. le operazioni culminate nella ripartenza veloce dell'auto si erano protratte per un tempo maggiore di quello strettamente necessario sia per le difficoltà di rientro del Turchetti, claudicante a seguito dell'investimento subito, sia per il cambio alla postazione di guida dovuto all'incapacità del Giacca di mettere in moto l'auto;
5. il colpo di pistola è stato esploso quando l'auto era appena ripartita e aveva percorso solo qualche metro;
6. uno dei testimoni vede che nella fase del puntamento lo Spaccarotella si è reiteratamente mosso come per cercare un assestamento, la posizione, come se seguisse un qualcosa che era aldilà, muovendosi in vari step;
7. durante tutto il tragitto percorso per giungere alla posizione finale, Spaccarotella risulta avere reiteratamente gridato prevalentemente all'indirizzo di chi si trovava nell'altra area di servizio, sia ai presenti per far rilevare il numero di targa, sia anche direttamente ai fuggitivi acchè si fermassero;






8. il colpo esplosivo ha impattato contro la rete in un punto collocabile grossomodo in prossimità della perpendicolare all'asse autostradale, rispetto alla sua posizione, ed è stato deviato sulla propria sinistra attingendo la vettura che era appena partita dal parcheggio, in un punto della corsia di accelerazione collocabile in una porzione di spazio di qualche metro dal punto di partenza dal parcheggio ove si trovava in sosta la Megane;
9. escludendo idealmente la deviazione, e prendendo in considerazione quindi la traiettoria ideale del proiettile considerando quali punti fermi l'epicentro di fuoco e il punto in cui il proiettile è sicuramente transitato per avere impattato sulla rete, ne consegue che il proiettile avrebbe intersecato la corsia di accelerazione in prossimità della fine del parcheggio;
10. dato l'andamento leggermente in discesa della corsia di immissione, il punto ove la vettura sarebbe stata attinta dal proiettile nella sua traiettoria ideale, e quindi non deviata, dovrebbe essere collocato correlativamente più in basso rispetto a quello in cui è stata concretamente colpita;
11. la vettura ferma nell'area di parcheggio era verosimilmente visibile allo Spaccarotella nella sua integralità;
12. una volta tornato dai colleghi, Spaccarotella ha riferito, poi ribadendolo reiteratamente, di avere esplosivo anche il secondo colpo in aria, circostanza questa decisamente smentita dalla istruttoria dibattimentale.

## **8. Sulla dedotta involontarietà dello sparo**

### **1. contesto fattuale di riferimento.**

All'esito della lunga e affaticante analisi finora compiuta, l'insieme delle circostanze oggetto di avvenuto accertamento consente, a questo punto, una realistica e razionale ricostruzione del fatto, quantomeno nei limiti della relativa evidenza esterna.

La reazione di Spaccarotella al tafferuglio notato nell'opposta area di servizio è stata nel senso di preoccuparsene piuttosto seriamente, cercando di



darsi daffare in qualche modo in prima battuta per farlo cessare e poi per identificarne i responsabili, nei limiti oggettivi rappresentati dalla mancanza di comunicazione tra le due aree, e quindi della impossibilità materiale di immediato intervento diretto.

Come peraltro evidenziato dalla stessa difesa dell'imputato, i tafferugli erano peraltro manifestamente ben poca cosa: non c'erano armi o evidenti situazioni di particolare, imminente e grave pericolo per l'incolumità delle persone, ciò che poteva vedersi era solo un'aggressione verso persone che erano già al sicuro nella loro auto, tant'è che i facinorosi se la stavano prendendo appunto con un'auto, ci potevano essere al massimo uno o due malcapitati che, non avendo ancora raggiunto la loro vettura, erano direttamente oggetto di quelle violenze tipiche delle risse, forse pugni, calci, ombrellate, ma nulla di più. L'impressione visiva era quella di due gruppi di giovani che si scontravano senza peraltro particolari indicatori di allarme, ed essendosi di domenica mattina, verso le ore 9.00, non era difficile rendersi conto che poteva trattarsi di questioni tra appartenenti a tifoserie avverse, una rissetta tra ultras da stadio, insomma, trasferita nell'ambito di un'area di servizio autostradale, anche se per la verità non è emerso che Spaccarotella se ne fosse concretamente reso conto. Tra l'altro, come pure correttamente si è osservato, i coltelli, le biglie e i sassi verranno rinvenuti a posteriori, sicchè a quel momento di elementi tali da far pensare a una particolare drammaticità di ciò che stava accadendo, e quindi alla necessità di intervenire comunque, anche in modo drastico e radicale, non ce n'erano proprio.

Dopo aver cercato di richiamare ad alta voce l'attenzione dei protagonisti del tafferuglio, così come avevano fatto anche i suoi colleghi, e dopo che Dall'Amico aveva reso maggiormente efficace il loro intervento azionando la sirena, Spaccarotella, evidentemente convinto a torto o a ragione di dover in qualche modo ulteriormente intervenire in modo ancor più efficace, si portava più in avanti, e quindi tendenzialmente a ridosso dell'autostrada, estraeva dalla fondina la pistola d'ordinanza e sparava un colpo in aria, col braccio ovviamente teso verso l'alto. Da notare, in proposito, che già quel tipo di iniziativa appare quantomeno discutibile in quanto scarsamente proporzionata alla caratura dei fatti per come si palesavano, tant'è che nessun altro dei suoi colleghi risulta abbia fatto, tentato o anche solo pensato di fare un qualcosa del genere. Da



notare, inoltre, che si è trattato di una iniziativa del tutto autonoma, laddove sembra più corretto accreditare un comportamento del genere – che presenta pur sempre un certo profilo di pericolosità e comporta l'assunzione di precise responsabilità, trattandosi comunque dell'uso dell'arma d'ordinanza – alla competenza del capopattuglia, direttamente o nella forma dell'ordine o quantomeno dell'autorizzazione al collega a lui subordinato. Sentito in proposito, il capopattuglia Sciadini ha diplomaticamente evitato una risposta secca alla specifica domanda, chiarendo che comunque il colpo in aria aveva sortito effetti positivi, ché l'aggressione era infatti cessata, e soggiungendo che la relativa iniziativa “*potrebbe rientrare*” nell'ambito delle prerogative di un semplice assistente, in pattuglia con un collega a lui sovraordinato<sup>122</sup>.

Dopo il colpo in aria, Spaccarotella, con ancora la pistola in mano, insieme al collega Meoni – che peraltro desisteva di lì a poco – si metteva a correre in parallelo rispetto ai giovani in rapida ritirata verso le loro auto. Durante il tragitto, nel corso del quale intervallava la corsa con dei rallentamenti, richiamava l'attenzione di coloro che si trovavano nell'altra area di servizio perché annotassero il numero di targa della vettura – o delle vetture – dei fuggitivi, e di tanto in tanto pare che gridasse sia in direzione dei colleghi, per far loro presente che quei giovani stavano scappando, sia verso quest'ultimi, intimando loro di fermarsi. Giunto grossomodo all'altezza del tombino n. 6, con l'auto ferma praticamente davanti a lui – e questa è l'immagine di massima che coralmemente è stata riferita dai compagni di viaggio della vittima – si è fermato e si è collocato in posizione di tiro, con le gambe divaricate, le braccia tese, le mani unite o quantomeno così ravvicinate da dare l'impressione fossero unite – anche se è ragionevole pensare che con la mano non armata potesse reggere il polso dell'altra per darle così maggiore stabilità –, e si è soffermato in quella posizione per un tempo apprezzabile, con le braccia, la mano armata e quindi la pistola, in direzione della vettura. Quando l'auto è improvvisamente partita, in forte accelerazione, egli ha variato il puntamento cercando di seguirla, e ha subito sparato; il proiettile, esploso con traiettoria più o meno perpendicolare all'asse autostradale, tale da farlo attraversare l'intera autostrada - e, con particolare riferimento al percorso dell'auto che fino a pochissimi istanti prima egli stava

---

<sup>122</sup> udienza 20.3, f. 69;

puntando e quindi alla corsia di immissione in autostrada, a farlo finire nelle immediate vicinanze dell'uscita del parcheggio ove l'auto era in sosta, il tutto però in un momento in cui l'auto stessa era colà già transitata - impattava leggermente, in laterale, sulla rete che suddivide le due corsie dell'autostrada, deviava quindi la traiettoria sulla propria sinistra attingendo il finestrino della vettura, penetrando quindi all'interno dell'abitacolo e colpendo a morte il giovane Sandri, che si trovava sul sedile posteriore, in posizione centrale.


È sulla base di questa ricostruzione che si devono valutare i margini di concreta praticabilità della prospettazione – oggetto principale se non addirittura esclusivo, della linea difensiva – della accidentalità dell'esplosione del colpo, che si assume essere stato frutto di un'involontaria contrazione del dito sul grilletto.

## **2. le dichiarazioni dell'imputato.**

Sullo specifico punto l'odierno imputato è stato irremovibile nella sostanza, pur peraltro diversamente modulando nel corso dello sviluppo della vicenda prima procedimentale e poi processuale il contesto di riferimento.

Nell'immediatezza ha riferito essergli partito un colpo mentre ancora stava correndo, col braccio destro teso non per puntare, però, ma nella mimica del gesto di chi vuol far fermare una persona che fugge, cercando così di accreditare una dinamica che a tutto concedere non appare peraltro né chiara e neppure dotata di una qualche intrinseca razionalità; se il gesto di chi vuol far fermare una persona che fugge è quello di intimare l'alt, ciò si fa comunemente col braccio teso e la mano ben aperta, ma se la mano è armata non può essere aperta, e se si tende il braccio con la mano chiusa a pugno e si impugna una pistola orientata verso qualcuno o qualcosa non gli si intima l'alt, ma gli si punta l'arma addosso. Difficile, quindi, non catalogare quel tipo di spiegazione nell'ambito di un grossolano e frettoloso tentativo - d'altronde si era ancora a sole poche ore dal fatto, di tempo per elaborazioni raffinate non ce n'era proprio stato, e inoltre si rispondeva a domande in relazione ad un'ipotesi di omicidio colposo – di fornire una qualche giustificazione sul motivo per il quale, pur nel quadro della dedotta involontarietà, egli avesse il braccio con la mano armata rivolto in direzione dell'altra area di servizio.

Nell'interrogatorio del 27 febbraio egli, a fronte delle contestazioni relative a tutti gli elementi nel frattempo acquisiti, confermava la prima versione, ribadendo



che il braccio teso era uno e non entrambi, e negando di essersi fermato per mirare. Nel confermare inoltre la posizione dalla quale era partito il colpo – e che collocava tra le siepi, nettamente più a sud rispetto a quanto sarà poi accertato – precisava che il suo intento era solo quello di riuscire a rilevare il numero di targa della vettura dei fuggitivi, senza peraltro fornire ulteriori spiegazioni – invero non richiestegli espressamente – sulla natura dello specifico gesto che lo aveva portato, ad un certo momento, ad avere braccio teso e mano armata.

Nel corso delle dichiarazioni spontanee, evitava di addentrarsi in spiegazioni dettagliate assumendo – come già riferito – di essersi limitato a fare un gesto magari per cercare di fermare quei giovani che scappavano, nella prospettiva quindi che vedendolo si sarebbero appunto fermati, e che quindi si era tratto di un gesto istintivo. In quell'ottica di apertura rispetto alle circostanze emerse in dibattimento, e delle quali non poteva evidentemente non prendere atto, si mostrava possibilista sia sulla circostanza che le braccia tese potessero essere entrambe, sia su quella che il colpo potesse essergli partito quando, terminata la corsa, era ormai fermo. E ancora, nel rivendicare la mancanza di volontà di causare la morte di qualcuno, soggiungeva che la sua era solamente una volontà di fermare qualcosa che stava succedendo, per poter fare al meglio il proprio lavoro di poliziotto.

Sono le stesse dichiarazioni dell'imputato, quindi, che già di per sé manifestano la estrema, assoluta fragilità della tesi dell'involontarietà, che sembra buttata là a titolo di prima difesa e poi sostenuta a oltranza, acriticamente, senza neppure tener conto delle progressive acquisizioni che, ogni momento di più, ne manifestavano clamorosamente i limiti oggettivi.

La sommarietà e grossolanità del racconto relativo al gesto che avrebbe occasionato lo sparo involontario, mai spiegato in dettaglio, è rimasta tale e quale, non essendo stato il relativo argomento mai coltivato e approfondito come invece ci si sarebbe aspettato ove rispondente alla reale dinamica della vicenda. Nel qual caso, infatti, appare ragionevole ipotizzare il massimo sforzo, da parte dell'imputato e della sua difesa, per cercare di spiegare al meglio, e così rendere chiaro, il come e il perché tutto ciò poteva essere accaduto, per cercare di far comprendere prima al p.m. precedente, poi al giudice dell'udienza preliminare e infine alla Corte in che cosa esattamente era consistito il gesto che aveva fatto, e di come potesse inquadrarsi nel contesto della realtà a quel momento in essere, di



come poteva conciliarsi con quanto concordemente riferito dai testimoni sulla condotta descritta in dettaglio quanto all'assestamento e al puntamento in quella particolare direzione. Non solo nulla di tutto ciò è stato fatto, ma col rifiuto di sottoporsi all'esame l'imputato ha, oggettivamente, evitato che potessero essergli rivolte in proposito domande dirette a ottenere risposte chiarificatrici.

Come si diceva, la sensazione è che l'imputato sia rimasto per così dire prigioniero della versione resa nel primo momento, dalla quale non ha voluto - o forse saputo - prendere le distanze, versione che appare tutt'altro che il frutto di una strategia ragionata e informata a convenienza, previa attenta valutazione della tenuta logica e fattuale. Basti pensare, in proposito, che praticamente fino all'ultimo l'imputato ha sostenuto che il colpo gli era partito mentre correva; ma il tragitto percorso era in senso longitudinale rispetto all'area di servizio, e quindi la corsa era con andamento parallelo rispetto all'asse stradale, e correndo in quella direzione se avesse teso un braccio la direzione di esso sarebbe stata parallela, e non ortogonale, rispetto all'asse autostradale.

Alla facile e suggestiva obiezione per la quale una scelta così tatticamente poco produttiva non può che essere indice della veridicità della ricostruzione - ché altrimenti si sarebbe optato per un'altra più comoda - può serenamente replicarsi che non tutti, e non sempre comunque, hanno la lungimiranza di proiettarsi aldilà dei propria stretta soggettività nelle valutazioni relative alla convenienza quanto alle scelte che si operano, che l'autoconvincimento può pensare di poter trasformare nella testa altrui le circonferenze in quadrati, che i percorsi della mente sono ben difficilmente esplorabili, specie qualora, come nella fattispecie concreta, numerosi siano i fattori di possibile condizionamento esterno.

### **3. involontarietà: elementi a sostegno e relativa confutazione**

Se la tesi della involontarietà appare già in sé piuttosto debole, tale caratteristica si accentua a dismisura ove la si innesti nella realtà di fatto così come pazientemente finora ricostruita.

Inserire uno sparo involontario, e quindi l'involontario azionamento del grilletto dell'arma, nel contesto di un'azione non già frenetica o comunque scomposta - così come nel caso di chi inciampi durante una corsa - ma statica e controllata e chiaramente percepita come di puntamento di un bersaglio chiaramente individuabile, così come hanno univocamente riferito i testimoni, si

pone quale compito invero improbo, che si è tentato di assolvere ricorrendo ad argomentazioni di tipo logico, supportate da altre di natura tecnica per riuscire a dare contezza di come il fenomeno, ove in ipotesi logicamente accettabile, si sarebbe in concreto potuto verificare.

I tafferugli erano poca cosa, il compito del poliziotto era solo quello di cercare di rilevare il numero di targa della Megane, e non c'era pertanto alcun valido motivo per sparare, si è detto, e questo pare indubbiamente vero, ma non trattandosi ovviamente di argomentazione tranciante, può essere utilizzata solo per evidenziare l'anomalia della cosa, cioè quale campanello di allarme contro conclusioni affrettate e troppo facili.

Altrettanto per l'ulteriore argomento relativo all'essere stato esploso un solo colpo, circostanza questa da sempre valorizzata in giurisprudenza peraltro in negativo, cioè quale generico indice della mancanza di una determinazione così ferma e risoluta da indurre appunto a cercare ancora, sparando altri colpi, di ottenere il risultato voluto e non raggiunto solo col primo.

Così dissodato il terreno nella prospettiva di renderlo fertile quantomeno al dubbio che l'ipotesi della involontarietà, in quanto logicamente non inaccettabile, possa essere anche praticabile in concreto, ci si è cimentati con le immani difficoltà di dare una qualche spiegazione sul come un accadimento del genere - l'involontario azionamento del grilletto in quella particolare posizione - potrebbe essere accaduto, attingendo a piene mani al contenuto della c.t. della difesa dell'imputato prof. Fenici.

Ed è qui che i limiti dell'ardita costruzione della difesa si sono manifestati in tutta la loro evidenza. Nell'elaborato del detto c.t., titolare della cattedra di cardiologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, ed esperto - tra le altre cose - di psicofisiologia dello stress in condizioni critiche, si affrontano tematiche di indubbio interesse, collegate alle reazioni di operatori di Polizia a fronte di situazioni di pericolo. In forza di meccanismi interni al corpo umano, che in questa sede non è necessario ripercorrere, pare che l'adattamento psicofisiologico alla percezione del pericolo comporti tutta una serie di fenomeni, tra i quali possono essere annoverati alterazioni cardiache, della vista e dell'udito, del coordinamento motorio, della percezione spazio-tempo, delle capacità cognitivo-razionali; in particolare, per ciò che qui specificamente interessa, afferma il c.t. nella propria relazione che *"gli adattamenti fisiologici da stress*

*determinano alterazioni funzionali che possono avere rilevanza nel condizionare il grado di efficienza tattica e l'utilizzo sicuro ed efficace di un'arma da fuoco. Tra questi il dirottamento del flusso sanguigno dalla periferia verso i grandi gruppi muscolari e gli organi vitali, mediato dalla vasocostrizione periferica, determina sudorazione algida, tremore ed alterazione del tatto con deterioramento dell'abilità nella manipolazione dell'arma. Tale perdita di destrezza a carico degli arti superiori è spesso evidente per stress non correlati al pericolo (ad es. in corso di gare da tiro). Inoltre il concomitante aumento non percepito della forza compromette il controllo motorio "fine", specie dell'indice, che può essere involontariamente retratto nel ponticello ed intercettare il grilletto di un'arma da fuoco, anche a causa della prevalenza di forza dei muscoli flessori sugli estensori. Sotto stress intenso e incontrollato o per fattori di movimento (ad es. da perdita dell'equilibrio o improvvisa alterazione posturale), può anche verificarsi una contrazione muscolare involontaria della mano che impugna l'arma, causata dalla c.d. "stretta simpatica" legata a meccanismi interarticolari e alla iperincrezione adrenalinica."<sup>123</sup>*

Orbene, pur non essendovi particolari motivi per dubitare della intrinseca validità scientifica delle affermazioni che precedono, giova rilevare che gli studi dei quali riferisce il prof. Fenici hanno ad oggetto le reazioni e gli adattamenti psicofisiologici di operatori di polizia che si trovino in situazioni pericolose, di emergenza, di stress elevato, così come nel caso in cui si subisca un'aggressione da parte di un individuo armato. Situazioni così critiche che determinano reazioni dominate dall'istinto di sopravvivenza, tra le quali quella – della quale si è parlato – della possibile involontaria contrazione del dito indice sul grilletto.

Situazioni di pericolo vero, serio, con esposizione a rischio della vita, mica scaramucce tra ragazzi che tifano per diverse squadre di calcio, situazioni cioè che quindi con la fattispecie concreta nulla, ma proprio nulla di nulla, hanno a che vedere. Tant'è che, ben consapevole di ciò, per cercare di far rientrare i fatti oggetto del processo nella categoria della quale ha riferito, il c.t. prof. Fenici è stato costretto, nella parte finale del proprio elaborato, a fornirne una descrizione talmente romanzata da renderli praticamente irriconoscibili. Allorchè il c.t. si avventura in affermazioni del tipo di quella per la quale *"l'agente Spaccarotella teme che avvenga il peggio alla vista della violenza della scena [il tafferuglio]. ...*

---

<sup>123</sup> elaborato c.t. della difesa dell'imputato prof. Fenici, f. 8;



*scatta in lui la reazione d'allarme triggerata dalla percezione del pericolo che teme potenzialmente mortale per i soggetti che da lontano vede aggrediti da altri ...", egli in verità i fatti più che enfatizzarli li travisa proprio ad uso del proprio assistito.*

Come dire, insomma, che le osservazioni del prof. Fenici saranno anche giuste e corrette, ma si riferiscono a tutt'altro tipo di vicende, e sono del tutto non pertinenti rispetto ai fatti di cui al presente processo. Pensare che un assistente di Polizia, entrato nel Corpo nel 1995<sup>124</sup>, proveniente dalla Questura di Palermo ove aveva prestato servizio presso la Sezione Volanti, e appartenente da oltre due anni alla sottosezione della Polstrada che – come ha con giusto orgoglio riferito il Comandante dott. Pasquale Mastrota – ha titolo per essere considerata un fiore all'occhiello quanto all'attività di polizia giudiziaria a livello nazionale<sup>125</sup>, potesse essere in condizione di stress acuto e dalle implicazioni così devastanti come quelle riferite solo perché nel corso di un ordinario controllo a dei giovani di centri sociali aveva assistito a un modesto tafferuglio nell'altra area di servizio, e si era pertanto determinato a condotte ulteriori e forzate rispetto a quella, normale, del cercare di rilevare il numero di targa dell'auto di coloro che ipotizzava ne potessero essere i principali protagonisti, comporta, manifestamente, l'adozione di una logica del tutto priva di qualsiasi, ancorché minima, credibilità razionale.

A tutto concedere – e non senza una certa bonomia nella valutazione – può quindi concludersi in proposito nel senso che si è trattato di osservazioni decisamente mal calibrate rispetto al caso concreto.

Analoga sorte, e quindi analogo giudizio di sintesi, meritano poi altre considerazioni, in particolare quelle relative alle conseguenze che l'affanno, con dispnea da sforzo, imputabile all'asma cronica di cui Spaccarotella era ed è affetto gli avrebbe comportato dopo una corsa come quella che ha affrontato lungo l'area di servizio, oltre tutto con abbigliamento decisamente inadatto, conseguenze tra le quali, in primo luogo, quella relativa all'impossibilità di un tiro mirato intenzionale, rendendo così probabile, se non altro per esclusione, l'ipotesi antagonista, oggetto di dimostrazione, dello sparo involontario. Mal calibrata,

---

<sup>124</sup> verbale interrogatorio del 27.2, f. 11 trascr.;

<sup>125</sup> *"perché... in Italia siamo i primi, e consideriamo che noi l'anno scorso, due anni fa abbiamo fatto 270 arresti importanti e 1000 denunce. L'anno scorso abbiamo fatto 180 arresti e 980 denunce. Quindi, l'attività è molto intensa, è un'attività che tutte le Procure ci hanno sempre riconosciuto una certa correttezza sia nella compilazione degli atti che nell'attività verso i soggetti che poi via via vengono sottoposti a controllo"*, deposizione Mastrota, udienza 28.3, f. 14;

anche in questo caso, perché quand'anche ipoteticamente accettabile sul piano meramente astratto, ove calata nel concreto si scontra con una realtà fattuale ben diversa da quella che ne costituisce il fondamento in astratto. Per potersi immaginare effetti di quel genere, è necessario postulare una corsa a perdifiato e un'azione successiva compiuta senza soluzione di continuità, mentre nella fattispecie è stato ampiamente accertato che il tragitto è stato percorso non sempre di corsa, essendo stato intervallato con tratti percorsi ad andatura più lenta, e che, soprattutto, tra il momento in cui si è fermato e quello in cui, dopo avere puntato l'arma, il colpo è stato sparato, non c'è stata assoluta immediatezza, e quindi contiguità temporale, ma è passato un certo, non trascurabile, lasso di tempo, tale da consentirgli quindi di riprendersi da un affanno che, date le premesse, se c'è stato non doveva certo essere, comunque, così intenso come lo si è dipinto.

Mancano quindi in modo assoluto, certo, drastico e radicale, i presupposti per poter fondatamente avanzare l'ipotesi che la pressione sul grilletto sia stata esercitata dallo Spaccarotella al momento dello sparo in modo involontario, e per effetto di meccanismi che egli non potesse controllare.

#### **4. impraticabilità in concreto dell'ipotesi dell'involontarietà.**

Stando così le cose, a fronte di dati di tipo squisitamente fattuale coi quali si deve pur sempre fare i conti – quali quelli dell'avvenuto reinserimento del dito indice nel ponticello ove è situato il grilletto, che deve necessariamente essere avvenuto durante la fase di puntamento non essendo razionalmente ipotizzabile egli possa averlo tenuto ivi inserito, e col dito appoggiato sul grilletto, per tutto il tempo in cui ha percorso l'area di servizio, ché allora sì con le scosse del proprio moto il colpo gli sarebbe partito di sicuro, e dell'essere stata esercitata sul grilletto una certa pressione, la metà di quella necessaria per il primo colpo, ma sempre quantificabile sull'ordine di non meno di kg. 2 – la conclusione che si impone è quella per la quale, non essendovi elementi di sorta che contribuiscano in qualche modo ad accreditare, in qualsiasi modo, l'ipotesi dello sparo non volontario, essa non può essere razionalmente presa in considerazione come possibile concreta chiave di lettura di quanto accaduto.

Come dire cioè che la praticabilità astratta, in ipotesi suggerita dalle argomentazioni svolte in chiave squisitamente logica dalla difesa, non ha trovato


alcuna possibilità di trasposizione sul piano concreto, non essendo stato possibile individuare alcuna serie causale in grado di spiegare come quel particolare fenomeno, pur verificatosi, si sarebbe concretamente potuto verificare.

Tale deficit di praticabilità concreta, che già di per sé retrocede l'ipotesi astratta a mera eventualità accademica e consente e anzi impone di relegarla nella categoria del possibile solo in quanto in natura non impossibile, si evidenzia a maggior ragione ove la si consideri comparativamente a quella, antagonista, dello sparo volontario, cioè conforme alla volontà in tal senso dell'autore.


La pacata ma impietosa analisi comparativa tra le ipotesi in discussione mostra da una parte una ricostruzione solida e intrinsecamente coerente - con un atteggiamento chiaramente di puntamento protrattosi per un certo tempo nei confronti di un bersaglio fermo e che improvvisamente si anima di moto, e verso il quale è diretto il colpo - in relazione al quale ricorrendo ai principi della comune esperienza e della logica elementare non si vede proprio perché si dovrebbe ipotizzare un qualcosa di diverso dalla volontarietà dello sparo, e dall'altra la mera prospettazione di un'accidentalità che si fonda nella sostanza sulla sola assurdità dell'ipotesi antagonista, e che non solo non è suffragata da elementi concreti, ma che non si riesce proprio a comprendere come materialmente, e quindi in concreto, potrebbe essersi realizzata. Nessun dubbio, pertanto, che tale ultima ipotesi non abbia alcuna capacità né di inficiare ma neppure anche solo di scalfire appena quella antagonista, la quale dal confronto esce non solo vincente su tutta la linea ma addirittura rafforzata, appunto per via del plusvalore tipico dell'accertata tenuta con solo sul piano intrinseco e fattuale, ma anche comparativo.

##### **5. sul movente in particolare.**

Esigenze di completezza, e quindi la necessità di non lasciare scoperto alcun punto del percorso che ha portato la Corte al solido convincimento in ordine alla certa volontarietà dello sparo, neppure quelli privi di concreta incidenza in quanto di natura esclusivamente logica e rivelatisi impraticabili sul piano concreto per la mancanza di adeguate serie causali in grado di spiegare il fenomeno così come realmente verificatosi, impongono un'ulteriore analisi degli specifici punti relativi all'assenza di movente e alla rilevanza da attribuire alla circostanza di fatto dell'unicità dello sparo.



Il tema della dedotta assenza di movente è stato invero affrontato sia frontalmente e sul piano concettuale, cioè come assenza di un adeguato movente per l'azione – argomentazione questa dal contenuto prettamente valutativo e intriso di soggettività, con i connessi limiti – sia da diversa angolazione, in un'ottica di tipo pragmatico, nei termini che seguono. Lo sparo volontario, cioè conforme alla volontà in tal senso dell'imputato, è impensabile e quindi impossibile – si è sostenuto - perché sarebbe stato del tutto insensato sotto un qualsivoglia profilo di tipo per così dire utilitaristico in relazione ad un qualsiasi obiettivo che l'agente si fosse concretamente prefisso di raggiungere, non avendo senso pensare ad un colpo esplosivo in direzione dell'area immediatamente successiva alla fine del parcheggio quando l'auto coi fuggitivi a bordo si trovava, in quel preciso momento, molti metri più avanti, grossomodo tra i punti contrassegnati con il numero "2" e con la lettera "N" di cui alla tav. 4.3, che all'uopo si inserisce:



Tale impostazione risente del vizio di fondo relativo ad una non corretta collocazione della vettura al momento dello sparo, posizionata dalla difesa oltre il cartello Firenze, e quindi tra questo e la cuspidè, e quindi nettamente aldilà della zona ove, come ampiamente esaminato, essa è invece da collocare, e quindi potrebbe essere già, perciò solo, nettamente accantonata in quanto fondata appunto su presupposti in fatto erronei.


Ma proprio il tipo di logica addotta, col richiamo forte all'esigenza che l'esplosione del colpo di pistola fosse comunque funzionale al conseguimento di

un risultato, impone di non liquidarla così, con la semplice pur se ineccepibile e inattaccabile osservazione di cui sopra, delineandosi l'utilità di andare invece a fondo nella ricerca di quello che può essere stato l'obiettivo che agendo in tal modo Spaccarotella si riproponeva di conseguire. Scandagliando cioè il profilo della vicenda relativo al movente dell'azione concretamente posta in essere.

E per farlo è necessario reimmergersi nel contesto della situazione in fatto, partendo dai dati oggettivi ormai definitivamente accertati.

La fase in cui Spaccarotella è rimasto fermo in quella che è stata definita come l'attività di puntamento di ciò che aveva di fronte, e quindi univocamente la Megane ferma coi giovani che vi stavano salendo, si è protratta per un lasso di tempo certamente apprezzabile; scartata – come poc'anzi esaminato – l'ipotesi che egli volesse intimare una sorta di alt con la mano, l'imputato si è avvicinato a quella che sembra la più plausibile e verosimile delle possibili spiegazioni allorchè, in dibattito, ha dedotto che con quel gesto – in realtà quell'atteggiamento - cercava di far sì che quei giovani si fermassero, nella prospettiva quindi che vedendolo si sarebbero appunto fermati, soggiungendo che la sua era solamente una volontà di fermare qualcosa che stava succedendo, per poter fare al meglio il proprio lavoro di poliziotto. Tale prospettazione, pur avanzata timidamente, ha una sua logica interna che risponde a criteri senz'altro accettabili, apparendo conforme alle comuni regole di esperienza aspettarsi che chi si vede puntare contro un'arma da parte di un appartenente alle forze dell'ordine, chiaramente riconoscibile come tale, assuma un atteggiamento di soggezione, o quantomeno di cautela e prudenza, ben prefigurandosi la possibilità - remota quanto si vuole, ma quel punto non inimmaginabile – che alla minaccia implicita possa seguire il passaggio all'azione. E che quindi il senso del messaggio lanciato, implicitamente ma non certo per questo in modo non chiaro, fosse quello di una decisa intimazione a fermarsi, ché altrimenti avrebbe anche potuto sparare. Tanto più che un altro colpo, seppure in aria, era già stato poco prima sparato, il che valeva a integrare il messaggio con un'ulteriore indicazione e di non poco conto: attenzione, che si ha a che fare con un poliziotto che l'arma la estrae dalla fondina non solo per farla vedere, ma anche per usarla.

L'esibizione dell'arma in forma così pesantemente minacciosa, e univocamente concludente quanto alla portata di messaggio, poteva essere solo un bluff o poteva preludere a qualcosa di più, ove la volontà si fosse strutturata



- sin dall'origine, cioè dall'iniziativa del puntamento, oppure progressivamente - in termini di chiarezza e decisione di agire comunque, così come sembra suggerire l'imputato con l'apertura, sofferta e tutt'altro che priva di significato, per la quale *"La mia era solamente una volontà di fermare qualcosa che stava succedendo e di poter... non lo so di poter fare il mio lavoro di poliziotto al meglio. Niente di più."*<sup>126</sup>. Per fermarla comunque, quella situazione, l'esibizione di solo tipo muscolare dell'arma in posizione di tiro poteva certamente essere sufficiente, era verosimile potesse essere sufficiente, ma poteva anche non esserlo. Nel qual caso poteva essere quindi necessario anche sparare, e Spaccarotella proprio pochissimi giorni prima, ed esattamente il martedì 5 novembre precedente, aveva partecipato ad un'esercitazione di tiro, con risultato senz'altro positivo<sup>127</sup>: la distanza di una quarantina di metri all'incirca era superiore rispetto a quella tipica delle esercitazioni con quel tipo di arma - con la quale si spara a bersagli posti a non più di 25/30 metri di distanza<sup>128</sup> - ma l'effetto schiacciamento - una sorta di elevata profondità di campo naturale - derivante dalla nitidezza della giornata, dal dislivello e dalla mancanza di riferimenti sullo sfondo (solo il piano di campagna senza edifici se non molto in lontananza), contribuivano senz'altro a dare la netta sensazione di un obiettivo più vicino e abbordabile rispetto a quanto lo fosse in realtà.

Se quindi per far fermare comunque la vettura fosse stato necessario sparare, appare tutt'altro che irragionevole pensare che Spaccarotella si sentisse in condizione di poterlo fare, avendo di fronte a sé, a distanza percepita come non proibitiva, un bersaglio consistente, appunto la vettura ferma e - come già esposto - in posizione tale da essere visibile pressoché integralmente.

Difficile - e a questo punto della trattazione, ancora non necessario - individuare a cosa in particolare egli mirasse, essendo per il momento sufficiente rilevare che era in condizione di poter anche sparare verso la vettura al cui conducente aveva in modo così inequivoco e ultimativo intimato di fermarsi.

---

<sup>126</sup> udienza 6.5, f. 54 trascr.;

<sup>127</sup> buono/ottimo; v. libretto di tiro dell'imputato, depositato dal p.m. all'udienza del 20.3;

<sup>128</sup> dep. Mastrota, udienza 6.5, f. 23 trascr.;

Ciò che poi è accaduto è che l'auto invece che rimanere ferma dov'era, con conducente e passeggeri che ne discendevano in ottemperanza all'intimazione, è invece partita repentinamente, al che egli si è trovato con la propria aspettativa frustrata, e ha quindi con pari repentinità deciso di passare all'azione, dando così corso all'ipotesi alternativa alla semplice esibizione dell'arma, dimostrando così che il suo non era un semplice bluff.

Ma sparare in quelle condizioni, all'auto cioè in rapida accelerazione, era ed è cosa ben diversa che non sparare verso un obiettivo fermo, che è possibile mirare con calma e avendo oltre tutto ben presente che dovendo il proiettile attraversare entrambe le corsie di marcia autostradali, c'era da evitare il rischio - di intuitiva evidenza - che il colpo potesse attingere un qualsiasi malcapitato che per sua sventura colà si fosse trovato a passare. Ma Spaccarotella era tutt'altro che un tiratore di grande esperienza, e tutti coloro che lo conoscono e con lui hanno avuto a che fare per lavoro ne hanno attendibilmente parlato in generale come di persona che non manifestava alcuna passione, familiarità o comunque alcun particolare interesse per le armi, e in particolare come di un operatore di Polizia tutt'altro che incline all'uso delle armi, il che fa apparire pertanto verosimile che egli, pur impegnandosi, possa essersi comunque trovato in notevole difficoltà nel mantenere il puntamento allorché il bersaglio si è improvvisamente animato da moto, e per di più veloce. È stato riferito in dibattimento - e comunque la relativa circostanza in fatto può ritenersi appartenere alla categoria del notorio - che per centrare un obiettivo in movimento è necessario non solo seguirne ma più decisamente anticiparne il percorso<sup>129</sup>, ma si fa non poca fatica ad accreditare l'ipotesi che nella concitazione del momento, con la situazione che si va rapidissimamente evolvendo e con pochissimi istanti a disposizione - la vettura o veniva fermata subito o non veniva fermata più, e più tempo si aspettava per assestare la mira più la vettura si allontanava e diventava tendenzialmente irraggiungibile - un soggetto pur con recente ma modesta esperienza di tiro con la pistola, tanto più verso un obiettivo in movimento, possa avere avuto tempo e modo di focalizzare esattamente, e comunque con la necessaria precisione, che per colpirla avrebbe dovuto di misura

---

<sup>129</sup> vedansi le dichiarazioni rese in tal senso in dibattimento dal c.t. della difesa dell'imputato dott. Minervini, udienza. 24.4, f. 87;




anticipare il colpo, e cioè sparare oltre il punto in cui la vettura si trovava al momento in cui egli si risolveva a premere il grilletto. E di focalizzare inoltre che, in difetto di tale impostazione, tra il momento della decisione e quello in cui l'impulso dato dal cervello ai centri nervosi di premere il grilletto si fosse trasformato in azione, la vettura da quel punto preciso preso di mira, e verso il quale si voleva quindi dirigere il tiro, sarebbe ineluttabilmente già transitata.

Ecco quindi che gli spostamenti a step descritti dal Rossini sono la efficace rappresentazione visiva del difficoltoso tentativo di ricerca sia, forse e sperabilmente, del momento propizio in cui non circolassero veicoli nei due sensi di marcia autostradali, sia, soprattutto e certamente, dell'aggiustamento del tiro in rapporto al bersaglio in movimento, e che l'aver sparato quando la vettura era già transitata, seppur di pochi metri che in un moto accelerato come quello dell'auto in quel frangente corrispondono a pochi, pochissimi istanti, ben si spiega considerando la sua modesta esperienza di tiratore nonostante i risultati positivi dell'esercitazione di qualche giorno prima, peraltro verso bersagli fissi e non in movimento e collocati come già riferito ad distanza sull'ordine dei 25/30 metri.

Aldilà quindi del convincimento soggettivo, presumibilmente maturato nell'euforia della recente e positiva esercitazione di tiro, di essere comunque in grado di centrare il bersaglio, la considerazione serena e disincantata della situazione induce a ritenere che per un soggetto privo di esperienza specifica per quel genere di tiro, un errore del tipo di quello concretamente verificatosi può senz'altro essere considerato oggettivamente prevedibile. Con la conseguenza, tragicamente paradossale, che quella deviazione contro la rete ha fatto sì che il tiro, altrimenti sbagliato, finisse col colpire il bersaglio che Spaccarotella aveva di mira, pur con tutte le riserve del caso - e che solo più avanti saranno sciolte - sulla corrispondenza dell'area della vettura attinta con quella che costui si era prefigurato di riuscire a colpire.

Tornando quindi al nucleo centrale della questione, e relativo alla funzionalità della volontaria esplosione del colpo d'arma da fuoco al conseguimento di un particolare risultato, non solo nulla osta a ipotizzare che un movente, da intendere asetticamente come impulso diretto al compimento di una certa azione, possa esserci stato, ma che questo - la volontà di impedire che i giovani autori dell'aggressione alla quale aveva assistito potessero impunemente





allontanarsi dell'area di servizio – è pienamente compatibile con l'atteggiamento tenuto come riferito dai testimoni, come interpretabile alla luce della comune esperienza e, in fondo, come dallo stesso imputato sostanzialmente suggerito nelle spontanee dichiarazioni rese in esito all'intera istruttoria dibattimentale.

In conclusione, il movente così individuato attraverso una concordante panoramica probatoria avvalorata dalle stesse dichiarazioni dell'imputato ma soprattutto dalla considerazione della funzione che si sentiva di dover svolgere in quel concitato contesto, ha presumibilmente fatto insorgere in lui una presunzione di ottenere l'obiettivo prefissato senza calibrare né la obiettiva difficoltà né la sua reale capacità, né il contesto di pericolosità insito nella sua condotta in quelle particolari condizioni, dimostrando imperizia a livelli massimi, non consentiti a chi è pur abilitato all'uso delle armi in servizio.

## **6. sulla unicità del colpo**

Solo poche, pochissime parole, a questo punto, quanto alla unicità del colpo, agevolmente spiegabile nella migliore delle ipotesi postulando un sussulto di coscienza tale da consentirgli di rendersi conto di ciò che aveva fatto – e che d'altronde non certo casualmente tacerà col capopattuglia Sciadini quando ancora nessuno poteva anche solo immaginare la tragedia che si era verificata<sup>130</sup> - oppure, pragmaticamente, rilevando che dopo il primo colpo andato a vuoto l'auto era oggettivamente ormai troppo lontano per poter pensare di spararle ancora per fermarla. Ben diversa era inoltre, a quel momento, la visuale che ne aveva, dato che la pur modesta pendenza della strada da essa percorsa ne contenevano sempre più la visibilità alla sola parte alta.

## **7. conclusioni**

Concludendosi quindi sul punto, ritiene la Corte che per tutto quanto finora esposto non esistono margini di praticabilità per ipotesi ricostruttive

---

<sup>130</sup> da notare in proposito che le spiegazioni fornite, sostanziatesi nel cercare di accreditare che aveva usato col collega l'espressione "*colpo in aria*" quale sinonimo di colpo a vuoto, correggendo peraltro in tal modo le dichiarazioni originariamente rese nel corso del proprio interrogatorio, allorché aveva riferito di aver detto a Sciadini che mentre correva gli era partito un secondo colpo, non solo non spiegano invero proprio nulla (un colpo in aria è un colpo sparato volontariamente in aria, un colpo partito per sbaglio è un colpo partito accidentalmente), ma esattamente al contrario evidenziano ancor più la criticità del contrasto che si è in tal modo, all'ultimo momento, cercato di tamponare come si è potuto;

diverse da quella per la quale il colpo che ha colpito a morte il giovane Sandri è stato esploso volontariamente dall'odierno imputato. Che pertanto deve essere senz'altro ritenuta anch'essa oggetto di avvenuto accertamento in termini di certezza aldilà di ogni ragionevole dubbio.

## **§ 9. Inquadramento giuridico della vicenda**

### **1. note generali su dolo eventuale e colpa cosciente.**

Dopo aver cercato di ricostruire il fatto, nella sua oggettività e linearità logico-processuale, secondo quello che è emerso dalla lunga e complessa istruttoria dibattimentale, rimane ora da affrontare la successiva problematica del relativo inquadramento giuridico.

Il giudizio passa quindi attraverso una doverosa disamina dello stato attuale della dottrina e della giurisprudenza soprattutto della Suprema Corte di Cassazione, con particolare attenzione agli orientamenti più recenti sulla dibattuta questione della differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente, sulla quale soprattutto si incentra la decisione del caso in esame.

La distinzione tra i due istituti consegue alla interpretazione dell'art. 43 c.p.: in particolare il dolo, in qualsiasi forma e quindi anche in quella del dolo eventuale, richiede la necessaria compresenza di due fasi intellettive distinte rapportate agli elementi tipici della fattispecie, quella della "rappresentazione" e quella della "volontà", mentre solo la prima ricorre nella colpa cosciente la quale quindi, sempre necessariamente, presuppone l'assenza della seconda fase e questo dato rappresenta quindi il discrimine tra le due figure.

Con la conseguenza sul piano sanzionatorio che ove l'evento morte sia attribuibile all'imputato a titolo di dolo la pena prevista dall'art. 575 c.p. è quella della "reclusione non inferiore ad anni ventuno", mentre se quello stesso evento sia attribuibile a titolo di colpa la pena prevista all'art. 589 c.p. è quella della "reclusione da sei mesi a cinque anni", salvo l'aumento o la diminuzione della predetta pena in concreto irroganda nei limiti massimi di un terzo, in più o in meno in base al riconoscimento, rispettivamente, di circostanze aggravanti o di attenuanti (artt. 64 e 65 c.p.). Il tutto in un quadro ove la previsione dell'evento opera, nella colpa, quale fattore di aggravamento della responsabilità, al quale è normativamente collegata una specifica circostanza aggravante (art. 61, n. 3,

c.p.), mentre nel dolo eventuale opera invece come situazione psicologica meno grave rispetto alle altre forme di dolo e non vale a concretare alcuna specifica circostanza, venendo ad incidere solo nell'ambito della pena edittale, con il limite minimo sopra indicato, ai sensi dell'art. 133, c. 1, n. 3, c.p..

Il forte divario sanzionatorio così evidenziato rispecchia la notevolissima rilevanza attribuita dal nostro legislatore alla qualificazione psicologica della condotta – secondo una impostazione penalistica più moderna ed evoluta rispetto a concezioni più arcaiche, ove invece prevaleva il dato oggettivo della rilevanza del bene offeso, a prescindere dall'atteggiamento psicologico - a titolo di dolo oppure a titolo di colpa (o, per usare la specificazione letterale impiegata dall'art. 43 c.p., “secondo l'intenzione” se dolosa oppure, rispettivamente “contro l'intenzione” se colposa), riconducibile nel primo caso ad una sfera volitiva dell'agente mentre nell'altro ad una condotta imprudente, negligente o priva della necessaria perizia secondo la dizione letterale usata dal medesimo art. 43 c.p.. Nonostante la sottile linea di demarcazione tra le figure contigue del dolo eventuale e della colpa cosciente, unanimemente riconosciuta e costantemente riscontrata nella pratica interpretazione, tale divario rimane sostanzialmente rilevante in quanto ancorato a due atteggiamenti psicologici ritenuti dal legislatore meritevoli in ogni caso di differente considerazione in ragione della loro profonda diversità sostanziale, a seconda cioè che la condotta abbia prodotto un evento, penalmente rilevante, “secondo” oppure “contro” l'intenzione: in altri termini si ammette solo l'esistenza delle categorie del bianco e del nero, e non anche quella, intermedia, del grigio.


Passando quindi alla analisi delle categorie giuridiche con le quali si ha a che fare, giova anzitutto rappresentare come, tranne i casi di responsabilità oggettiva, del tutto eccentrici rispetto al sistema, requisito fondamentale e imprescindibile perché una condotta umana possa assumere rilievo per il diritto penale è che sia riferibile al soggetto agente oltrechè sul piano materiale anche su quello psicologico, nella forma del dolo, della colpa o della preterintenzionalità. Le definizioni del dolo, normativamente previsto dall'art. 42, c. 2, c.p., quale criterio di imputazione soggettiva ordinario<sup>131</sup>, e della colpa (la preterintenzionalità, non pertinente ai fini della presente trattazione, non è quindi necessario sia presa in

---

<sup>131</sup> “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”;

considerazione) sono contenute nel successivo art. 43, a norma del quale *“il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; ... è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;”*.

Incentrando per il momento l'attenzione sul dolo, la copiosa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia ha consentito di pervenire alla conclusione, ormai generalmente acquisita, che la relativa struttura si articoli sul duplice presupposto della rappresentazione di tutti gli elementi che valgono ad integrare la fattispecie – e quindi della condotta, del nesso di causalità e dell'evento – e della volontà, la quale, si afferma, deve avere oggetto il fatto tipico. Con la conseguenza che, a ben guardare, essendo condotta, nesso di causalità ed evento gli elementi materiali del fatto tipico, può sinteticamente affermarsi che il dolo consiste, in ultima analisi, nella rappresentazione e volontà appunto del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice. Il tutto, peraltro, non mancando di evidenziare come a stretto rigore di rappresentazione, o meglio ancora di conoscenza, può parlarsi solo in relazione alle componenti del fatto che attengano alla sfera del presente, dovendosi per tutto ciò che invece riguarda quanto non ancora verificatosi - e quindi le serie causali innescate dalla condotta, e che culminano nell'evento, e quest'ultimo a maggior ragione - più propriamente parlare non già di rappresentazione ma di previsione. E come la volontà non deve essere intesa solo in senso meramente naturalistico quale impulso cosciente e consapevole all'azione o all'omissione, ma quale intima adesione della coscienza al risultato previsto quale modificazione del mondo esterno, che appunto in questo senso può dirsi effettivamente *“voluta”* e quindi psichicamente riferibile come oggetto di volizione da parte dell'agente. Il quale, quindi, con la propria condotta - qualunque ne siano stati movente e scopo, cioè lo specifico motivo che lo induce ad agire, e il fine ultimo che agendo esso si riprometteva di conseguire - ha inteso ottenere proprio quel risultato. Come acutamente notato in dottrina, ove la questione venga esaminata da tale particolare angolo prospettico, e si parta dalla constatazione che ogni azione umana è finalisticamente orientata in quanto diretta appunto al raggiungimento di un certo risultato, e quindi ad una certa



modificazione della realtà esterna, può senz'altro convenirsi sulla circostanza che in ultima analisi è proprio quella modificazione il vero e autentico oggetto della volontà, mentre la condotta è voluta quale mero strumento per la relativa realizzazione.

Dando contezza del modo di porsi dell'agente a livello psichico rispetto al risultato della propria condotta, della conformità dell'agire rispetto all'obiettivo prefissato e quindi del grado di appartenenza alla sua sfera psicologica (appunto volitiva), è l'elemento della volontà che vale peraltro a connotare peculiarmente il dolo sia in sé, in quanto manifestazione di una volontaria aggressione al bene tutelato dalla norma penale, sia a livello differenziale rispetto alla colpa, ove invece tale aggressione si verifica quale conseguenza non voluta di una condotta pur sempre volontaria, e comunque antidoverosa e quindi rimproverabile perché connotata da violazione di regole, scritte o non scritte, genericamente definibili come cautelari.

E sulla base di un sostrato comune che è integrato dalla rappresentazione di ciò che attiene al presente, con la previsione delle conseguenze della condotta nella sua interazione coi fattori causali conoscibili ad essa esterni, la volontà può nel dolo diversamente atteggiarsi in rapporto a quello che è il grado, il livello dell'adesione psichica al previsto risultato della condotta, e quindi, usando un linguaggio massimamente semplificato e che si avvicina il più possibile al sentire comune, in relazione al modo e all'intensità con le quali quel risultato è stato concretamente voluto.

Intensità che, secondo la più moderna e accreditata dottrina, è massima nel caso del dolo intenzionale, allorché il risultato sia stato dall'agente preso di mira direttamente e quindi realizzato quale obiettivo principale dell'azione, e che, transitando per la categoria per così dire intermedia del dolo diretto, ove l'evento pur non essendo l'obiettivo principale è tuttavia previsto con certezza o con elevata probabilità quale effetto collaterale della condotta peraltro orientata al raggiungimento di altro obiettivo, trova invece il proprio minimo in quello che viene comunemente definito il dolo indiretto, o eventuale. Il quale, concettualmente e a livello di definizione generalissima, è configurabile laddove l'agente, pur prefigurandosi che dalla propria condotta possano derivare conseguenze non volute né direttamente né indirettamente, non si astiene tuttavia dall'agire, accettando così comunque il rischio che possano verificarsi.

Come dire, cioè, che la prospettiva del rischio dell'accadimento dell'evento non voluto non vale a dissuaderlo dall'agire, e che la condotta viene quindi posta in essere appunto anche a costo che l'evento, pur non voluto, possa concretamente verificarsi.

La delicatezza di una categoria così già concettualmente al limite estremo del dolo, tanto da indurre parte della dottrina addirittura a porsi in modo critico sulla relativa configurabilità già in astratto sul rilievo niente affatto banale che l'accettazione del rischio di cagionare un evento è in sé un qualcosa di strutturalmente diverso rispetto alla volontà di cagionarlo<sup>132</sup>, si evidenzia ancor più ove si consideri – come peraltro già accennato – la relativa collocazione al confine con quella particolare forma di colpa, peraltro questa invece espressamente prevista dalla norma, che va sotto il nome di colpa cosciente, e che è configurabile allorché l'agente, pur rappresentandosi l'evento, agisce nella convinzione che esso non si verificherà. Rispetto a tale forma di colpa, più grave rispetto a tutte le altre che sono invece connotate dalla mancata previsione dell'evento che viene quindi realizzato in dipendenza di una condotta posta in essere in violazione di regole cautelari, il dolo eventuale è collocabile aldilà di un crinale che appare invero quantomai sottile, a maggior ragione perché attenendo ad una componente esclusivamente psicologica, è fisiologicamente di problematico accertamento.

Intervenendo sullo stesso piano quanto al momento della rappresentazione da parte del soggetto agente del contesto in cui si agisce, e della consapevolezza che dal proprio agire potranno derivare conseguenze indesiderate, e quindi effetti collaterali non voluti, il discrimine tra dolo e colpa finisce col dipendere unicamente dal modo di porsi dell'agente in concreto rispetto a quelle conseguenze, a quegli effetti, e dalla accettazione del rischio della relativa verifica.

Cercando di meglio individuare il perimetro delle categorie del dolo eventuale e della colpa cosciente quanto in particolare agli aspetti differenziali, e anche per offrire all'interprete metodiche soddisfacenti per il relativo accertamento, già da alcuni decenni la dottrina più illuminata ha posto in rilievo


---

<sup>132</sup> anche se si è osservato in proposito che se l'agente si risolve ad agire malgrado la previsione che la propria condotta possa sboccare in un fatto di reato, accettandone il rischio finisce con l'acconsentire ad esso, che "se non avesse acconsentito all'evento, evidentemente non avrebbe agito";

come il convincimento della non verifica dell'evento previsto ma non voluto si fonda sulla esclusione dalla coscienza dell'agente della possibilità del passaggio dalla eventualità meramente astratta a quella concreta. Come dire, cioè, che il complesso delle circostanze fattuali – e quindi il contesto in cui concretamente si agisce - e inerenti la propria persona – e quindi l'affidamento, per via della propria capacità di governare appieno gli eventi, sulla concreta possibilità che alla propria azione segua la serie causale prevista come strumentale al conseguimento del risultato voluto, e solo ed esclusivamente quel risultato – che l'agente prende in considerazione al fine di determinarsi ad agire comunque lo inducono a valutare che il danno collaterale non voluto non abbia alcuna seria possibilità di verificarsi. Se così non fosse, si conclude, se cioè tale eventualità fosse invece concretamente prevista come possibile ancorché improbabile o anche estremamente improbabile, ne conseguirebbe che l'agente ha agito anche a costo di cagionare l'evento non voluto, nel qual caso la consapevole accettazione del relativo rischio *“non si limita ad un'accettazione del pericolo in quanto tale, ma si traduce alla fine in un'accettazione (sia pure tormentata e sofferta) dello stesso evento lesivo che può verificarsi; in altri termini, il soggetto, decidendo di agire a costo di provocare l'evento, finisce con consentire all'evento stesso. Per contro, ove il soggetto si rappresenti le possibilità dell'evento lesivo ma confidi nella sua concreta non verifica si avrà colpa cosciente o con previsione.”*

La dipendenza di un effetto così rilevante come quello relativo alla ascrivibilità di una condotta penalmente rilevante a titolo di dolo o di colpa da un accertamento così intrinsecamente sfuggente quale quello relativo al grado di eventuale adesione psicologica dell'agente a conseguenze comunque non volute può cogliersi agevolmente prendendo in considerazione quello che è l'esempio più classico e scolastico di colpa cosciente, quello del lanciatore di coltelli

L'artista circense che in passato si esibiva in pubblico lanciando coltelli in direzione della partner, immobile a ridosso di un tabellone, si rappresentava certamente la possibilità che per un qualsiasi motivo potesse sbagliare il tiro, e anziché il tabellone potesse invece colpire appunto la partner, ma confidando sulla propria abilità agiva nella sicura convinzione che tale evento, ovviamente non voluto, non si sarebbe verificato. Pur rappresentandosi tale evento come possibile, egli quindi agiva senza l'accettazione del relativo rischio, perché escluso dalla propria sfera intellettuale dalla certezza che mai si sarebbe potuto verificare.



La suggestività dell'esempio, peraltro quantomai efficace, non può peraltro indurre a ritenere che la realtà psichica possa essere così semplice, e così semplicemente classificabile in categorie nette: se è prevedibile che il lanciatore di coltelli agisca normalmente nel pieno delle proprie capacità e con la massima concentrazione, sì da essere in effetti pienamente convinto di ciò che sta facendo e quindi di non esporre ad alcun reale rischio l'integrità fisica della partner, nulla potrà mai far escludere che in talune occasioni nel microcosmo della sua sfera psichica le cose possano atteggiarsi in modo diverso. Nulla potrà mai far escludere dal novero delle possibilità astrattamente delineabili che per un qualsiasi motivo – condizioni di salute, ad esempio, oppure particolari stati emotivi, stato di ebbrezza da alcolici o da sostanze stupefacenti, o quant'altro si possa immaginare – il suo ferreo convincimento possa incrinarsi o comunque traballare, e che quantomeno in taluni istanti il lanciatore possa cioè non essere in effetti così sicuro di sé da escludere in radice che quell'evento comunque non voluto possa comunque verificarsi, nel qual caso decidendo di agire ugualmente, e quindi anche a costo di cagionarlo, non si potrebbe certo negare che egli abbia accettato il rischio che esso abbia a verificarsi. Con la conseguenza che, nel caso in cui l'evento avesse concretamente a verificarsi, il fatto dovrebbe essergli imputato a titolo di dolo eventuale e non di colpa cosciente.

Aldilà della chiarezza concettuale, ove calata nel concreto la differenza tra le categorie del dolo eventuale e della colpa cosciente, così diverse anche se contigue, poggia quindi su un terreno quantomai scivoloso, tale da non consentire in alcun caso prese di posizioni aprioristiche o conclusioni affrettate, tant'è che l'elaborazione specie dottrinale, ma anche la giurisprudenza più evoluta e sensibile, mettono in guardia l'interprete da scorciatoie dirette a superare i problemi relativi all'accertamento del dolo eventuale transitando per eccessive semplificazioni o, peggio ancora, per schematismi informati ad automatismi più o meno dissimulati o camuffati.

Giova, in proposito, ricordare che attenendo ad un dato meramente interiore del soggetto agente, l'indagine sull'elemento psicologico del reato è già di per sé comunque estremamente complessa, rendendosi a tal fine necessario procedere alla relativa ricostruzione sulla base dei dati fattuali disponibili da valutare in modo unitario e complessivo quanto a significatività dimostrativa appunto del tipo di adesione psichica alla condotta concretamente posta in





essere. Passaggio, quest'ultimo, da eseguire applicando oculatamente quelle che normalmente vengono definite le regole di comune esperienza, grazie alle quali può ragionevolmente pervenirsi alla conclusione – appunto razionalmente accettabile – che un certo contesto fattuale sia indicativo di quello che con tutta probabilità è stato l'atteggiamento psicologico del soggetto al momento in cui si è determinato ad una particolare azione. Il tutto, ovviamente, salve particolari circostanze tali da indurre a ipotizzare, con rilevante e comunque sufficiente grado di ragionevolezza, che la regola di comune esperienza apparentemente applicabile non sia in realtà adeguata al caso concreto.

Tali strutturali difficoltà di accertamento, di norma inversamente proporzionali all'intensità del dolo, si manifestano nel caso del dolo eventuale con particolare e intuitiva evidenza, trattandosi infatti di scrutinare una volontà che alla fin fine si ipotizza possa avere soltanto lambito l'evento non voluto, e della quale difficilmente nella realtà esterna rimane una qualche precisa traccia univoca a meno, appunto, di univoca e quindi certa conclusione in tal senso del contesto di fatto di riferimento, oppure che sia lo stesso agente a parlarne in modo esplicito.

Accertare cioè se in un determinato contesto l'agente abbia agito anche a costo di provocare l'evento non voluto, oppure nel risolversi all'azione lo abbia escluso dal novero delle possibilità concretamente verificabili, e quindi verificare se l'atteggiamento psichico dell'agente sia da collocare aldilà o al di qua di quel sottile crinale del quale si è finora trattato comporta la ricostruzione di un percorso psichico tutto interno all'agente, le cui scansioni non sono certo così ben definite come nel modello astratto finora descritto - né come sequenza e neppure come metabolizzazione dei relativi passaggi, trattandosi nella generalità dei casi di processi mentali pressoché istantanei – e in relazione al quale le comuni regole di esperienza possono non apparire, o quantomeno non apparire sempre e in ogni caso, adeguate o comunque sufficienti. Si pensi, in proposito, all'esempio del lanciatore di coltelli, alla ordinaria inquadrabilità dell'evento non voluto - previa applicazione delle regole di comune esperienza - nella categoria della colpa cosciente, e della problematicità dell'accertamento di eventuali deviazioni da quello che appare il corso normale delle cose, collegate a fattori particolari che, d'altronde, non necessariamente possono avere influito sulla psiche del lanciatore si da far ritenere non concretamente impraticabile l'evento non voluto.



Complicazione nella complicazione, infatti, non è detto – e dovrà costituire oggetto di specifico accertamento – che eventuali particolari condizioni fisiche o psichiche, tali da far desumere secondo l'id quod plerumque accidit che il lancia-tore avveduto e accorto si sarebbe dovuto astenere dall'esibizione non ritenendosi in grado di agire con la ragionevole certezza di evitare di colpire la partner, abbiano inciso in concreto nella di lui psiche sì da fargli prendere in considerazione tale eventualità in modo adeguatamente serio, e non piuttosto che essa non sia stata proprio presa in considerazione in quanto messa a tacere, nella di lui coscienza, da presunzione ai limiti del delirio di onnipotenza, oppure una volta presa in considerazione sia stata comunque scartata confidando comunque nella propria esperienza e abilità. Nel qual caso la relativa sopravvalutazione dovrebbe portare – semprechè accertata – ad un giudizio di rimproverabilità della condotta perché connotata da colpevole e inammissibile leggerezza, e quindi all'ascrizione del fatto a titolo di colpa, cosciente ma pur sempre colpa.

## **2. l'elaborazione giurisprudenziale in generale**

I costanti richiami della dottrina alla massima prudenza nella valutazione di elementi così difficilmente scrutinabili sono stati pienamente recepiti dalla giurisprudenza, sotto il duplice profilo sia di una particolare attenzione al modo di porsi nella coscienza dell'agente della prospettiva della possibile verifica-zione dell'evento non voluto, sia dello standard probatorio necessario per poter ritenere provato l'atteggiamento psicologico nel quale si concreta il dolo eventuale.

Quanto al primo profilo, e con particolare riferimento a quello che potrebbe essere definito il livello minimo di convincimento quanto alla esclusione della possibilità che possa verificarsi l'evento non voluto e quindi rilevante ai fini del riconoscimento della colpa cosciente, già da diversi decenni la giurisprudenza ha precisato che non è configurabile l'avvenuta accettazione del rischio, e non può ritenersi che l'agente si sia determinato alla condotta anche a costo che esso potesse concretamente verificarsi, qualora si sia operato "*con la fiducia*" che esso non si sarebbe verificato<sup>133</sup>. Ad ulteriore specificazione, e sostanziale erosione del principio per il quale la colpa cosciente doveva ritenersi ancorata alla certezza

---

<sup>133</sup> Cass., sez. 6, 11.3.67, Vanini;

assoluta della non verificazione dell'evento non voluto, si è poi fatta strada già dagli anni '80 la categoria della *"ragionevole speranza"*, affermandosi che il dolo eventuale deve essere escluso allorché si sia agito nel ragionevole convincimento, o almeno nella ragionevole speranza, della non realizzazione dell'evento non voluto<sup>134</sup>. Successivamente, quei concetti sono stati ancora progressivamente affinati recependosi il portato della dottrina quanto in particolare al passaggio dalla prospettazione meramente astratta alla prospettiva concreta, affermandosi costantemente che *"il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente, prima ancora che nel momento volitivo, sta nella previsione del fatto di reato che, nel dolo eventuale si propone come incerto ma concretamente possibile, e per conseguenza, ne viene accettato il rischio. Nella colpa con previsione, invece, la verificabilità dell'evento rimane come ipotesi astratta, che nella coscienza dell'agente non viene percepita come concretamente realizzabile e perciò non può essere, in qualsiasi modo, voluta"*<sup>135</sup>.

Quanto poi al secondo profilo, appare utile riportarsi alle illuminate notazioni, datate ma quantomai attuali, di cui alla citata sentenza 4912/89: *"... è da notare come non si possa rimanere insensibili alla diffusa denuncia della dottrina moderna più autorevole secondo la quale in giurisprudenza si registra una 'eccessiva dilatazione' della figura del dolo eventuale al fine di soddisfare 'presunte esigenze repressive' e malgrado che la figura appaia 'poco compatibile con la definizione codicistica del dolo incentrata sull'elemento intenzionale'. Ora, mentre sono da evitare disquisizioni teoretiche fini a se stesse, inutili in questa sede, preme insistere, ..., chiarendo che, al pari d'ogni altro elemento costitutivo della fattispecie, il dolo dev'essere provato e che sempre presente e vigile nel giudice del merito dev'essere la consapevolezza che trattasi di una prova assai difficile consistente nell'inferire circa un processo psicologico interno dei fatti esterni e conformi a fattispecie di reato. E infatti, sulla traccia di autorevole dottrina, la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di chiarire che, mentre per l'intrinseca natura del dolo diretto la prova circa la sussistenza di esso si ricava essenzialmente dagli elementi obiettivi del fatto, dalle concrete manifestazioni della*

---

<sup>134</sup> Cass., sez. 1, 15.12.82, Stolder; sez. 1, 24.5.84, Albergo; sez. 5, 17.10.86, n. 13274, Asquino; sez. 1, 12.1.89, n. 4912, Calò; in tempi più recenti, v. in particolare, sez. 5, 17.9.08, n. 44712;

<sup>135</sup> Cass., sez. 1, 28.1.91, n. 5527; sez. 1, 24.2.94, n. 4583; sez. 1, 8.11.93, n. 832; e ancora, per arrivare a tempi molto più recenti, sez. feriale, ord. 10/08 del 24.7.08, e la già citata sez. 5, 17.9.08, n. 44712;

*condotta, sicchè i dati concernenti l'asserita e dichiarata motivazione della stessa e, al limite, le stese affermazioni dell'agente, hanno una funzione meramente sussidiaria, per la prova del dolo indiretto gli elementi sopraindicati, estrinseci al fatto, e di carattere più squisitamente soggettivi, assumono un ruolo pressoché determinante (v., in particolare, sez. 1, 24.5.84, ...)."*

Esaminando poi la casistica approdata al vaglio della S.C., è agevole verificare come dei principi orora esposti venga fatta applicazione in modo adeguato e congruo, analizzando il contesto fattuale con particolare riferimento a quelli che nel tempo si sono consolidati quali indici particolarmente significativi per verificare – con particolare riferimento a fatti di sangue – se la conseguenza pur prevista ma non avuta di mira fosse stata accettata oppure no dall'agente al momento in cui si apprestava ad agire. Il tutto nel quadro dei principi generali in tema di prova - e quindi in primo luogo di quello codificato nell'art. 192, c. 2, c.p.p. quanto alla valutazione degli indizi<sup>136</sup> – e avendo ben chiaro, comunque, che eventuali perplessità o conclusioni non del tutto rassicuranti *"in virtù della generale regola di giudizio disciplinante la giurisdizione penale, vanno risolte a favore del reo"*<sup>137</sup>.

In sostanza, ove la prova del dolo eventuale non venga raggiunta in modo rassicurante – e quindi aldilà di ogni ragionevole dubbio, secondo la regola di giudizio canonizzata nell'art. 533, c. 1, c.p.p. – l'autore del fatto dovrà essere ritenuto responsabile del delitto meno grave tra quelli in discussione, e quindi di quello a lui ascrivibile a titolo di colpa aggravata dalla previsione dell'evento.

### **3. l'elaborazione giurisprudenziale in rapporto a casi specifici**

Che il discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente sia estremamente labile e difficoltoso, oltre quanto già evidenziato, lo si riscontra anche attraverso una disamina, pur sintetica, del panorama giurisprudenziale, al quale questa Corte, per la decisione demandata, ritiene utile fare esplicito riferimento non solo quali autorevoli precedenti ma anche per rapportarsi alla concreta casistica

---

<sup>136</sup> "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.";

<sup>137</sup> in termini, Assise App. Genova, 27.11.95, imp. Boni, confermata con sent. della S.C., sez. 4, 10.10.96, n. 11024);

esaminata e alle argomentazioni giuridiche richiamate a fondamento delle relative decisioni.

La stessa Corte di Cassazione, esaminando due casi sostanzialmente analoghi, è pervenuta sul punto a decisioni difformi, ancorate a diversa valutazione della componente psicologica.

Con sentenza della sezione V del 17.9.2008 n. 44712 si è infatti ritenuto che *“La condotta di chi contagia il proprio partner tacendogli di essere affetto da sindrome da Hiv integra il reato di lesioni personali gravissime con dolo eventuale; infatti, chi è a conoscenza del male da cui è affetto, nel momento in cui ha rapporti sessuali non protetti, è perfettamente consapevole del concreto rischio di infezione al quale espone il proprio compagno. Pertanto, il corretto elemento psicologico che sorregge questo tipo di comportamento non può essere ravvisato nella colpa cosciente ma deve essere individuato nel dolo indiretto (c.d. eventuale)”*.

In precedenza, nella sentenza della sez. I del 14.6.2001, n. 30425 si era affermato invece che non ricorresse il dolo eventuale bensì la colpa cosciente: *“Il dolo eventuale si configura allorché vi sia stata nell’agente la rappresentazione della probabilità o della semplice possibilità dell’evento letale come conseguenza della propria condotta ed il rischio di quella verifica sia stato accettato. Qualora, invece, un soggetto pur essendosi rappresentato l’evento come possibile, abbia agito nella convinzione, giusta o sbagliata che sia, che l’evento non si sarebbe comunque verificato, esso non può essere attribuito alla sua sfera volitiva e si cade nel versante della colpa cosciente, in cui il verificarsi dell’evento rimane un’ipotesi astratta non concretamente realizzabile”*.

Al fine di una più approfondita analisi della specifica problematica giuridica che qui interessa si reputa opportuno richiamare alcuni passi significativi delle rispettive argomentazioni addotte a sostegno della diversa decisione adottata .

Sentenza n. 44712/08: “... Molto si è discusso in giurisprudenza ed in dottrina in ordine alla differenza esistente tra l’ipotesi del dolo eventuale e quella della colpa cosciente, anche con riferimento ad ipotesi come quella in discussione, e si è pervenuti spesso a conclusioni differenti, anche se non del tutto divergenti.




... il criterio distintivo di gran lunga prevalente si fonda sul cosiddetto criterio della accettazione del rischio; si sarebbe, quindi, in presenza di dolo eventuale quando l'agente, pur non volendo l'evento, accetta il rischio che si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche a costo di determinarlo, mentre risponderebbe a titolo di colpa aggravata - colpa cosciente - l'agente che, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisca nella ragionevole speranza che esso non si verifichi.

Accanto a numerose pronunce che fondano la sussistenza del dolo eventuale ... sul criterio della accettazione del rischio, ve ne sono altre che maggiormente pongono l'accento sul concetto di prevedibilità dell'evento, nel senso che sarebbe ravvisabile il dolo eventuale nel caso in cui il verificarsi dell'evento si presenti come concretamente possibile, mentre si verserebbe in ipotesi di colpa cosciente allorché la verificabilità dell'evento costituisca una mera ipotesi astratta ...

... le due tesi principali in materia ... non si contraddicono del tutto perché è del tutto evidente che l'accettazione del rischio che l'evento si verifichi da parte dell'agente sarà in concreto ravvisabile quando il verificarsi dell'evento si presenti come concretamente possibile, ed anzi altamente probabile.

... soltanto quando l'evento sia in concreto possibile e, quindi, prevedibile, si può avere un elemento di prova che consenta di ritenere, in presenza anche di ulteriori elementi, che l'agente non solo si sia concretamente rappresentato il rischio del verificarsi dell'evento, ma che lo abbia accettato, nel senso che si è determinato ad agire anche a costo di cagionare detto evento. In caso contrario, quando l'evento sia soltanto astrattamente verificabile e non sia concretamente prevedibile, appare ben difficile ascrivere lo stesso alla volizione dell'agente, sia pure sotto il profilo dell'accettazione del rischio, non essendo la verificabilità dell'evento percepita dalla coscienza dell'agente come concretamente realizzabile; in siffatte ipotesi il verificarsi dell'evento sembra, invero, il frutto di



*una condotta trascurata e avventata, e, perciò, imprudente ed ascrivibile, pertanto, alla categoria della colpa cosciente.*

... Appare, pertanto, necessaria, per individuare il preciso discrimine tra le due forme di elemento psicologico, una analisi approfondita della condotta dell'agente, nel contesto delle circostanze del caso concreto ... al fine di comprendere l'effettivo atteggiarsi della volontà dell'agente, occorre verificare per ritenere, ad esempio, il dolo eventuale, l'esistenza nell'agente di un atteggiamento psicologico che riconduca l'evento nella sfera di volizione, come quando, ad esempio, egli si rappresenti l'evento come concretamente probabile e tuttavia egli agisca, accettando il rischio del suo verificarsi ... alcune considerazioni di fatto ... consentono di ritenere che la donna fosse perfettamente a conoscenza del male dal quale era affetta, che fosse altresì consapevole della concreta possibilità di trasmettere il male al proprio compagno con il protrarsi della relazione sessuale e che non potesse avere dubbi in ordine al possibile, ed anzi, probabile, esito letale della infezione da HIV ...

Ebbene nonostante la consapevolezza indicata la D. ritenne di intrattenere una lunga relazione sessuale con il D. - dal ... - senza avvertirlo dei pericoli ai quali si esponeva e senza adottare le opportune e necessarie protezioni nei rapporti sessuali.

Non vi è alcun dubbio allora che la donna abbia agito essendo perfettamente consapevole del concreto rischio di infezione al quale esponeva il suo compagno - evento non solo concretamente possibile, ma altamente probabile con il protrarsi dei rapporti sessuali - ed accettando il rischio del verificarsi dell'evento, alla fine davvero verificatosi.

In conclusione il ragionamento dei giudici di merito, che hanno ritenuto sussistente nella fattispecie il dolo eventuale, appare del tutto corretto e non censurabile sotto il profilo della legittimità.".

Sentenza n. 30425/01: "Il tema centrale del gravame riguarda l'esatta individuazione dell'elemento psicologico del reato ascritto al L., che la Corte di appello ha individuato nella colpa con previsione e che invece l'impugnante ritiene debba essere ravvisato nel dolo, sia pure nella forma eventuale.

Il problema della individuazione dei criteri distintivi tra colpa cosciente e dolo eventuale è da tempo oggetto di attenzione da parte della dottrina, ma non appare opportuno riportare in questa sede tutte le teorie che sono state elaborate in proposito.


Appare invece più utile e proficuo un breve esame della giurisprudenza più recente di questa Corte, formatasi sul tema.

Da tale esame, sia pure con qualche diversità di accenti e sfumature, emergono essenzialmente due principali filoni giurisprudenziali.

Il primo, decisamente prevalente, privilegia la tesi che l'elemento che differenzia il dolo eventuale dalla colpa con previsione dell'evento si basa sul cosiddetto criterio dell'accettazione del rischio: si afferma cioè che risponde a titolo di dolo l'agente che, pur non volendo l'evento, accetta il rischio che esso si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche < a costo di determinarlo >, mentre risponde a titolo di colpa aggravata l'agente che, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verifichi.

In tal modo, si dice generalmente, accettare il rischio di produrre l'evento equivale a volerlo, e in tal modo si rispettano ed applicano le norme vigenti in tema di elemento psicologico (art. 42 e 43 C.P.) che, ai fini della sussistenza del dolo, richiedono comunque come indefettibile l'esistenza dell'elemento volitivo sotto l'aspetto della consapevole volontarietà dell'evento.

Dal breve excursus come sopra compiuto emerge con chiarezza che, qualunque sia l'angolo visuale da cui ci si pone, viene sempre ritenuta indispensabile, per un verso o per l'altro,






l'indagine sull'effettivo atteggiarsi della volontà dell'agente e del modo in cui egli si sia rappresentato rispetto all'evento.

Quando il soggetto non ha agito proprio allo scopo di determinare un certo evento (nel qual caso siamo in presenza del dolo intenzionale), perché esso sia comunque a lui addebitabile a titolo di dolo eventuale, occorre sempre verificare l'esistenza nell'agente di un atteggiamento psicologico che riconduca in qualche modo l'evento nella sfera della volizione del medesimo, come quando, ad esempio egli si rappresenti l'evento come concretamente probabile e tuttavia egli agisca, accettando il rischio del suo verificarsi. In altre parole, il dolo va qualificato come «eventuale» quando vi sia la rappresentazione nell'agente della probabilità o della semplice possibilità del verificarsi dell'evento letale come conseguenza della condotta medesima ed il rischio di quella verifica sia stato accettato con l'attuazione della condotta (v., in proposito Cass., sez. Un, sent. n. 3428 del 6.12.1991, Casu).

Quando invece il soggetto, pur essendosi rappresentato l'evento come possibile, abbia agito nella convinzione, giusta o sbagliata che sia, che l'evento non si sarebbe comunque verificato, esso non può essere attribuito alla sua sfera volitiva e si cade nel versante della colpa aggravata dalla previsione dell'evento. Nella colpa cosciente il verificarsi dell'evento rimane un'ipotesi astratta che nella coscienza dell'autore non viene percepita come concretamente realizzabile e pertanto non è in alcun modo < voluta >.

In termini molto più semplici, si può dire che, mentre il dolo presuppone sempre la esistenza, in una forma o nell'altra, della volontà del soggetto, l'essenza della colpa consiste invece in un atteggiamento di trascuratezza e di avventatezza nell'agire.


Ciò anche per la ragione che il nostro legislatore ha ripudiato la teoria della rappresentazione ed ha scelto quella della volontà, nel senso che, ai fini della sussistenza del dolo, non basta rappresentarsi un evento come possibile conseguenza



della propria azione, ma è necessario < volere >, nel senso sopra chiarito, i risultati della propria condotta.

Come è evidente, non si possono stabilire dei criteri che valgano indistintamente per tutti i casi, essendo il giudice chiamato a svolgere, di volta in volta, una indagine approfondita al fine di verificare quale, nel caso specifico, sia stato l'atteggiamento psicologico dell'agente. Si tratta chiaramente di un'indagine di fatto i cui risultati, qualora sorretti da adeguata motivazione, sfuggono a qualsiasi controllo in sede di legittimità. ...

Passando all'esame specifico del caso che ci occupa, mentre i giudici di primo grado hanno ritenuto che il comportamento sessuale dell'imputato (la reiterazione dei rapporti sessuali, ma soprattutto la mancata adozione di misure precauzionali durante gli stessi) risultava indicativo di un atteggiamento tipicamente < doloso > nel senso sopra specificato, non potendosi sostenere l'ipotesi che egli non si fosse rappresentata l'alta probabilità della morte della moglie a causa del contagio, quelli di seconde cure hanno invece ritenuto di poter ravvisare nell'atteggiamento dell'imputato un vero e proprio fenomeno di rimozione e di allontanamento psicologico della eventualità del contagio e della susseguente possibilità di morte della consorte. I primi giudici hanno basato il loro convincimento sulla considerazione che l'imputato, nonostante fosse consapevole della sua malattia e avesse piena cognizione dei rischi ad essa connessi, aveva nascosto alla propria moglie la propria condizione di sieropositivo per ben dieci anni. ... La Corte territoriale ha invece fondato il suo giudizio su una operazione di introspezione psicologica dell'imputato, da cui, scandagliando le dinamiche interne alla sua psiche alla stregua delle sue cognizioni e delle sue qualità caratteriali, ha tratto la convinzione che egli fosse pervenuto al convincimento che, nonostante tutto, alla moglie non sarebbe accaduto nulla di male, anche perché le sue condizioni di salute erano rimaste stabili per molti anni su un livello di discreto benessere. ...




A prescindere però dai problemi legati alla individuazione della prova, cui la corte territoriale ha pur fatto riferimento, e alla considerazione che il problema della individuazione del dolo finisce inevitabilmente con lo scontrarsi con quello del suo accertamento, i secondi giudici hanno dato piena contezza del loro convincimento mediante una motivazione ampia, articolata e convincente, che, contrariamente a quanto dedotto dal P.G. ricorrente, non presenta né aspetti di illogicità e di incongruenze né, tanto meno, errori di carattere giuridico.

In particolare, hanno spiegato come nella specie l'imputato doveva rispondere della morte della moglie a titolo di colpa, aggravata dalla previsione dell'evento, in quanto egli, pur rappresentandosi esso evento come possibile risultato della sua condotta, aveva sempre agito confidando che il contagio avrebbe potuto anche non avvenire ed escludendo che la salute della moglie potesse subire dei danni.

Ciò, in quanto, anche in base al suo modesto livello culturale e nonostante le informazioni avute dai medici nelle pochissime occasioni nelle quali egli li aveva consultati, aveva maturato la convinzione, poggiante sulla considerazione che il suo stato di salute non aveva negli anni subito alcun processo peggiorativo e godeva, tutto sommato, di buona salute, che niente di male avrebbe potuto succedere alla moglie.

Si è altresì spiegato che anche la sua abnorme reazione e la sua successiva fuga (che in effetti altro non era se non una fuga dalla realtà) alla notizia che la moglie si era infettata e si trovava ormai nello stadio di AIDS conclamata, si spiega con il fatto che egli immaginava che la stessa sarebbe rimasta, al massimo, come era accaduto a lui per molti anni, in uno innocuo stato di sieropositività, non suscettibile di evoluzione *in peius*, ed è stato colto del tutto impreparato dal punto di vista psicologico dalla grave notizia, dato che non si aspettava affatto che la vicenda sfociasse in un esito così drammatico.

Si tratta di considerazioni del tutto plausibili, saldamente agganciate agli elementi processuali, correttamente applicative di



principi reiteratamente affermati da questa Corte, e delle quali i giudici dell'appello hanno reso compiuta ragione nel discorso motivazionale in proposito offerto.

Non possono quindi considerarsi le doglianze del P.G. di Brescia, secondo cui, avuto riguardo al comportamento dell'imputato, era ravvisabile nella specie la prova della consapevolezza, da parte del medesimo, che il rischio di contagio rientrava nell'ambito della quasi certezza, sicché non poteva relegarsi in dubbio la direzione della sua volontà, sotto il profilo dell'accettazione piena del rischio, verso l'evento mortale."

Limitandosi poi ad una casistica analoga al fatto per cui si procede (impiego dell'arma con conseguenze omicide), ferma restando la specificità delle singole situazioni in concreto oggetto di accertamento, si reputa opportuno richiamare le relative argomentazioni addotte, quali autorevoli precedenti giurisprudenziali di riferimento, in ordine alle valutazioni espresse sulla individuazione del dolo eventuale e della colpa cosciente.

La S.C. di Cassazione, sez. V, con sentenza 15.10.2004 n. 1507 ha ravvisato nell'impiego dell'arma da parte dell'agente il dolo eventuale nel caso esaminato; la stessa Corte, sezione IV, con sentenza del 20.12.1996 n. 11024, sezione I con sentenza del 28.1.1991 n. 5527, sezione I, con sentenza del 12.1.1989 n. 4912, nei rispettivi casi esaminati hanno invece ritenuto non provato il dolo eventuale nella condotta omicida dell'agente con l'uso dell'arma.

Pur ribadendo la specificità delle singole analisi psicologiche poste a fondamento delle rispettive decisioni si riportano qui di seguito i passi salienti delle motivazioni relative ai principi giuridici enunciati sulla questione in esame.

Sentenza n. 1507/04: "Con sentenza del 9.10.2002 la Corte d'Assise d'Appello di Bologna (seconda sezione) - giudicando in sede di rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale di questa Corte Suprema con sentenza dell'8.6.2001 -, in riforma della sentenza della Corte d'Assise di Rimini in data 10.7.1998, dichiarava L. colpevole del reato di omicidio volontario, come originariamente ascrittogli ... .

Avverso la menzionata sentenza della corte di rinvio il difensore ... proponeva ricorso per cassazione.

Detto difensore chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) Omissis

2) Omissis

3) Erronea applicazione, nella fattispecie, dell'art. 575 c.p. con riguardo alla mancata conferma del giudizio espresso della Corte d'assise di Rimini (che aveva dichiarato il L. colpevole di omicidio colposo), per il difetto di prove sufficienti dell'intenzione di uccidere il P. ed in considerazione della clamorosa imprudenza costituita dal correre impugnando un'arma da fuoco con il grilletto armato.

4) Omissis

5) Omissis

... la corte di rinvio, uniformandosi ai principi enunciati nella sopra citata sentenza di annullamento, ha giustificato l'affermazione di responsabilità del L. in relazione al reato di omicidio volontario in persona del P., con motivazione ampia, approfondita ed esente da vizi logici ed errori giuridici.

In particolare, detta corte ha rilevato che la sostanziale convergenza delle dichiarazioni dibattimentali dei numerosi testimoni oculari, confermate dalle risultanze peritali di natura autoptica e balistica, *escludevano ogni dubbio circa la posizione di tiro assunta dal L. e, quindi, in merito all'esplosione del colpo verso organi vitali della vittima, dopo aver mirato in maniera precisa in tale direzione.*

Era, perciò, rimasto accertato che il ... <<non appena si avvide che l'autovettura era ripartita, compì una breve corsa fino a posizionarsi alle sue spalle, vale a dire in corrispondenza della carreggiata di via Regina Elena, imboccata dal P.; estrasse la pistola, che aveva già riposto, si fermò, assunse la classica posizione del tiro mirato, con le gambe leggermente flesse ed il braccio destro tenuto levato in modo da trovarsi in parallelo con l'asse stradale, mentre con la mano sinistra teneva fermo il polso

dell'altro arto. Esplose, quindi, il colpo che fu fatale per il povero P... Deve, quindi, ritenersi che l'esplosione del colpo da parte del prevenuto, dopo aver preso la mira, avvenne in maniera del tutto deliberata e consapevole: il contrasto con quanto indicato nella relazione di servizio ... è stridente>>.


Sotto il profilo dell'elemento psicologico, la corte di rinvio ha evidenziato che, nella specie, non solo gli aspetti di natura oggettiva ma anche i comportamenti successivi escludevano una condotta meramente colposa dell'imputato.

Al riguardo, detta corte ha, segnatamente, rilevato che l'imputato, la cui perizia nell'uso delle armi era comprovata dalla pluriennale frequentazione del poligono militare, non aveva dimostrato affatto quella concitazione attribuitagli dalla decisione di primo grado. Egli, al contrario, aveva dimostrato di aver agito con freddezza, con straordinaria capacità di coordinare ogni movimento e, quindi, nella piena consapevolezza delle proprie azioni: dapprima aveva rincorso il veicolo appena ripartito, prelevando contemporaneamente l'arma dal fodero; aveva scelto la posizione ottimale in cui arrestarsi, vale a dire al centro della carreggiata della strada imboccata dall'autovettura; aveva assunto la tipica posizione di tiro, flettendo le gambe, mettendo le braccia in avanti e tenendo fermo il polso destro con la mano sinistra; aveva preso la mira ad altezza d'uomo ed aveva esploso il colpo, del cui esito mortale si era reso immediatamente conto, ragione per cui non aveva dovuto reiterarlo.

*La descritta dinamica del fatto comprovava, secondo la corte di rinvio, la volontà dolosa dell'imputato.*

L'unicità del colpo esploso era ininfluenza, stante la capacità di quest'ultimo di provocare la morte e l'immediata percezione di tale effetto anche da parte dello stesso omicida, che si era messo le mani nei capelli.

Il successivo comportamento del prevenuto, sia per un'erronea interpretazione della propria condotta sia per un soprassalto della propria coscienza, non contraddiceva l'elemento psicologico




sicuramente desumibile dall'indicata manifestazione dell'*animus necandi*, dovendosi collocare in quella sfera di comportamenti tenuti *post crimen paratum*, che non rilevavano ai fini della qualificazione giuridica del fatto.

Pertanto, secondo la corte di rinvio, *il comportamento chiaramente finalizzato ad attingere la vittima con un'arma assolutamente micidiale, la sicura rappresentazione dell'evento come conseguenza altamente probabile, se non certa, della condotta dimostravano la natura dolosa dell'omicidio in esame.*

L'illustrato costruito argomentativo, con cui la sentenza impugnata ha giustificato la responsabilità del L. in relazione al reato di omicidio volontario, essendo congruo, approfondito e corretto, sia sotto il profilo logico che sotto quello giuridico, è incensurabile in sede di legittimità".

Sentenza n. 11024/96: "Per quanto invece attiene al ricorso del P.G. è da premettere che la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è, in dottrina e giurisprudenza, individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, dirigendo la propria azione ad uno scopo specifico accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto mentre, nel secondo caso, nonostante l'identità di prospettiva, egli respinge il rischio confidando nella propria capacità di controllare l'azione; comune è dunque la previsione dell'evento diverso da quello voluto mentre a divergere è l'accettazione o la esclusione del rischio relativo.


*Trattandosi di atteggiamenti psicologici, essi si formano e si consumano nel foro interno per cui, per costruirli, occorre affidarsi agli elementi sintomatici evidenziati dal comportamento dell'agente riconoscendo significato dirimente al rapporto tra lo scopo principale perseguito e l'evento diverso realizzato onde stabilire se esso sia di accessorialità ovvero di alternatività poiché solo nel primo caso permarrà il quesito sulla eventuale accettazione del secondo mentre nell'altro essa dovrà essere senza'altro esclusa per incompatibilità.*



Nella specie il comportamento del B., concretizzatosi in un lungo inseguimento, nella esplosione, in successione non rapida, di ben nove colpi in direzione dei fuggiaschi a distanza ben più ravvicinata dell'ultimo, risultato letale, e nella intenzione, ripetutamente espressa ai vicini ed all'amico che per un tratto lo accompagnò, di voler costringere i ladri a fermarsi per catturarli, ha consentito alla Corte di Appello di affermare, con idoneo apprezzamento delle risultanze processuali e corretta esposizione del relativo iter logico, la contrarietà dell'evento mortale rispetto all'intento, perseguito con ostinazione e tenacia dall'imputato, di catturare i ladri intimidendoli con gli spari esplosi in prossimità del luogo in cui essi si trovavano.

È da escludersi pertanto la sussistenza di elementi - necessari per ogni forma di dolo - atti a dimostrare l'accettazione da parte del B., dell'evento lesivo o mortale poi realizzatosi nei confronti del C.. Pertanto il ricorso al P.G., da un lato, ed il primo motivo dedotto in quello dell'imputato sono infondati".

A questo punto si rende necessario riportare parte della motivazione addotta dalla Corte di Assise di Appello di Genova richiamata per relationem dalla Suprema Corte per giustificare la detta decisione: "Ad avviso della Corte il B. va riconosciuto quale colpevole di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento: l'aderenza di tale fattispecie al caso concreto rende ultronee le ulteriori, diverse richieste formulate in linea graduata. È in ogni caso da escludersi che B. abbia agito nel legittimo - o putativamente ritenuto tale - uso delle armi: è certo in ogni caso che egli non sparò (contro uomini in fuga) per respingere una violenza o superare una resistenza; né potevano esservi errori sul punto. Ed altrettanto certo che egli non intese, sparando, procurare lesioni o percosse ai fuggiaschi, il che vale ad escludere la configurabilità della fattispecie preterintenzionale. Vero invece che egli agì, sconsideratamente rispetto all'intenzione ed allo scopo, in un contesto che rendeva plausibile il rischio dell'azione; di qui la sola alternativa probabile: se abbia





accettato tale rischio o confidato (era il B. un tiratore addestrato, grazie alla frequentazione di poligoni di tiro) nella sua capacità di evitarlo.

È nota la labilità del discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente, anche per la carenza di una definizione codicistica di quel particolare tipo di dolo.

Alla luce della giurisprudenza sul punto sostanzialmente consolidata può nondimeno ritenersi che per la configurabilità del dolo eventuale occorra la concreta rappresentazione da parte dell'agente sia dell'evento direttamente voluto sia di quello che potrebbe derivare dalla condotta scientemente e volontariamente posta in essere. Ed occorre altresì che il verificarsi di tale evento accessorio (in quanto non investito dalla volizione diretta) sia accettato quale rischio che l'agente mette consapevolmente in conto del suo operare, assumendone la conseguente responsabilità.

Tanto premesso, e senza indugiare sui principi che possono ritenersi pacifici, occorre ritornare al fatto materiale di cui il B. è chiamato a rispondere. Fatto riducibile, per quanto interessa in questa sede, alla seguente sintesi narrativa (essendo i particolari di dettaglio o incontrovertibili o irrilevanti ai fini del decidere):

dall'alto dell'argine come sopra descritto e da una distanza valutabile sui 70 metri B.M. esplose un colpo di arma da fuoco, che attinge alla testa, uccidendolo, la vittima C.M.. Il colpo è esploso ad altezza d'uomo, nella direzione verso la quale è fuggito il C. in condizioni tali da rendere problematica l'individuazione della sagoma del fuggiasco e comunque impossibile, anche per il più provetto tiratore, mirare intenzionalmente a quel bersaglio umano.

*B. non "vuole" uccidere:* la sentenza di primo grado giunge a questa sicura conclusione, sulla scorta di chiari e inoppugnabili rilievi. *Di uccidere, infatti B. non ha alcuna plausibile ragione.* Se ne avesse avuta non si sarebbe fatto scappare l'occasione di mettere in atto l'intento quando i due ladri erano rintanati sotto



la finestra di casa: ma la vicina G., che lo vede esplodere i primi colpi intimidatori, assicura che lo sparatore, da lei ammonito a non esporsi inutilmente, l'aveva assicurata che lo scopo di quei colpi era costringere i due a farsela addosso, metter loro - in altre parole - quel tanto di paura che valesse a dissuaderli dall'idea di ripetere l'aggressione ai suoi beni. Più avanti, durante l'inseguimento, i due sono di nuovo a portata di mano, ma B., che pure persiste negli spari (in tutto esploderà ben nove colpi) evita il bersaglio umano agevolmente attingibile. Quando colpisce, infine, lo fa in condizioni per cui la probabilità di ottenere un effetto non causale è infinitesimale: il perito balistico assicura che a quel punto ed a quella distanza era del tutto impossibile < traguardare > un obbiettivo qualsiasi e ad esso intenzionalmente mirare.

Dunque, se colpisce, è perché il colpo, esploso con una generica intenzione intimidatoria (costringere i due, allertati dal sibilo ravvicinato delle pallottole, ad arrestare la fuga o richiamare l'attenzione degli abitanti delle case verso le quali si dirigono i fuggiaschi e sollecitarne la collaborazione per la cattura di questi), è un colpo incauto perché la traiettoria impressa è troppo prossima al luogo dove maggiore è il rischio di colpire, ed allora si versa in una ipotesi di imprudenza, o è un colpo maldestro perché lo sparatore, nella foga della corsa, non governa l'arma a dovere e allora l'ipotesi è quella di imperizia: nell'uno come nell'altro caso, esclusa la volizione diretta dell'evento, si tratta di comportamenti censurabili sotto il profilo dell'adeguatezza all'intento e del difetto d'ogni ragionevole cautela, insomma di comportamenti colposi, altamente colposi.

Che in tal modo agendo lo sparatore disponesse di una chiara rappresentazione dell'evento, come concreta possibilità del suo verificarsi, non sembra alla Corte dubitabile, avuto riguardo a comuni regole di esperienza (sparando ad altezza d'uomo, contro un bersaglio in movimento non chiaramente individuato, il rischio di colpirlo va messo in conto, tra gli esiti non escludibili a


priori). Ma la prevedibilità dell'evento non consente di affermare la sua indiretta volizione (dolo eventuale) se non soccorre la prova che il rischio sia stato consapevolmente accettato. È questo un passaggio decisivo, prescindendo dal quale il dolo si dissolve nella macroscopicità della colpa, nella quale finisce per identificarsi. Né la difficoltà di verificare l'accettazione, atteggiamento che, come tutti i moti della psiche, costringe a onerose indagini introspettive, esonera l'interprete dall'impegno conseguente: il dolo non può essere presunto, neppure nel suo profilo eventuale (il quale, va da sé, non è un escamotage utilizzabile per ovviare ad impasse di ordine probatorio). Il dolo eventuale deve essere riscontrato, sia pure col ricorso, inevitabile, a elementi sintomatici, che ne permettano l'identificazione. Ma tra gli elementi sintomatici non può annoverarsi la fantasia del giudice, come sembra credere la Corte di primo grado, indotta a immaginare, senza alcun supporto probatorio, che B., non intenzionato ad uccidere, si fosse risolto a farlo da ultimo, mutando proposito e volere al termine della corsa all'inseguimento dei fuggitivi.

Si è già detto come B. non volesse uccidere: la non volizione della morte come evento diretto induce a dubitare della volizione dello stesso evento quale conseguenza accessoria dell'azione. Né lo scopo perseguito (interrompere l'azione furtiva, catturare comunque intimidire i ladri) era compatibile con l'effetto provocato: neanche il dolo eventuale prescinde da un minimo di movente, sia pure in termini di indifferenza rispetto al risultato accettato (ma non disvoluto). Quest'ultimo rilievo sembra risolutivo. L'evento accessorio, voluto a titolo di dolo eventuale, rappresenta un accadimento destinato ad inserirsi nell'ideazione dell'agente senza alterarne l'equilibrio (i pro e i contro) complessivo, che giustifica l'azione. A chi mette una bomba davanti ad un negozio per provocarne la distruzione può riuscire indifferente che l'esplosione provochi danni ad eventuali passanti: nell'economia del proposito criminoso l'evenienza ulteriore non incide (se non con riguardo ai valori morali che

verosimilmente non entrano in gioco) sullo scopo pratico da perseguire ad ogni costo. *Ma lo stesso non può dirsi per chi, volendo catturare un ladro, ne cagioni la morte: rispetto all'intento cattura (o alla messa in fuga o all'intimidazione o quant'altro che escluda la uccisione del ladro) la morte del catturando non si configura quale accessorio indifferente, bensì come un esito contrario, che addirittura vanifica quello perseguito, che comporta per l'agente (da immaginare come non assolutamente folle) conseguenze di entità assolutamente inconciliabile con la motivazione immediata del gesto (chi vuole catturare o mettere in fuga non può accettare a cuor leggero, e con l'indifferenza propria che ispira il dolo eventuale, la prospettiva di finire i propri giorni in galera, a seguito di una condanna per omicidio volontario). Tali appaiono alla Corte le ragioni che rendono perplessi circa la possibilità che B. abbia, scriteriatamente esplodendo il colpo destinato a risultare mortale, accettato il non imprevedibile rischio di produrre un esito non già accessorio bensì radicalmente diverso e infinitamente più grave di quello voluto: perplessità che, in virtù della generale regola di giudizio disciplinante la giurisdizione penale, vanno risolte a favore del reo."*

Sentenza n. 5527/91: *"Invero, gli imputati deliberatamente esorbitarono - come affermato dai giudici di merito - dai loro compiti, ritenendosi investiti di poteri che loro non competevano e legittimati all'uso delle armi per esercitarli.*

E specificamente per quanto attiene all'uso delle armi - a prescindere dall'eventuale straripamento dai limiti di compiti d'istituto -, va ribadita l'esattezza dell'affermazione della sentenza impugnata che l'impiego delle armi nei confronti di persona datesi alla fuga, disarmate, per sottrarsi all'intimazione o all'arresto, non può ritenersi legittimo, perché si tratta di comportamento di resistenza passiva ..... occorre brevemente ricordare che il dolo eventuale è ravvisabile nel comportamento di chi, determinato alla realizzazione di un fatto, si rappresenti come concretamente possibile il verificarsi di un evento



*penalmente sanzionato, come conseguenza della sua condotta e ciò nonostante - pur di conseguire il suo intento - non rinuncia ad agire, accettando così il rischio del verificarsi del fatto di reato.*

La previsione dell'evento, e l'accettazione della possibilità che esso si verifichi, caratterizzano dunque il dolo eventuale.

L'elemento della previsione dell'evento accomuna, in qualche misura, il dolo eventuale alla colpa cosciente (che postula l'agire nonostante la previsione dell'evento, art. 61 n. 3 c.p.), ma in questa la realizzabilità dell'accadimento-reato si pone alla coscienza dell'agente solo in termini di generica idoneità della condotta a determinarlo.

*L'agente ritiene però - per particolari ragioni, connesse alla sua abilità nell'azione o altre -, che l'astratta possibilità dell'evento non possa risolversi in termini di concretezza e che, infine, l'evento non si verificherà.*

Il dato differenziale quindi, prima ancora che nel momento volitivo, sta nella previsione del fatto di reato, che nel dolo eventuale si propone come incerto, ma concretamente possibile, e per conseguenza ne viene accettato il rischio. Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane invece come un'ipotesi astratta che nella coscienza dell'agente non viene percepita come concretamente realizzabile, e per questo non può essere, in qualsiasi modo, voluta.

*Nella pratica il discrimine tra le due forme di elemento subiettivo del reato è possibile attraverso l'analisi approfondita della condotta dell'agente, nel contesto delle circostanze del caso concreto ... . Ora, è proprio in questa parte dell'argomentazione che la sentenza dà con sicurezza non censurabile la dimostrazione della prevedibilità dell'evento, ma pone a base della più avanzata affermazione della necessaria previsione dell'evento stesso come concretamente possibile, delle circostanze che non hanno obbiettivamente l'univocità che è loro attribuita.*



*L'orientamento del tiro verso le ruote è sintomatico della volontà degli imputati di fermare il veicolo e non di colpire gli occupanti, e di questo la stessa sentenza non mostra di dubitare.*

*Ma l'evidenziata necessaria imprecisione della direzione degli spari non dimostra, viceversa, inequivocabilmente, che agli imputati si sia rappresentata la possibilità concreta di colpire i fuggitivi, più di quanto non indichi un'imprudenza, certo macroscopica, nell'uso delle armi, che però non esclude il loro convincimento (per avventato e superficiale che fosse) di non attingere le persone.*

*Sparare da un'auto in corsa, nelle condizioni già ricordate, verso un'altra vettura in identica situazione, denuncia un'elevata dose di irresponsabilità, come del resto tutto il comportamento degli imputati nella vicenda, sin dall'inizio, è chiaramente sintomatica di questo. Ma proprio quest'atteggiamento complessivo costituisce un ulteriore dato che evidenzia la non univocità delle circostanze, considerate dalla sentenza impugnata, nel senso della sicura rappresentazione da parte degli imputati del rischio concreto di uccidere.*

In conclusione, gli indizi individuati dalla sentenza per ritenere il dolo eventuale non hanno i requisiti richiesti dall'art. 192, comma II c.p.p. del 1988, per cui si impone l'annullamento della sentenza impugnata sul punto della qualificazione dell'elemento soggettivo del reato".

Sentenza n. 4912/89: "Ad esito dell'istruttoria formale, A.C., tratto in giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Torino per rispondere di omicidio volontario in danno di M.Z., con sentenza dell'8 novembre 1985 ne fu riconosciuto responsabile.... Il fatto da cui trasse origine tale procedimento, secondo gli accertamenti dei giudici del merito, si può così riassumere.

Il predetto C., titolare di un'impresa di escavazioni, resosi più vigile a seguito di ripetuti furti sui propri automezzi parcheggiati nei pressi della propria abitazione in via Piombesi a Torino, verso le 2,30 del 22 luglio 1982, ebbe a sorprendere due giovani che, penetrati in una cabina di un autocarro e sottratto

il cronotachigrafo, s'erano dati alla fuga, alla vista di lui. Durante l'inseguimento il derubato esplose dei colpi di pistola (una Beretta Cal. 7,65 regolarmente detenuta e portata), riuscendo a catturare uno dei fuggitivi, il pregiudicato S.R., mentre l'altro riusciva a dileguarsi. E nell'atto di tenere a bada il ladro catturato, il C. apparve alla squadra di polizia tempestivamente accorsa.

Subito di poi, in sede di denuncia, il C. precisò che i ladri, alla vista di lui, s'erano dati alla fuga ed egli li aveva inseguiti sparando <alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio> e mentre uno, fermandosi e lasciandosi bloccare, aveva restituito l'apparecchio rubato, l'altro era scomparso.

Era accertato, peraltro, che costui, identificato per il ventiduenne M.Z. non aveva fatto molta strada, che colpito a tergo da uno dei proiettili sparati dal C. durante l'inseguimento, era andato a morire, ad un centinaio di metri oltre, nel cortile dello stabile di Corso Corsica n. 176. Qui la polizia trovò il cadavere qualche ora dopo ... Su gravame dell'imputato, la Corte d'Assise d'Appello di Torino, il 13 ottobre 1986, concessa anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ridusse la pena ... confermando nel resto la precedente decisione ... interpose ricorso l'imputato ...

È opportuno chiarire che il dolo è eventuale quando un determinato evento non è direttamente preso di mira dall'agente il quale se lo rappresenta soltanto come conseguenza probabile, o semplicemente possibile, della propria condotta, mentre è indeterminato o alternativo quando l'agente prevede e vuole alternativamente l'uno o l'altro evento e risponde per quello effettivamente realizzato.

Ciò detto, è bene avvertire anche che la figura del dolo eventuale si presenta particolarmente problematica soprattutto in vista della sua ricorrente collocazione ai confini con la colpa cosciente, la cui nozione, secondo l'art. 61 n. 3 c.p., postula la < previsione dell'evento >, al riguardo può essere significativo il richiamo, a mò d'esempio, alla conclusione del PM nel

dibattimento di primo grado con la richiesta dell'affermazione di responsabilità del C. per il reato di cui all'art. 589 c.p., così derubricata l'imputazione, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 e l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. tra loro equivalenti.

*Tra i criteri differenziatori sinora proposti tra le due ipotesi contigue, l'orientamento dominante, in dottrina e in giurisprudenza privilegia il criterio dell'accettazione del rischio; risponderà a titolo di dolo l'agente che, pur non volendo l'evento, accetta il rischio che esso si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche a costo di determinarlo; risponderà invece, a titolo di colpa aggravata l'agente che, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verifichi .*

*Chiarita così la nozione di dolo eventuale è da notare come non si possa rimanere insensibili alla diffusa denuncia della dottrina moderna più autorevole secondo la quale in giurisprudenza si registra una eccessiva dilatazione della figura del dolo eventuale al fine di soddisfare presunte esigenze repressive ...*

Ora, mentre sono da evitare disquisizioni teoretiche fini a se stesse , inutili in questa sede, preme insistere, nello spirito e finalità cui si ispirò la precedente decisione d'annullamento presa da questa Corte, chiarendo che, al pari d'ogni altro elemento costitutivo della fattispecie, il dolo deve essere provato e che sempre presente e vigile nel giudice di merito dev'essere la consapevolezza che trattasi d'una prova assai difficile consistente nell'inferire circa un processo psicologico interno dei fatti esterni e conformi a fattispecie di reato.

E, infatti, sulla traccia di autorevole dottrina, la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di chiarire che, mentre per l'intrinseca natura del dolo diretto la prova circa la sussistenza di esso si ricava essenzialmente dagli elementi obbiettivi del fatto, dalle concrete manifestazioni della condotta, sicché i dati concernenti l'asserita e dichiarata





motivazione della stessa e, al limite, le stesse affermazioni dell'agente, hanno una funzione meramente sussidiaria, per la prova del dolo indiretto gli elementi sopraindicati, estrinseci al fatto e di carattere più squisitamente soggettivi, assumono un ruolo pressoché determinante ... mette conto notare, infine, che nel corso del dibattimento di primo grado ... l'imputato, dopo aver ribadito che sua intenzione era quella di <catturare i ladri per darli alla polizia>, ebbe a spiegare che sparando, a tal fine, due-tre colpi, mentre rincorreva i ladri, <la direzione di essi colpi era all'indirizzo dei fuggitivi, ma genericamente, senza mirare, all'aria ... >: di guisa che emergono assai evidentemente non soltanto il travisamento di tale dichiarazione nella sua concreta portata testuale e nella sua significazione, ma nel tempo stesso anche la stridente ed irrimediabile contraddittorietà della motivazione lì dove, a malgrado dell'esclusione nella fattispecie del dolo intenzionale e in vista del ritenuto dolo eventuale, s'insiste nel rappresentare i colpi di pistola e anche quello mortale siccome esplosi < all'indirizzo del bersaglio in movimento> cioè dello Z. in fuga.

Per accertare se vi sia stata o no l'accettazione dell'evento, talora la giurisprudenza valorizza anche il contesto in cui la scelta d'agire si colloca. Su questo sfondo vengono di solito giustificate certe applicazioni giurisprudenziali che tendenzialmente ascrivono all'ambito della colpa violazioni anche consapevoli e molto gravi di regole di diligenza, se relative ad attività di per sé lecite (per es. circolazione stradale), mentre ascrivono tendenzialmente a dolo eventuale i casi in cui il rischio accettato si iscrive in un contesto d'azione radicalmente illecito. Fra le applicazioni significative in tema di omicidio: C. 30-5-1980, C. pen. Mass. 81, 2010 s. (morte di persona sequestrata); C. 25-5-1981, C. pen. 82, 1535 (dolo eventuale nel caso di chi, per sfuggire all'arresto, si faccia scudo di un ostaggio, rappresentandosi la eventualità che questo venga colpito a morte dalla reazione della forza pubblica); C. 24-5-1984, C. pen. 86, 467 (dolo eventuale d'omicidio in capo al venditore di eroina

verosimilmente tagliata con sostanze venefiche); C 23-10-1997, C. pen. 99, 1111 (morte a seguito di imbavagliamento della vittima d'una rapina); C 26-2-1988, R. pen. 98, 342 s. (morte a seguito di colpo d'arma da fuoco esploso in un locale di piccole dimensioni in presenza di cinque persone).".

Conclusivamente, sotto il profilo strettamente giuridico della qualificazione giuridica dell'elemento soggettivo, non si può non rilevare un orientamento prudenziale della giurisprudenza nell'approccio psicologico più grave del dolo eventuale quantomeno nell'ambito di condotte originate da attività lecite, in particolare della Corte di Cassazione, la quale sembrerebbe aver recepito quei reiterati moniti della dottrina, talora anche in maniera esplicita come nell'ultima delle sentenze richiamate. Moniti dei quali vale la pena riportarne nel loro contenuto testuale alcuni recentissimi: *“ nella prassi applicativa si registra peraltro una criticabile tendenza a dilatare eccessivamente l'ambito di operatività del dolo eventuale , per soddisfare presunte esigenze repressive , e ciò ancorchè la figura stessa risulti poco compatibile con la definizione codicistica del dolo incentrata sull'elemento intenzionale”*; o ancora: *“queste difficoltà di accertamento probatorio che si addensano sul dolo eventuale dovrebbero consigliare un uso giurisprudenziale particolarmente cauto di questa nozione per evitare il pericolo di trasformare in dolosa una responsabilità sostanzialmente colposa, con evidente violazione del principio costituzionale di colpevolezza.”*.

#### **4. sulla ascrivibilità del fatto a titolo di dolo eventuale.**

Così delineata la cornice giuridica nella quale deve essere inserita la vicenda sottoposta al giudizio della Corte, è utile a questo punto ripercorrerne in sintesi i tratti salienti, così come compendiate sub § 7..

1. Spaccarotella ha percorso l'area di servizio in senso longitudinale, con la pistola in mano, ad andatura sostenuta, intervallando la corsa all'andatura veloce, fino ad arrestarsi all'altezza, o quantomeno in prossimità, del tombino n. 6;
2. colà, fermo, si è trattenuto una quantità di tempo non esattamente individuabile ma certamente apprezzabile, con una o più probabilmente tutte e due le braccia tese, e le mani unite o quanto meno con atteggiamento tale da dare l'idea che avesse le mani unite, e molto

- probabilmente le gambe più o meno leggermente divaricate, sì da dare a coloro che lo osservavano l'impressione che fosse in fase di puntamento;
3. lungo la direttrice delle braccia tese si trovava in quel frangente l'auto Megane dei ragazzi autori dell'aggressione ai danni dei tifosi juventini, ferma all'altezza dell'ultimo parcheggio dell'area di servizio, all'interno della rientranza, genericamente con assetto parallelo rispetto all'asse stradale ma in posizione leggermente obliqua, in direzione dell'uscita ;
  4. le operazioni culminate nella ripartenza veloce dell'auto si erano protratte per un tempo maggiore di quello strettamente necessario sia per le difficoltà di rientro del Turchetti, claudicante a seguito dell'investimento subito, sia per il cambio alla postazione di guida dovuto all'incapacità del Giacca di mettere in moto l'auto;
  5. il colpo di pistola è stato esploso quando l'auto era appena ripartita e aveva percorso solo qualche metro;
  6. uno dei testimoni vede che nella fase del puntamento lo Spaccarotella si è reiteratamente mosso come per cercare un assestamento, la posizione, come se seguisse un qualcosa che era aldilà, muovendosi in vari step;
  7. durante tutto il tragitto percorso per giungere alla posizione finale, Spaccarotella risulta avere reiteratamente gridato prevalentemente all'indirizzo di chi si trovava nell'altra area di servizio, sia ai presenti per far rilevare il numero di targa, sia anche direttamente ai fuggitivi acchè si fermassero;
  8. il colpo esploso ha impattato contro la rete in un punto collocabile grossomodo in prossimità della perpendicolare all'asse autostradale, rispetto alla sua posizione, ed è stato deviato sulla propria sinistra attingendo la vettura che era appena partita dal parcheggio, in un punto della corsia di accelerazione collocabile in una porzione di spazio di qualche metro dal punto di partenza dal parcheggio ove si trovava in sosta la Megane;
  9. escludendo idealmente la deviazione, e prendendo in considerazione quindi la traiettoria ideale del proiettile considerando quali punti fermi l'epicentro di fuoco e il punto in cui il proiettile è sicuramente transitato per avere impattato sulla rete, ne consegue che il proiettile avrebbe



intersecato la corsia di accelerazione in prossimità della fine del parcheggio;

10. dato l'andamento leggermente in discesa della corsia di immissione, il punto ove la vettura sarebbe stata attinta dal proiettile nella sua traiettoria ideale, e quindi non deviata, dovrebbe essere collocato correlativamente più in basso rispetto a quello in cui è stata concretamente colpita;
11. la vettura ferma nell'area di parcheggio era verosimilmente visibile allo Spaccarotella nella sua integralità;
12. una volta tornato dai colleghi, Spaccarotella ha riferito, poi ribadendolo reiteratamente, di avere esploso anche il secondo colpo in aria, circostanza questa decisamente smentita dalla istruttoria dibattimentale;

da integrare con l'ulteriore circostanza, oggetto anch'essa di avvenuto accertamento, che l'esplosione del colpo, e quindi lo sparo, è stata sicuramente volontaria.

Per cercare di comprendere cosa si agitasse nella mente nell'imputato al momento in cui si è sconsideratamente determinato a sparare quel secondo colpo, giova richiamarsi a quanto esposto sub §. 8. 5. quanto in particolare al movente: egli era ed è assistente di Polizia, aveva assistito nel corso del proprio ordinario servizio ad un fatto che *prima facie* poteva essere penalmente rilevante, e comunque era stato tale da turbare l'ordine pubblico e da rendere necessario, per poterlo fronteggiare adeguatamente, l'intervento delle forze dell'ordine, ed è ragionevolmente certo – per essere l'unica spiegazione dotata di un elevato grado di accettabilità razionale – che egli avesse in animo di far sì che quei giovani non si allontanassero, sì da poter essere raggiunti e identificati, perché potessero rispondere di quello che avevano fatto. Raggiunti o identificati da colleghi che, data la vicinanza del casello e dei locali della sottosezione Polstrada di appartenenza, ove chiamati sarebbero potuti arrivare nel giro di pochissimi minuti, o in alternativa da loro stessi: bastava infatti che uno dei due equipaggi si fosse rimesso in marcia, avesse raggiunto il casello di Monte San Savino, avesse fatto inversione di marcia arrivando quindi poi fino all'area di servizio Badia al Pino Est. Ed è ragionevolmente certo anche che egli ritenesse che l'esibizione muscolare dell'arma potesse essere a tal fine sufficiente, per l'ovvio timore che

essa di norma incute sul soggetto che se la vede puntare contro, a maggior ragione ove chi la punta sia un uomo in divisa da poliziotto, e a maggior ragione ancora ove chi se la vede puntare sia ben consapevole di avere la coscienza non proprio del tutto a posto, essendosi reso responsabile di una proditoria e odiosa aggressione in danno di terzi, degli sconosciuti rei ai suoi occhi solo di nutrire altra fede calcistica.

A fronte di tale zelo certamente eccessivo e comunque mal calibrato per la netta sproporzione tra l'azione aggressiva alla quale aveva assistito - concretatasi in banalissimi tafferugli - e una reazione così decisa come quella di sparare in aria, seguire in parallelo, e sempre con la pistola in mano, il percorso dei fuggitivi nel rapido rientro verso le loro auto, fermarsi, puntare l'arma verso di loro in atteggiamento di implicita ma certamente chiara e ultimativa intimazione affinché si fermassero, il totale disinteresse manifestato dai giovani nei confronti della sua iniziativa così seria e appunto decisa è ragionevolmente ipotizzabile possa essere stato percepito come una sorta di beffa, alla quale reagire dimostrando che il suo non era un bluff, che faceva sul serio, che l'arma era anche in grado e capace di usarla. Il quadro fattuale così come ricostruito consente quindi di ritenere sommamente probabile - e conforme a quelle che appaiono le regole di comune esperienza applicabili in una fattispecie pur indubbiamente anomala come quella sfociata nella tragedia per la quale viene svolto il presente processo - che la precipitosa partenza dell'auto abbia fatto da detonatore in una situazione vissuta dallo Spaccarotella come uno smacco, per essere stata la serietà della propria iniziativa oggetto non solo di mancata adeguata attenzione ma addirittura di sostanziale dileggio da parte di quei giovani, che di fatto non lo avevano neppure preso in considerazione.

Se questo è lo scenario che fa da sottofondo al tragico epilogo della vicenda, appare invero quantomai improbabile, e del tutto irragionevole ipotizzare che quindi l'imputato, assistente di Polizia a quel momento in servizio in normale attività d'Istituto, possa essersi indotto all'azione per un fine diverso da quello di far fermare l'auto, e ottenere in tal modo che i relativi occupanti, una volta resisi conto che il rapporto di forza con gli operatori di Polizia - i quali, pur dall'altra area di servizio, li avevano comunque sorpresi in piena flagranza - li vedeva decisamente perdenti, si rassegnassero ad aspettarne l'arrivo per essere compiutamente identificati, e rispondere così delle loro bravate.



Ma se il fine era quello di far sì che non si allontanassero e potessero essere identificati dimodochè le loro pur modeste ribalderie non rimanessero impunte, ed è quindi riconducibile all'attività istituzionale – quantomeno sul piano strettamente soggettivo dell'agente, mentre su quello oggettivo ne appare manifesta l'inadeguatezza per eccesso rispetto alla pochezza dell'accaduto - che è quella di contrasto del crimine e di tutela dell'ordine pubblico, appare veramente arduo ipotizzare che un risultato del genere il poliziotto in servizio Spaccarotella volesse perseguirlo con pervicacia e accanimento tali da fargli accettare il rischio che la condotta a tal fine funzionale potesse cagionare addirittura la morte di taluno degli occupanti dell'auto. Se è vero, infatti, che la realtà sfugge a categorizzazioni nette, che la logica comune e la razionalità non sempre governano l'agire umano, e che i principi di proporzionalità tra azione e reazione non sempre sottostanno per tutti a regole ferree, allorché si tratti di ricostruire stati d'animo e quindi componenti squisitamente psichiche, che appartengono a quello che nelle aule di giustizia viene chiamato il foro interiore, a meno che - come poco sopra riferito - vi siano indici sufficientemente certi della deviazione da quello che appare l'id quod plerumque accidit, è appunto alle regole della comune esperienza che ci si dovrà attenere.

Come esposto nel caso di scuola del lanciatore di coltelli, nessuno – ad eccezione ovviamente del diretto interessato – potrà mai sapere con certezza se quella particolare sera in cui il coltello ha colpito la partner anziché il tabellone egli si trovasse in uno stato psicologico o fisico tale da fargli dubitare che in virtù della propria abilità ed esperienza sarebbe riuscito a evitare l'errore, e se abbia comunque agito nella ragionevole speranza che questo non si sarebbe comunque verificato, o se invece pur consapevole di limiti momentanei abbia deciso di esibirsi lo stesso, magari solo per non deludere il pubblico o per mantenere gli impegni presi con l'impresario, anche a costo di ferire o anche uccidere la partner. In mancanza di indici inequivoci - tali cioè da garantire il raggiungimento della certezza aldilà di ogni ragionevole dubbio – in ordine alla circostanza che egli quella sera quel rischio lo abbia debitamente valutato e accettato, il ricorso alle regole di comuni esperienza imporrà, in ipotesi in applicazione del principio in dubio pro reo, di ritenere che le cose si siano svolte secondo quello che appare il loro corso normale.



Ciò chiarito, l'analisi si sposta a questo punto alla verifica di quelle circostanze che potrebbero in ipotesi accreditare l'eventualità che il percorso psichico sfociato nella determinazione a sparare sia da inquadrare in un contesto diverso da quello che appare il più probabile, il più conforme ai principi della logica comune. Quelle circostanze, cioè, di particolare significatività in quanto in ipotesi campanello d'allarme di un possibile, probabile o certo atteggiamento psicologico diverso da quello che appare quello più verosimile, e, specularmente, se e in quanto con esso pienamente compatibili, tali da fornirgli non disprezzabile sostegno fattuale.

Anzitutto la visibilità: data la posizione in cui la vettura si trovava ferma all'interno dell'area di parcheggio, e data la posizione in cui si trovava Spaccarotella, il di lui campo visivo era piuttosto ampio sul piano verticale, consentendogli di vedere l'auto nella pressoché totale integralità, senza che la barriera in cemento che suddivide le corsie nord e sud e soprattutto il guard-rail di delimitazione dell'area di servizio est potessero ostacolarli significativamente la visuale. Egli era quindi in condizione di poter puntare verso l'auto non necessariamente nella parte alta, in direzione cioè dell'abitacolo, ben potendo mirare alla parte bassa e in particolare alle ruote, evenienza questa di evidente verosimiglianza in quanto pienamente conforme rispetto ai dati desumibili dalla comune esperienza, secondo i quali chi intenda bloccare con un colpo di pistola la corsa di una vettura lo fa di norma cercando appunto di centrare una delle gomme. Né, d'altro canto, specifiche indicazioni nell'un senso o nell'altro possono essere tratte dalla circostanza, pur riferita da taluni testi, del braccio (o delle braccia) in posizione di tiro, dato che l'oggettiva rilevanza della distanza del loro punto di osservazione dallo Spaccarotella - Hirokoshi si trovava a circa m. 70 di distanza da Spaccarotella, Fagioni, Rossini e Galilei a circa 90, e Anania a circa m. 110<sup>138</sup> - rendono manifestamente evidente l'impossibilità di una concreta determinazione della precisa angolazione del braccio (o delle braccia) rispetto all'asse del corpo, e quindi della possibilità di desumere da ciò se l'obiettivo preso di mira fossero gli occupanti del veicolo o la parte inferiore di questo. Giova rilevare in proposito come la logica comune e l'esperienza deporrebbero peraltro per questa seconda ipotesi; dato per scontato che l'agente si era prefisso non già

---


<sup>138</sup> v. sub. § 3. 1.;

di uccidere – circostanza questa mai dedotta, e neppure anche solo ventilata, da nessuna delle parti - bensì di fermare il veicolo nel momento in cui ripartiva, col conducente e gli occupanti sostanzialmente incuranti della sua reiterata intimazione, per fermarla era necessario e sufficiente quindi puntare alle ruote, dopo avere preso posizione e visionato attentamente che in quel frangente temporale non si frapponessero altri veicoli in transito nell'autostrada e orientandosi nella direzione del piano di campagna, quale si vede nella foto riprodotta sub § 6.1.. Semprechè, ragionando logicamente e presumibilmente, non si voglia ipotizzare un gesto di follia pura.

E ancora, sempre quanto alla visibilità: la visuale dall'alto verso il basso e il piano di campagna quale sfondo, senza cioè la presenza di edifici o altro nelle immediate vicinanze, determinavano quell'effetto di schiacciamento del quale hanno peraltro riferito anche i testimoni, falsando le prospettive e incidendo sulla percezione delle distanze, che ben potevano quindi apparire inferiori a quello che erano in realtà.

Poi, la capacità di centrare il bersaglio: Spaccarotella non era un provetto tiratore, ma all'ultima esercitazione, di soli pochi giorni prima, aveva ottenuto ottimi risultati. Nulla di strano che, euforizzato da ciò e ritenendosi quindi un buon tiratore, sottovalutando magari la distanza - oggettivamente non proibitiva pur con un'arma non di precisione quale una pistola Beretta cal. 9, e comunque verosimilmente percepita come inferiore a quella reale - e avendo di mira un bersaglio idoneo a fermare il moto della vettura appena partita, presumibilmente appunto le ruote, possa essersi sentito in grado di poterlo colpire. Nulla di strano, poi, neppure quanto al fatto che, trovatosi all'ultimo momento a direzionare il tiro verso un obiettivo non già fermo ma in rapido movimento, non abbia avuto la prontezza di modificare la traiettoria anticipando il moto di quella vettura per evitare che nell'intertempo tra la decisione di sparare e il passaggio all'azione la vettura stessa fosse già transitata.

Poi, ancora, la traiettoria del tiro: l'argomento è stato ampiamente sviscerato sub § 5. 4., e si è visto come la conformazione della strada percorsa dalla vettura, in leggerissima discesa, consente di abbassare il punto dell'impatto ideale - quello in cui la vettura sarebbe stata colpita ove il proiettile non avesse subito la deviazione sul piano orizzontale per via dell'impatto sulla rete, e ove in ipotesi la vettura stessa si fosse trovata lungo il proprio percorso nel punto di





intersezione con la traiettoria ideale, sì da essere colpita dal proiettile – di alcuni centimetri, non determinabili con esattezza ma fino a una ventina, il che induce alla conclusione che il colpo era direzionato – non diretto, si badi bene, ma direzionato - verso una parte della vettura collocabile all'incirca non oltre la metà della sua altezza.

Ancora, sempre sulla traiettoria: se per un tiratore non inesperto ma nemmeno provetto quale Spaccarotella, le caratteristiche del bersaglio in ipotesi preso di mira – ripetesi, la parte bassa l'auto all'inizio del suo percorso, presumibilmente le ruote – potevano fargli ritenere di essere in grado di poterlo centrare, ciò non toglie che sia le caratteristiche dell'arma usata<sup>139</sup>, sia la imprecisione del tiratore specie nel caso di un tiro affrettato verso un bersaglio preso di mira da fermo, e poi improvvisamente animatosi di rapido moto, ben possono avere comportato un qualche sfalsamento tra la traiettoria che lo sparatore voleva imprimere al colpo e quella che invece gli è stata poi concretamente impressa. Come dire, cioè, che se la traiettoria ideale del colpo - quella cioè senza la deviazione sulla rete – è certamente rappresentativa della direzione verso la quale Spaccarotella ha sparato, analoga certezza non sussiste invece quanto alla corrispondenza tra il punto in cui il proiettile avrebbe attinto l'auto ove questa si fosse trovata lungo il percorso della sua traiettoria ideale, e il punto esattamente preso di mira dallo sparatore. Ciò significa che, focalizzando l'attenzione sul solo piano verticale, non solo nulla osta a ipotizzare ma appare anzi quantomai verosimile che il punto preso di mira da Spaccarotella potesse essere leggermente aldisopra o leggermente aldisotto di quello in cui la vettura sarebbe stata attinta senza la deviazione e ove questa si fosse trovata lungo il percorso della traiettoria ideale. Il che è parimenti compatibile sia con l'ipotesi che si sia mirato, e il colpo fosse stato quindi diretto, verso la parte alta della vettura, così come verso la parte bassa. Si consideri inoltre in proposito, peraltro, che applicando sempre i parametri dell'id quod plerumque accidit, e quindi i canoni della logica comune, l'ipotesi che il tiro potesse essere diretto alle ruote o comunque alla parte bassa della vettura - e che quindi il punto preso di mira potesse collocarsi aldisotto e non aldisopra di quello in cui la vettura sarebbe

---

<sup>139</sup> la pistola Beretta cal. 9 ha un calo di traiettoria fisiologica in funzione del percorso quantificabile tra cm. 1.4 a 5.8 nel range tra i 20 e 40 metri, v. in proposito c.t. p.m. parte 1, f. 7;

stata attinta senza la deviazione e ove questa si fosse trovata lungo il percorso della traiettoria ideale - appare quella più funzionale in rapporto all'obiettivo che, come si è visto, Spaccarotella voleva presumibilmente conseguire colpire, che era quello, e solo quello, di fermare il percorso dell'auto


Nessuna di tali circostanze, quindi, apporta ad avviso della Corte un qualche contributo di rilievo all'ipotesi che la determinazione dello Spaccarotella, nel momento in cui ci accingeva a sparare per far fermare l'auto fosse quella di chi, pienamente consapevole del rischio di colpire taluno degli occupanti, abbia accettato tale eventualità come concreta e verificabile ipotesi di danno collaterale, non voluto ma comunque neppure disvoluta, o quantomeno non abbia agito nella convinzione o quantomeno nella ragionevole speranza che ciò non si verificasse. Anzi, a ben guardare, vi sono indici piuttosto significativi della maggiore compatibilità, peraltro non meramente generica ma piuttosto incisiva, di tali circostanze con l'ipotesi che egli, ritenendosi a torto o a ragione in grado di poterlo fare, intendesse colpire la vettura nella parte più bassa, il che è sua volta compatibile, sempre in modo non meramente generico ma piuttosto incisivo, con l'ipotesi che mai e poi mai potesse aver seriamente pensato, accettando anche solo vagamente tale prospettiva, che il proiettile finisse invece col colpire, e addirittura uccidere, taluno degli occupanti.

A tale specifico proposito, c'è infine da svolgere un'ulteriore considerazione.

Nel particolare contesto in cui Spaccarotella ha agito, la morte di taluno dei passeggeri si poneva palesemente come danno collaterale del tutto eccentrico e alla fin fine in palese contraddizione rispetto al risultato che col proprio agire egli - che in quel momento era un agente di Polizia in servizio, è bene ribadirlo - si riproponeva di ottenere, quello cioè di far sì che i giovani si fermassero per assicurarli alla giustizia, perché le loro malefatte non restassero impunte, perché non si sentissero di fatto legittimati a porre in essere condotte tali da turbare l'ordine pubblico come e quando volevano, addirittura anche davanti agli occhi dei componenti di due equipaggi della Polizia. Si trattava quindi di un risultato - pur conseguito in modo incongruo e scriteriatamente - da collocare nell'alveo di un'attività di tutela e pertanto di rafforzamento, e non di negazione, della legalità.

Sul punto, appaiono quantomai pertinenti le considerazioni svolte dalla Corte d'Assise d'Appello di Genova sopra richiamata sub § 9. 3., condivise dalla S.C. nella sentenza 4912/89, relativa a vicenda nella quale l'imputato, dopo avere

sorpreso una persona che, aiutata da complici, cercava di introdursi nella sua abitazione attraverso una finestra, dopo avere sparato contro i ladri, nel frattempo datisi alla fuga, era sceso in strada alla loro ricerca, e, raggiuntili, aveva di nuovo esploso dei colpi, attingendo alla testa uno dei fuggitivi, e in relazione alla quale la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ravvisato la colpa cosciente valorizzando il comportamento dell'imputato, concretizzatosi in un lungo inseguimento, nell'esplosione di ben nove colpi in direzione dei fuggiaschi a distanza ben più ravvicinata dell'ultimo risultato fatale, nell'intenzione espressa di voler costringere i ladri a fermarsi per catturarli, condotta questa che aveva evidenziato la contrarietà dell'evento mortale rispetto all'intento di bloccare i fuggitivi intimidendoli con gli spari esplosi nei loro confronti. Considerazioni che è pertanto opportuno ripetere: *“Neanche il dolo eventuale – ivi si espone – prescinde da un minimo di ‘movente’, sia pure in termini di indifferenza al risultato accettato (ma non disvoluto). ... l'evento accessorio, voluto a titolo di dolo eventuale, rappresenta un accadimento destinato ad inserirsi nell'ideazione dell'agente senza alterarne l'equilibrio (i pro e i contro) complessivo, che giustifica l'azione. A chi mette una bomba davanti a un negozio per provocarne la distruzione può riuscire indifferente che l'esplosione provochi danni ad eventuali passanti: nell'economia del proposito criminoso l'evenienza ulteriore non incide (se non riguardo a valori morali che verosimilmente non entrano in gioco) sullo scopo pratico da perseguire ad ogni costo. Ma lo stesso non può dirsi per chi, volendo catturare un ladro, ne cagioni la morte: rispetto all'intento ‘cattura’ (o alla messa in fuga o all'intimidazione o quant'altro che escluda l'uccisione del ladro) la morte del catturando non si configura quale ‘accessorio’ indifferente, bensì come un esito contrario, che addirittura vanifica quello perseguito, e che comporta per l'agente (da immaginare come non assolutamente folle) conseguenze di entità assolutamente inconciliabile con la motivazione immediata del gesto (chi vuole catturare o mettere in fuga non può accettare a cuor leggero, e con l'indifferenza propria che ispira il ‘dolo eventuale’, la prospettiva di finire i propri giorni in galera, a seguito di una condanna per omicidio volontario). Tali appaiono alla Corte le ragioni che rendono perplessi circa la possibilità che il ... abbia, scriteriatamente esplodendo il colpo destinato a risultare mortale, accettato il non imprevedibile rischio di produrre un esito non già ‘accessorio’ bensì radicalmente ‘diverso’ e infinitamente più grave di*



*quello voluto*”, perplessità che, come già si è esposto, hanno determinato l’applicazione della regola di giudizio *“in dubio pro reo”*.

Ogni vicenda ha le proprie peculiarità ed è un caso a sé, ma le analogie di fondo tra il caso esaminato dalla Corte d’Assise d’Appello di Genova – e le cui conclusioni, è bene ribadirlo, sono state confermate dalla S.C. - e quello all’esame di questa Corte appaiono indubbiamente rilevanti. Analogie che invece – aldilà di elementi meramente suggestivi relativi alla similitudine del contesto in cui si innestano le condotte - non è dato trovare quanto alla vicenda di cui alla citata sentenza 1507/04, sopra anch’essa richiamata; dopo avere accertato che i dati emersi *“escludevano ogni dubbio ... in merito all’esplosione del colpo verso organi vitali della vittima, dopo aver mirato in maniera precisa in tale direzione...”*, ivi si concludeva evidenziando *“il comportamento chiaramente finalizzato ad attingere la vittima”* e in particolare quella precisa persona, ed affermandosi quindi che *“la sicura rappresentazione dell’evento (mortale) come conseguenza altamente probabile se non certa, della condotta dimostravano la natura dolosa dell’omicidio in esame.”*.


Infatti, anche nella vicenda culminata nella morte del giovane Sandri, la morte di taluno di coloro che dovevano essere fermati per essere controllati e identificati, per essere cioè consegnati alla Giustizia affinché l’ordine pubblico violato venisse quantomeno simbolicamente ripristinato, affinché nessun torto commesso in danno di terzi rimanesse impunito, affinché quei giovani imparassero la lezione del vivere civile e le conseguenze alle quali si espone chi le viola, rispetto al risultato che Spaccarotella verosimilmente si riproponeva di ottenere sparando quel secondo colpo non può essere qualificato quale accessorio indifferente, ma si pone come esito contrario che addirittura vanifica quello perseguito. Esponendo inoltre lo sparatore, che in quel momento agiva sia pure con inammissibile e inaccettabile eccesso di zelo e certamente malinteso senso del dovere al fine di svolgere al meglio il proprio lavoro di poliziotto<sup>140</sup>, a conseguenze di entità assolutamente inconciliabile con la motivazione immediata del gesto, e quindi in relazione al movente così come ragionevolmente ricostruibile.

---

<sup>140</sup> v. le ormai più volte richiamate dichiarazioni spontanee all’udienza del 6.5;

Si è detto, sia pure al fine di accreditare la tesi della involontarietà dello sparo, che Spaccarotella non aveva alcun movente per sparare, e si è visto sub § 8. 5. come tale affermazione così suggestiva e tranciante risponda alla realtà solo ove riferita non già ad un movente qualsiasi, ma solo ad un movente adeguato, essendosi accertato come verosimile che egli possa infatti avere sparato per evitare che i giovani potessero impunemente allontanarsi dall'area di servizio, il che appare già di per sé abnorme per la palese sproporzione tra la modesta caratura del risultato che si voleva ottenere e la oggettiva pericolosità del mezzo a tal fine usato. Se questo è vero, l'abnormità si dilata a dismisura, sconfinando in un'ipotesi di irresponsabilità talmente irragionevole da sfuggire ad ogni possibilità di comprensione sul piano razionale, ove si postuli che un movente di così poco momento possa avere indotto una determinazione a far fermare i giovani così risoluta e cieca da fargli accettare anche l'ipotesi, eventuale, che per un qualsiasi motivo il suo tiro potesse finire non già dove aveva mirato, ma colpire e ferire, anche a morte, taluno degli occupanti della vettura.

Ciascuno si porta dietro la propria storia personale, e Spaccarotella si porta – e si portava al momento in cui si è determinato a sparare – dietro la propria, quello di normale agente di Polizia, in servizio dal 1995, senza aver mai dato luogo a rilievi di sorta. È risultato che era tutt'altro che un fanatico delle armi, e si fa già non poca fatica per cercare di capire cosa possa essere scattato nella sua mente allorché ha deciso di porsi in quel modo così anomalo e determinato rispetto a un fenomeno che, come già esposto sempre sub § 8. 5., non presentava certo i crismi della gravità o della pericolosità tali da imporre interventi decisi, del tipo di quello concretamente posto in essere. E, come si è visto, la logica comune e la generale esperienza farebbero propendere per l'ipotesi per la quale dato che il comportamento dell'agente era rivolto a fermare il veicolo il cui conducente proprio in quel frangente – disattendendo il proprio reiterato ed inequivoco ordine di fermarsi e si può dire innescandogli un comprensibile risentimento psicologico per tale palese inottemperanza – si stava allontanando, fossero le ruote – che di norma vengono prese di mira per questo specifico scopo - o comunque la parte bassa della vettura, il più presumibile e logico obiettivo del tiro. Il lungo posizionamento rafforza poi tale convincimento in ragione della difficoltà di centrare l'obiettivo preso di mira nella già riferite condizioni, oltreché per



consentire di sparare quando non vi fossero veicoli in transito nella trafficata arteria autostradale e sullo sfondo del piano di campagna.

Tutto è sempre possibile, e riportandosi all'esempio del lanciatore di coltelli e alle possibili infinite varianti all'ipotesi tipo, dal novero delle possibilità astrattamente ipotizzabili non può certo essere esclusa neppure quella che una particolarissima combinazione di fattori, non ultimo lo smacco subito col vedersi neppure preso in considerazione nonostante la serietà dell'atteggiamento assunto, abbia scatenato in Spaccarotella una reazione quasi incontrollata, tale da indurlo a ottenere il risultato che si era prefissato a tutti i costi, anche quello di uccidere.

Ma una serena analisi dei dati oggettivi faticosamente emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale mostra come tale ipotesi - già in sé in notevole affanno nel confronto sempre sul piano astratto con quelle antagoniste connota da un atteggiamento psicologico dell'agente informato a mancata accettazione dell'eventualità del danno collaterale, o quantomeno connotato dalla ragionevole speranza che esso non avesse a verificarsi, per la maggior rispondenza alle regole ordinarie di comune esperienza - non sia corroborata da un corredo probatorio, o anche solo indiziario, tale da consentirne, e anzi imporle, l'opzione in via preferenziale sempre rispetto a quella antagonista, a maggior ragione facendo buon governo dei principi codicistici - ma ancor prima e più pregnantemente, di civiltà, e non solo strettamente giuridica - in materia probatoria.

Come dire, cioè, che su un sostrato di elementi di fatto oggetto di avvenuto accertamento che consente di ritenere praticabili entrambe le ipotesi, quella più sfavorevole al reo non risulta supportata né sul piano logico e neppure su quello fattuale da elementi che siano univocamente indicativi della preferibilità rispetto all'altra più favorevole. La quale ultima, peraltro, appare innegabilmente più coerente con una lettura complessiva della vicenda che, sia pure nel quadro di un'abnormità di fondo, aspiri quantomeno ad un minimo di linearità.

Ecco quindi che la conclusione alla quale ragionatamente la Corte deve pervenire è, e non può che essere, nel senso che l'ipotesi accusatoria di omicidio volontario nella forma del dolo eventuale non può essere ritenuta adeguatamente e sufficientemente provata. Se infatti la chiara norma dell'art. 533, c. 1, c.p.p., dispone che *“il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli* [in questo caso di omicidio doloso o altrimenti

definito dal codice <secondo l'intenzione>] *al di là di ogni ragionevole dubbio*", la ricostruzione del fatto che consegue obiettivamente dalla istruttoria dibattimentale non consente a questa Corte di aderire alla richiesta del p.m.

#### **5. sulla ascrivibilità del fatto a titolo di colpa cosciente.**

Per tutto quanto finora esposto, nessun dubbio può ovviamente porsi quanto alla sussumibilità della componente psicologica del fatto nell'ipotesi della colpa cosciente o con previsione.

La contrarietà della condotta dell'imputato alle più elementari regole di comune prudenza è talmente evidente da non richiedere precisazioni di sorta, tanto appare eclatante. La situazione per come gli si prospettava non imponeva e neppure consentiva l'uso della pistola d'ordinanza, e la relativa iniziativa, talmente eccessiva da sconfinare nell'abnorme, è stata quindi del tutto arbitraria e connotata da macroscopica sventatezza e sconsideratezza. La pericolosità, tale da rasentare l'incoscienza, è agevolmente coglibile ove se ne considerino non solo le tragiche conseguenze, ma anche la circostanza che il proiettile ha attraversato entrambe le corsie autostradali, ove in quel momento poteva trovarsi a transitare chiunque.

Quanto poi all'avvenuta previsione dell'evento, facendo ricorso anche in questo caso alle regole di comune esperienza non si vede proprio come a una qualsiasi persona possa sfuggire che sparando da notevole distanza verso una vettura in rapida accelerazione, pur mirando alla parte bassa non è comunque impossibile che il proiettile finisca invece col colpire l'abitacolo, e quindi taluno degli occupanti. Né, in proposito, può fondatamente ipotizzarsi che un'eventualità del genere il soggetto agente possa in radice non essersela concretamente prospettata, che possa cioè non esserglisi neppure affacciata sullo schermo della coscienza. Anche senza considerare l'intrinseca inverosimiglianza dell'ipotesi, che non trova inoltre neppure supporti di sorta sul piano fattuale, può essere sufficiente all'uopo rammentare che la rappresentazione della realtà sulla quale si interviene con la propria condotta, e la previsione di ciò che non attenendo al presente non può essere oggetto di conoscenza, non presuppongono la coscienza attualizzata, e quindi concreta e reale, di ogni e qualsiasi particolare, racchiudendo tutto ciò che è comunque noto in quanto appartenente al bagaglio personale e culturale del soggetto agente, e che egli è immediatamente comunque



in grado di riportare alla mente, attualizzandolo, solo che vi si soffermasse anche solo un istante. Come efficacemente si è detto in dottrina, la conoscenza, e a maggior ragione la previsione, non può significare una rappresentazione mentale “*ad alta definizione*”, difficilmente compatibile in particolare, appunto, con la previsione di elementi futuri quali in particolare l’evento risultante dalla condotta, essendo sufficiente “*una consapevolezza non riflessiva né attualizzata, allo stato latente e riassorbita in una consapevolezza più comprensiva della realtà fattuale.*”.

La circostanza relativa alla previsione che il colpo di pistola scriteriatamente esploso da tale distanza, e con direzione tale da tagliare entrambe le corsie della più importante e trafficata autostrada nazionale, all’indirizzo di un’auto in movimento possa finire col colpire, e anche uccidere, taluno degli occupanti, non si ritiene ragionevole possa non far parte del normale patrimonio conoscitivo di chiunque. A maggior ragione, peraltro, di un agente di Polizia Stradale in servizio appunto proprio presso un distaccamento autostradale, che appunto per questo con quelle categorie non poteva non avere una evidente eccezionale familiarità.

Tanto più considerando la rete che suddivideva le due corsie autostradali, e attraverso la quale il proiettile doveva necessariamente passare per poter raggiungere l’obiettivo. L’eventualità non debitamente considerata – e certamente possibile, anche se in termini di previsione verosimilmente poco probabile per la prefigurazione che la modesta resistenza di quel filo così sottile non avrebbe potuto incidere in modo significativo sulla traiettoria del proiettile - che un possibile impatto tangente contro le maglie di una rete così fitta<sup>141</sup> avrebbe potuto comportare una qualche deviazione della traiettoria, di portata peraltro ben difficilmente prevedibile, e quindi della circostanza che aldilà delle intenzioni dello sparatore il colpo sarebbe potuto realisticamente finire chissà dove, vale poi a incrementare il grado dell’imprudenza e sventatezza del soggetto agente fino ai limiti massimi ipotizzabili.

## **6. note di chiusura in diritto.**

---

<sup>141</sup> cm. 4.8 x c. 9.0, v. elaborato c.t. p.m. parte 1, f. 12;




Solo per completezza, è da rilevare poi – sebbene nessuno lo abbia prospettato e neppure anche solo ventilato – che la prevedibilità dell’impatto sulla rete e della conseguente deviazione non consente di prendere di considerazione neppure quale mera ipotesi di lavoro eventualità che se ne possa parlare quale fattore causale sopravvenuto, rilevante ex art. 42, c. 2, c.p., ai fini dell’esclusione del nesso di causalità tra condotta ed evento.

Sempre per completezza espositiva, osserva la Corte come la derubricazione del fatto, da omicidio volontario a omicidio colposo con previsione dell’evento, e quindi aggravato a norma dell’art. 61, n. 3, c.p., sostanziandosi in una diversa – e più favorevole – qualificazione giuridica dei fatti compendiati nel capo d’imputazione non comporta violazione dell’art. 521 c.p.p., relativo alla necessaria correlazione tra imputazione e sentenza. È del tutto pacifico, in proposito, che essendo tale principio funzionale all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi<sup>142</sup>, non è ravvisabile alcuna violazione di esso allorchè il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza si trovino in rapporto di continenza, e qualora comunque non sia ravvisabile una trasformazione radicale della fattispecie concreta, si da pervenire ad una incertezza sull’oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa<sup>143</sup>. E nella fattispecie concreta lo sviluppo del procedimento, originariamente instaurato per l’ipotesi di omicidio colposo, poi rubricato come volontario, e quindi del processo, inducono ad escludere nel modo più drastico e radicale che in relazione al fatto così come accertato – in termini quindi di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento – l’imputato possa essersi trovato in qualsiasi momento in una situazione di concreto pregiudizio dei propri diritti difensivi.

---

<sup>142</sup> V. Cass. Sez. 4, 15.01.2007, n. 10103, Sez. 4, 25.10.2005, n. 41663 ;

<sup>143</sup> . Cass., sez. 4, 31.10.08, n. 13944; vedasi anche Cass. Ss.uu. 22.10.1996, n. 16, secondo la quale *"l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione"*;



### **§ 10. il trattamento sanzionatorio**


Passando quindi al trattamento sanzionatorio, ritiene la Corte che dopo tutto quanto finora esposto in punto di assoluta eccezionalità del grado di imprudenza - al confine con l'incoscienza - che ha contrassegnato l'agire dell'imputato, non vi sia alcuna necessità di dilungarsi sul perché dell'opzione per il massimo edittale, cinque anni di reclusione, a pena, altrimenti, di incorrere in inutili e affaticanti ripetizioni.

Sebbene una condotta processuale di tipo diverso sarebbe stata indubbiamente più conforme allo standard che ci si aspetterebbe da un appartenente alle forze dell'ordine resosi comunque responsabile di una immane tragedia - quale l'aver causato con un colpo d'arma da fuoco, esplosivo scriteriatamente, la morte di un giovane di ventisei anni - ritiene la Corte che l'eccezionale risalto mediatico che ha accompagnato la vicenda sin dal primissimo momento, e l'appesantimento delle tinte di fatto che travalicando di molto i confini suoi propri ha assunto una valenza simbolica, abbia potuto contribuire in misura non irrilevante a rendere difficoltoso per l'imputato un atteggiamento improntato appunto alla massima onestà intellettuale. Per tale motivo non ritiene la Corte che alla condotta successiva al reato possa attribuirsi valenza ostativa quanto all'applicazione delle attenuanti generiche, legittimate dalla considerazione del passato dello Spaccarotella, per anni operatore delle forze dell'ordine senza aver mai dato luogo a rilievi di sorta.

Sussiste altresì, come si è visto, l'aggravante dell'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento, ex art. 61, n. 3, c.p..

Le indicate connotazioni della vicenda che hanno indotto all'opzione per il massimo della pena edittale, inducono a ritenerne la prevalenza sulle attenuanti generiche, col temperamento peraltro di un'applicazione dell'aumento in termini lievemente inferiori al massimo consentito. Pena equa e conforme a giustizia ritiene quindi la Corte quella di anni sei di reclusione.

In relazione alla richiesta, debitamente avanzata in sede di conclusioni della difesa, di riconsiderazione della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, debitamente formulata in limine all'udienza preliminare, reiterata prima dell'apertura del dibattimento, e quindi ulteriormente reiterata appunto in sede di conclusioni, la Corte, nel riportarsi al contenuto dell'ordinanza dibattimentale del




20 marzo scorso, sottolinea come l'istruttoria dibattimentale, con l'esame di tutti i consulenti delle parti, abbia dato piena contezza della assoluta non necessità di quel confronto – un mezzo di prova peraltro non disciplinato dalla legge, e quindi sottoposto già di per sé ad un vaglio informato a particolare rigore, ex art. 189 c.p.p. – che invece veniva sollecitato quale necessaria integrazione della piattaforma istruttoria, che pertanto si assumeva incompleta. Nessuna questione particolare, tale da dover essere sviscerata solo all'esito di una reale dialettica tra i consulenti, è infatti emersa, tant'è che rispetto al quadro istruttorio nessuna novità di un qualche rilievo si è a qualsiasi titolo presentata o anche solo prospettata, e che - acquisiti all'esito del relativo esame gli elaborati a suo tempo presenti nel fascicolo processuali, e dei quali la Corte non aveva avuto conoscenza in quanto non acquisiti al fascicolo per il dibattimento - i contributi da ciascuno offerti in dibattimento sono risultati del tutto sovrapponibili a quelli a suo tempo già presenti in atti. Nessuna quindi necessità vi era, né d'altronde vi è stata, di quel confronto al quale era stata subordinata la richiesta di accesso al giudizio abbreviato condizionato, il che conferma la bontà del rigetto della richiesta alla quale era pervenuto il giudice dell'udienza preliminare, e che è stata poi ribadita dalla Corte.

In presenza di parte civile costituita, alla declaratoria relativa alla penale responsabilità dell'imputato, sia pure per titolo di reato diverso rispetto a quello oggetto dell'ipotesi accusatoria in relazione alla quale è stata promossa l'azione penale, consegue la condanna al risarcimento dei danni.

Quanto ai familiari, la necessità di avere a disposizione elementi conoscitivi quanto alla componente strettamente patrimoniale del danno comporta che alla relativa determinazione dovrà pervenirsi all'esito di apposito, separato giudizio; sussistono invece i presupposti per l'assegnazione di provvisori, che si ritiene di determinare in €. 70.000,00 ciascuno quanto ai genitori Sandri Pier Giorgio e Dell'Uomo Daniela, e in €. 50.000,00 quanto al fratello Sandri Cristiano.

Quanto invece alla Vis s.r.l., rileva la Corte come né dall'atto di costituzione di parte civile, e neppure da altri atti o circostanze comunque emerse in dibattimento, sia in alcun modo risultato se, e in ipotesi come e perché, tale società sia stata in qualche modo danneggiata dal decesso della vittima. Ne consegue che la domanda risarcitoria per conto di essa presentata dovrà quindi essere respinta.



Conseguono, inoltre, la condanna alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza delle parti civili Sandri Pier Giorgio, Dell'Uomo Daniela e Sandri Cristiano, liquidate come in dispositivo, e le statuizioni sui reperti in sequestro, dettagliatamente indicate anch'esse in dispositivo.

**p. q. m.**


La corte di Assise di Arezzo, visti gli artt. 521, 533 e 535 c.p.p.,

**dichiara**

Spaccarotella Luigi colpevole del delitto di cui all'art. 589 c.p., aggravato a norma dell'art. 61, n. 3, c.p., così modificata l'originaria rubrica, e con le attenuanti generiche, ritenuta la prevalenza della suddetta aggravante rispetto all'attenuante, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p., condanna Spaccarotella Luigi al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Sandri Pier Giorgio, Dell'Uomo Daniela e Sandri Cristiano, danni da liquidare in separato giudizio, assegnando a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di euro 70.000,00 ciascuno a favore di Sandri Pier Giorgio e Dell'Uomo Daniela, e di euro 50.000,00 a favore di Sandri Cristiano. Lo condanna inoltre alla rifusione della spese di costituzione e difesa delle dette parti civili, che liquida in complessivi euro 23.100,00, oltre IVA e CAP. Respinge la domanda risarcitoria presentata dalla Vis s.r.l..

Dispone l'immediata restituzione ad Agutoli Vasco delle immagini video di cui a f. 6, a Cannoni Vasco dell'apparato di registrazione e delle telecamera a circuito chiuso di cui a f. 7, a Sciadini Maurizio della giacca di cui a f. 15, a Spaccarotella Luigi della giacca di cui a f. 14, e all'avente diritto dell'area di cui a f. 48; dispone la restituzione, a sentenza definitiva, della Renault Scenic in sequestro a Turchetti Marco, della pistola e delle cartucce in sequestro all'Amministrazione della Polizia di Stato, e agli eredi di Sandri Gabriele dei frammenti di catenina di cui a f. 17; dispone la immediata confisca e distruzione dei reperti di cui al verbale di sequestro di cui ai ff. 8 e 9 e al verbale di sequestro di cui a f. 18, e delle pietre di cui al verbale di sequestro a f. 17; dispone la confisca e distruzione, a sentenza definitiva, della ogiva di cui al verbale di




sequestro a f. 16, e del bossolo di cui al verbale di sequestro a f. 20, e della porzione di rete di cui al verbale di sequestro a f. 80.

Visto l'art. 544, c. 3, c.p.p., fissa per il deposito della sentenza il termine di gg. 90.

Arezzo, 14 luglio 2009.

Il giudice estensore  
dott. Giovanni Fruganti



Il presidente

dott. Mauro Bilancetti



IL CANCELLIERE



**Indice:**

1. Svolgimento del processo	..... pag. 3
2. Esposizione dei fatti	..... pag. 3
1. La vicenda nel suo complesso	..... pag. 3
2. Le prime indagini	..... pag. 11
3. Elaborazioni grafiche	..... pag. 16
3. Le testimonianze	..... pag. 19
1. Premessa metodologica	..... pag. 19
2. Analisi del contenuto delle testimonianze	..... pag. 26
3. Atteggiamento e posizione di Spaccarotella	..... pag. 32
4. Posizione dell'auto	.....pag. 36
4. Sintesi delle circostanze oggetto di accertamento	..... pag. 43
5. La traiettoria dello sparo	..... pag. 46
1. Ipotesi dell'impatto sulla rete e suo accertamento	..... pag. 46
2. Osservazioni critiche e relativa confutazione	..... pag. 57
3. Conseguenze dell'impatto: la deviazione della traiettoria del proiettile	..... pag. 60
4. Implicazioni della deviazione sul piano verticale	..... pag. 66
6. Ulteriori elementi rilevanti	..... pag. 67
1. Visuale di Spaccarotella al momento dello sparo	..... pag. 67
2. Manifestazioni verbali di Spaccarotella	..... pag. 69
7. Sintesi ulteriore delle circostanze oggetto di accertamento	..... pag. 71
8. Sulla dedotta involontarietà dello sparo	..... pag. 73
1. Contesto fattuale di riferimento	..... pag. 73
2. Le dichiarazioni dell'imputato	..... pag. 76
3. Involontarietà: elementi a sostegno e relativa confutazione	..... pag. 78
4. Impraticabilità in concreto dell'ipotesi della involontarietà	..... pag. 82
5. Sul movente in particolare	..... pag. 83
6. Sulla unicità del colpo	..... pag. 89



7. Conclusioni	..... pag. 89
9. Inquadramento giuridico della vicenda	..... pag. 90
1. Note generali sul dolo eventuale e sulla colpa cosciente	..... pag. 90
2. Elaborazione giurisprudenziale in generale	..... pag. 98
3. elaborazione giurisprudenziale in rapporto a casi specifici	..... pag. 100
4. Sulla ascrivibilità del fatto a titolo di dolo eventuale	..... pag. 122
5. Sulla ascrivibilità del fatto a titolo di colpa cosciente	..... pag. 135
6. Note di chiusura in diritto	..... pag. 136
10. il trattamento sanzionatorio	..... pag. 138

